

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	52
COMMISSIONI RIUNITE (VIII, X e XIV Camera e 10 ^a , 13 ^a e 14 ^a Senato)	»	53
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	55
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	69
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	70
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	74
GIUSTIZIA (II)	»	86
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	88
DIFESA (IV)	»	89
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	94
FINANZE (VI)	»	118
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	161
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	176
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	189
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	205
AFFARI SOCIALI (XII)	»	218
AGRICOLTURA (XIII)	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	234
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	237
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	239

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su un'istanza trasmessa alla Giunta	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
Verifica dei poteri su base nazionale	6
ALLEGATO (Tabelle allegate alla relazione di verifica su base nazionale)	16

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente su un'istanza trasmessa alla Giunta.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che, con nota del 4 marzo 2014, Antonino Foti, candidato alle elezioni politiche per la Camera dei deputati svoltesi il 24-25 febbraio 2013 e primo dei non eletti nella XXIII circoscrizione Calabria per la lista « Il Popolo della libertà », ha chiesto alla Presidenza della Camera la rimessione alla Giunta delle elezioni di un'istanza concernente il ricorso in materia elettorale dallo stesso presentato in data 13 marzo 2013 avverso la proclamazione della deputata Dorina Bianchi.

La vicenda è nota e trae origine dalla esclusione e dalla successiva riammissione della candidatura della deputata Bianchi nella lista « Il Popolo della Libertà », disposta dall'Ufficio centrale circoscrizionale della Calabria.

All'esito delle elezioni del 2013, il candidato Foti, primo dei non eletti per la medesima lista, aveva presentato presso la Giunta delle elezioni ricorso avverso quest'ultimo provvedimento e conseguentemente avverso la proclamazione a deputata di Dorina Bianchi, chiedendo alla Giunta di non convalidarne l'elezione.

Ricorda che la Giunta ha valutato il ricorso di Antonino Foti nell'ambito della verifica dei poteri nella XXIII circoscrizione Calabria, nel corso della seduta del 16 gennaio 2014. Sulla base della relazione svolta dalla collega Mucci, e a seguito di un ampio dibattito, la Giunta concluse a maggioranza nel senso di considerare il ricorso di Foti inammissibile e conseguentemente di disporre l'archiviazione.

In data 19 febbraio 2014, l'onorevole Foti presentava ricorso per Cassazione avverso la decisione adottata dalla Giunta delle elezioni, chiedendone la cassazione per ragioni afferenti alla giurisdizione per « *erronea esclusione da parte della Giunta delle elezioni (...) della propria potestas iudicandi, con conseguente effetto di diniego di giustizia* »: per il ricorrente sarebbero infatti rimesse al sindacato della Giunta delle elezioni « *tutte le questioni*

concernenti l'esito elettorale, ivi comprese quelle afferenti alle operazioni elettorali, al relativo procedimento preparatorio e, a maggior ragione, all'ammissione delle liste e delle singole candidature, restando così preclusa ogni possibilità di intervento e sindacato (...) da parte di qualunque altra autorità giurisdizionale ».

Conseguentemente, l'onorevole Foti argomentava che la Giunta delle elezioni era « tenuta a pronunciare nel merito allorché, come nel caso di specie, (veniva) dedotta l'insussistenza di un requisito di candidabilità di un deputato eletto, quale la tempestiva presentazione della dichiarazione autocertificativa dell'insussistenza di cause di incandidabilità, richiesta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ».

Pertanto nel ricorso si chiedeva che la Corte di cassazione dichiarasse la sussistenza della potestà giurisdizionale della Giunta delle elezioni in ordine al ricorso proposta alla Giunta medesima dall'onorevole Foti e cassasse la deliberazione assunta dalla Giunta in data 16 gennaio 2014, « in quanto comportante il diniego della decisione da parte dell'unico organo giurisdicente nella materia de qua ».

In data 7 ottobre 2014, con sentenza 26098/14, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'onorevole Foti.

La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite in passato, negando che vi sia giurisdizione sia del giudice ordinario che di quello amministrativo in tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, a tal fine richiamando l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

In virtù di questo principio, che fa capo a quello più generale di autodichia, la sentenza conclude che le Sezioni Unite della Corte di cassazione non sono, a maggior ragione, dotate del potere di regolare la giurisdizione delle Giunte parlamentari, nel senso (voluta dal ricorrente) di sindacare se esse abbiano correttamente ammesso o meno una controversia elettorale alla propria giurisdizione.

A seguito della decisione assunta dalla Corte di cassazione, il 4 marzo 2015 Antonino Foti ha quindi chiesto alla Presidenza della Camera la rimessione alla Giunta delle elezioni di un'istanza concernente il suo ricorso in materia elettorale del 13 marzo 2013.

Nell'istanza, Antonino Foti rileva che, « pur a fronte di ben consolidate regulae iuris che avrebbero imposto il pronto esame ed il consequenziale accoglimento delle doglianze dell'istante a fronte dell'elezione della Bianchi, si sono determinati un pregiudizievole vuoto di tutela ed una vera e propria paralisi istituzionale, con una sostanziale impossibilità di attuazione della legittima pretesa dell'interessato, che, invero, non è stata mai valutata nel merito ».

Foti chiede conseguentemente che « tale situazione di assenza o, rectius, di diniego della funzione istituzionale decisoria (sia) risolta, in aderenza ai principi affermatasi, come detto, nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, mediante il vaglio nel merito, ad opera di codesta Giunta, dell'impugnativa, illo tempore tempestivamente proposta dall'istante ed alla quale qui si dà seguito, avverso la revoca della cancellazione della candidatura dell'onorevole Bianchi, nonché avverso l'ammissione della candidatura della medesima e la conseguente proclamazione e convalida in sede elettorale ».

Secondo Foti, inoltre, qualora la Giunta « continuasse, ipoteticamente ed in antitesi con lo ius receptum, a ritenersi priva di potestà di giudizio sulle riferite domande, la stessa dovrebbe necessariamente rimettere alla Corte costituzionale la risoluzione del conflitto negativo di attribuzioni determinatosi, in ragione di divergenti applicazioni dell'articolo 66 della Costituzione e delle disposizioni legislative attuative, con l'Ufficio elettorale nazionale, secondo quanto prospettato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 5/19 ottobre 2009, n. 259, ove, in motivazione: "La circostanza che la Camera dei Deputati abbia, a sua volta, negato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti atti del procedimento

elettorale preparatorio implica che sulla questione possa sorgere [...] un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato”».

Nel far presente che, « *ove si protraesse l'inaccettabile situazione di diniego di giustizia fino ad oggi prodottasi, l'istante non potrebbe che invocare tutela ad opera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tanto ai fini dell'affermazione di responsabilità delle istituzioni interne, quanto ai fini riparatori per equivalente* », Foti chiede conclusivamente che la Giunta delle elezioni:

annulli la revoca della cancellazione della candidatura dell'onorevole Dorina Bianchi e l'ammissione della candidatura della medesima, così come disposte dall'Ufficio elettorale competente;

annulli altresì la conseguente proclamazione elettorale e, ove occorra, la relativa convalida, dando corso alla sua proclamazione e convalida quale candidato collocato nella prima posizione utile nell'ambito della medesima lista elettorale;

in subordine, rimetta alla Corte costituzionale la risoluzione del conflitto negativo di attribuzione.

Le richieste contenute nell'istanza Foti sono sostanzialmente due, ossia che la Giunta riesamini il ricorso elettorale del marzo 2013 valutandolo nel merito, ovvero che – in via subordinata – promuova un conflitto negativo di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Con riferimento alla prima richiesta, ossia che la Giunta entri nel merito del suo ricorso elettorale (non essendo evidentemente accettabile che la richiesta possa essere formulata nei termini di un mero accoglimento delle ragioni del ricorrente), va rilevato che il suo accoglimento presupporrebbe un superamento della precedente delibera con cui la Giunta ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile e non sussistessero quindi le condizioni per esaminarlo nel merito.

La nuova valutazione da parte di un organo parlamentare di una precedente deliberazione costituisce un'ipotesi in linea

di principio praticabile, ma necessita che siano nelle more intervenuti fatti nuovi, non conosciuti all'organo parlamentare al momento in cui ha assunto la precedente decisione, tali da richiedere uno specifico esame e, eventualmente, da portare a una diversa deliberazione da parte dell'organo medesimo.

Nel caso di specie, tali fatti nuovi non appaiono sussistere, dal momento che la Corte di cassazione, nella sua sentenza, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso presentato davanti ad essa dall'onorevole Foti, non entrando né nel merito delle argomentazioni addotte dalla Giunta delle elezioni per dichiarare inammissibile il ricorso in materia elettorale proposto dallo stesso Foti, né imponendo alla Giunta di decidere nel merito (come era invece sostanzialmente richiesto nel ricorso per Cassazione dell'onorevole Foti). D'altra parte, anche l'istanza da ultimo formulata dall'onorevole Foti non apporta elementi di novità rispetto al quadro conoscitivo e giuridico a disposizione della Giunta al momento della deliberazione del gennaio 2014 sull'originario ricorso.

In quell'occasione, infatti, la Giunta – che ha potuto altresì prendere atto della sussistenza dei requisiti sostanziali di candidabilità per la deputata Dorina Bianchi – ha assunto la propria deliberazione al termine di un approfondito esame della questione oggetto del ricorso, sulla base di una consolidata e costante giurisprudenza in materia di contenzioso preelettorale, dalla quale essa ha motivatamente inteso non discostarsi.

Quanto alla richiesta che la Giunta promuova un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale – a prescindere da ogni considerazione di tipo procedurale sul soggetto titolato e sulle modalità per l'avvio di una siffatta iniziativa – va preliminarmente rilevato che, con la sua decisione, la Corte di cassazione non ha né rivendicato una competenza riconducibile alla Giunta (in tale ipotesi sarebbe stata la Corte stessa a poter promuovere un conflitto di attribuzione), né ha sollecitato la Giunta a compiere atti

che la Giunta medesima potrebbe ritenere esorbitanti rispetto alle proprie competenze.

Non sembrano pertanto sussistere le condizioni affinché la Giunta possa farsi in qualche modo promotrice di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, neppure nella forma di un conflitto negativo. Qualora, infatti, si ritenesse che ricorrono i presupposti giuridico-normativi per tale ultima ipotesi, trattandosi di un organo parlamentare, il rimedio dovrebbe consistere non già in un'azione volta a promuovere un intervento da parte della Corte costituzionale, bensì nell'adozione da parte dell'organo medesimo – o, *rectius*, dei suoi componenti – di un'apposita iniziativa legislativa in materia.

Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, ritiene che la Giunta potrebbe non dare ulteriore corso alle richieste contenute nell'istanza presentata dall'onorevole Antonino Foti, già candidato alle elezioni per la Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013.

Giuseppe LAURICELLA (PD), intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di concordare con le conclusioni e con la conseguente proposta del Presidente.

Alessandro PAGANO (NCD) esprime il proprio consenso sulle conclusioni e sulla proposta formulate dal Presidente.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide pienamente le conclusioni e la proposta contenute nella relazione del Presidente.

La Giunta concorda all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 24 giugno 2015 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parla-

mentare del deputato Luciano Cimmino. Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Luciano Cimmino fossero accolte, propone che la Giunta accerti in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il candidato che subentrerebbe al predetto deputato dimissionario per lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1.

Nel caso di specie, la candidata che segue immediatamente il deputato Cimmino nella lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1 risulta essere Maria Valentina Vezzali, deputata in carica per la XIV circoscrizione Marche. Occorre pertanto verificare la perdurante volontà della deputata Vezzali di mantenere la originaria proclamazione nella XIV circoscrizione Marche, ovvero la volontà di essere proclamata per la XIX circoscrizione Campania 1, optando in tal modo per quest'ultima, con conseguente vacanza del seggio già ricoperto per la XIV circoscrizione Marche e attribuzione del medesimo al primo dei non eletti della stessa lista in quella circoscrizione.

Fa presente, pertanto, che indirizzerà all'onorevole Vezzali una lettera al fine di conoscerne la volontà e procedere, nella prossima seduta, ai conseguenti accertamenti.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri su base nazionale.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra la relazione di verifica su base nazionale, di seguito integralmente riprodotta.

1. PREMESSA.

Nelle tabelle pubblicate in allegato (*vedi allegato*), risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni.

Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti.

Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati).

Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella 2.

2. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE SU BASE NAZIONALE

Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale

nazionale ed ora verificate sulla base dei dati come risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.

Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione.

Essendo stati determinati, sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, i nuovi valori corrispondenti al totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione e alle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista non collegata, occorre procedere alla determinazione dei nuovi valori corrispondenti alle soglie di sbarramento previste per l'ammissione al riparto dei seggi delle coalizioni e delle singole liste non collegate (*vedi tabella 2*).

La legge elettorale (articolo 83, comma 1, n. 3 e n. 6, del testo unico n. 361 del 1957) fissa le seguenti soglie di sbarramento:

il 10 per cento dei voti validi sul piano nazionale per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle coalizioni, purché queste contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste collegate in una coalizione a sua volta ammessa al riparto dei seggi; è in ogni caso ammessa al riparto dei seggi anche la lista che, tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi, abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

il 4 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegna-

zione dei seggi delle singole liste non collegate in una coalizione ovvero che facciano parte di una coalizione che non abbia superato la soglia di sbarramento del 10 per cento;

il 20 per cento del totale circoscrizionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze.

I minimi scostamenti che, sulla base del nuovo valore del totale dei voti validi, si registrano nella determinazione delle suddette soglie di sbarramento, sono così riassumibili:

soglia del 10 per cento: + 368;

soglia del 2 per cento: + 74;

soglia del 4 per cento: + 147;

soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: - 3.

Tali scostamenti non inficiano in alcun modo la determinazione delle coalizioni, delle liste collegate e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi già operata dall'Ufficio centrale nazionale (*vedi tabella 2 bis*).

Verificata l'irrilevanza delle minime variazioni delle soglie di sbarramento ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, si passa, quindi, a determinare il nuovo valore del totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto (pari a 32.261.203, con una differenza algebrica di + 5.263 rispetto al dato calcolato dall'Ufficio centrale nazionale). Alla verifica del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste non collegate ammesse si procede effettuando le seguenti operazioni:

si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste non collegate ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, pari a

617, ottenendo in tal modo il nuovo quoziente elettorale nazionale (pari a 52.287, con una differenza algebrica di + 9 rispetto al quoziente elettorale nazionale calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: *vedi tabella 3*);

si divide, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo i risultati illustrati nella tabella 3, sulla base dei quali risultano interamente confermati i dati dell'Ufficio centrale nazionale, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero, sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di cui un seggio alla coalizione Berlusconi ed un seggio alla coalizione Monti.

In esito alle predette operazioni, e conformemente ai calcoli dell'Ufficio centrale nazionale, la coalizione vincente, avente come capo Pier Luigi Bersani, risulta aver conseguito 192 seggi, ossia un numero di seggi inferiore a 340, e alla stessa viene pertanto confermata l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, di un numero di seggi aggiuntivi, pari alla differenza tra 340 e i seggi già ottenuti, cioè 148, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi (c.d. premio di maggioranza).

Si procede, quindi, alle seguenti operazioni:

1) si divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione vincente (coalizione Bersani) per 340, ottenendo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di maggioranza (pari a 29.561, con una differenza algebrica di + 4 rispetto al quoziente elettorale nazionale di maggioranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: *vedi tabella 4*);

2) si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre due coalizioni di liste (coalizione Berlusconi e coalizione Monti) e la lista non

collegata ammessa al riparto (Movimento 5 Stelle), dividendo a tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277; si ottiene, in tal modo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di minoranza (pari a 80.181, con una differenza algebrica di + 13 rispetto al quoziente elettorale nazionale di minoranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: *vedi tabella 5*); sulla base del quoziente elettorale nazionale di minoranza viene, quindi, verificata la ripartizione dei 277 seggi con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, risultando interamente confermate le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (tabella 5);

2.1 Riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse.

Occorre procedere, a questo punto, alla verifica dell'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, tenuto conto dei quozienti elettorali nazionali di maggioranza e di minoranza, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per detti quozienti, ottenendo i quozienti interi ed i resti delle divisioni, sulla base dei quali sono assegnati i seggi alle liste ammesse di ciascuna delle tre coalizioni, risultando anche in questo caso confermati i calcoli dell'Ufficio centrale nazionale (tabelle 4, 6 e 7).

2.2 Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi alle liste ammesse al riparto.

Avendo verificato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 8, del testo unico n. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste stesse.

A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle 8 e 9):

1) si calcola un indice individuale circoscrizionale per ogni coalizione o lista

singola ammessa al riparto, ottenuto attraverso la divisione della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione o lista singola per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza o di minoranza (ossia, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per il calcolo dell'indice della coalizione Bersani; per il quoziente elettorale nazionale di minoranza per il calcolo degli indici delle coalizioni Berlusconi e Monti e della lista singola Movimento 5 Stelle);

2) si calcola un indice complessivo circoscrizionale costituito dalla somma degli indici ottenuti ai sensi del punto 1);

3) per ciascuna coalizione o lista singola ammessa al riparto si moltiplica l'indice individuale circoscrizionale per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto di tale operazione per l'indice complessivo circoscrizionale, ottenendo in tal modo i quozienti di attribuzione, la cui parte intera rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto; gli eventuali seggi residui da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione secondo il metodo delle maggiori parti decimali dei quozienti ottenute dall'operazione di cui al presente punto 3).

Constatato che, in esito alle predette operazioni, risultano confermate le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, occorre accertare che la somma dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o lista singola in tutte le circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi determinati per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). A tal fine, verificato, in conformità a quanto già accertato dall'Ufficio centrale nazionale, che dal raffronto tra il riparto dei seggi a livello circoscrizionale e il riparto dei seggi a livello nazionale risulta che la coalizione Berlusconi è eccedentaria di 3 seggi, che la lista Movimento 5 Stelle è eccedentaria di 2 seggi e che la coalizione Bersani è

deficitaria di 5 seggi, si conferma la sottrazione, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8, del testo unico n. 361 del 1957, dei seggi eccedenti alla coalizione Berlusconi nelle circoscrizioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Molise, dei seggi eccedenti alla lista Movimento 5 Stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Marche, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti. Si conferma quindi l'assegnazione dei seggi delle liste eccedentarie alla coalizione Bersani nelle circoscrizioni Liguria, Campania 1 e Marche (poiché in tali circoscrizioni la coalizione medesima aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate), nonché l'assegnazione dei seggi sottratti alle liste eccedentarie nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise (ovvero quelle in cui la coalizione Bersani non aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate) alla coalizione Bersani nelle circoscrizioni Umbria e Sardegna, che risultano le circoscrizioni nelle quali detta coalizione possiede le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate (*vedi tabelle 10 e 11*). In esito a tale ultima operazione, la distribuzione dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista nelle varie circoscrizioni – illustrata nella tabella 11 – risulta conforme alla distribuzione operata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale operazione risulta già definitivamente confermata la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi assegnati alla lista Movimento 5 Stelle.

Dovendosi ora procedere, a norma dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957, alla verifica dell'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle di volta in volta richiamate):

1) si determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto (come risultante dalla tabella 12, per le liste della coalizione Bersani, dalla tabella 19, per le

liste della coalizione Berlusconi e dalla tabella 26 per le liste della coalizione Monti);

2) si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione, trascurando la parte decimale dello stesso (*vedi tabella 12*, ultima colonna a destra, per la coalizione Bersani, tabella 19, ultima colonna a destra, per la coalizione Berlusconi e tabella 26, ultima colonna a destra, per la coalizione Monti);

3) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, le cui parti intere rappresentano il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione (*vedi tabella 13* per le liste della coalizione Bersani, tabella 20 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 27 per le liste della coalizione Monti);

4) conformemente a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, si constata (come illustrato nelle tabelle 14, 21 e 28, rispettivamente per la coalizione Bersani, per la coalizione Berlusconi e per la coalizione Monti) che il totale dei quozienti interi di attribuzione di ciascuna lista ammessa è inferiore al numero dei seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione; si procede, pertanto, alla verifica dell'assegnazione dei seggi che restano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione di cui al punto 3) (*vedi tabella 15* per le liste della coalizione Bersani, tabella 22 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 29 per le liste della coalizione Monti).

2.3 *Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.*

Occorre, a questo punto, verificare se il numero dei seggi assegnati in tutte le

circoscrizioni a ciascuna lista di una coalizione, così come accertati in esito alle operazioni precedenti, corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale (indicato, come detto, nelle tabelle 4, 6 e 7).

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza, trova applicazione il meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie disciplinato dall'articolo 83, comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957. In base a tale meccanismo, per ogni lista i seggi eccedenti vengono sottratti in quelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti più basse ed assegnati – nell'ambito della stessa circoscrizione – alla lista deficitaria; nel caso in cui per lo scambio non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione, alla lista deficitaria è attribuito il seggio in quella circoscrizione nella quale abbia la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

Anche per tale verifica le operazioni di controllo conducono ad una conferma dell'operato dell'Ufficio centrale nazionale.

Infatti, per la coalizione Bersani – come illustrato nella tabella 15 – risulta che la lista Partito Democratico è eccedentaria di due seggi, che la lista Sinistra Ecologia Libertà è eccedentaria di un seggio, che la lista Centro Democratico è deficitaria di due seggi e che la lista SVP è deficitaria di un seggio.

Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, il quale, iniziando, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9, del testo unico n. 361 del 1957, dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti (ossia dalla lista Partito Democratico) e proseguendo poi con la lista Sinistra Ecologia Libertà, ha assegnato i due seggi eccedenti della lista Partito Democratico alla lista deficitaria Centro Democratico, e il seggio eccedente della lista Sinistra Ecologia Libertà alla lista deficitaria SVP. In particolare – come illustrato nelle tabelle 16 e 17 – alla lista Partito Democratico i due seggi eccedenti sono stati sottratti nelle

circoscrizioni Toscana e Sardegna, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, ed assegnati alla lista Centro Democratico nelle stesse circoscrizioni, in cui detta lista aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Alla lista Sinistra Ecologia Libertà il seggio eccedente è stato sottratto nella circoscrizione Umbria, ove la predetta lista lo aveva conseguito con la minore parte decimale del quoziente, ed assegnato alla lista SVP nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (unica circoscrizione nella quale si era presentata la lista SVP)

Per la coalizione Berlusconi – come illustrato nella tabella 21 – risulta che la lista il Popolo della Libertà è eccedentaria di tre seggi, che la lista Lega Nord è deficitaria di un seggio e che la lista Fratelli d'Italia è deficitaria di due seggi.

Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, il quale ha assegnato i tre seggi eccedenti della lista il Popolo della Libertà: uno alla lista deficitaria Lega Nord, e due alla lista deficitaria Fratelli d'Italia. In particolare – come illustrato nelle tabelle 23 e 24 – alla lista il Popolo della Libertà i tre seggi eccedenti sono stati sottratti nelle circoscrizioni Veneto 2, Lombardia 3 e Lazio 2, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti.

Il seggio sottratto alla circoscrizione Veneto 2 è stato assegnato nella medesima circoscrizione alla lista Lega Nord, in quanto la lista Lega Nord aveva in tale circoscrizione la parte decimale del quoziente non utilizzata superiore a quella dell'altra lista deficitaria nella stessa circoscrizione. Alla lista Fratelli d'Italia i due seggi mancanti sono stati assegnati nelle altre circoscrizioni Lombardia 3 e Lazio 2.

Per la coalizione Monti – come illustrato nella tabella 29 – risulta che la lista Scelta Civica con Monti per l'Italia è eccedentaria di tre seggi e che la lista Unione di Centro è deficitaria di tre seggi.

Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate dall'Ufficio centrale nazionale. Alla lista Scelta Civica con Monti per l'Italia tre seggi eccedenti sono stati sottratti nelle circoscrizioni Lazio 1, Veneto 1 e Calabria, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, e assegnati alla lista Unione di Centro nelle medesime circoscrizioni.

In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste ammesse al riparto (tabella 33), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale non si sono riscontrati scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni.

3. RICORSI ED ESPOSTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SU BASE NAZIONALE.

I ricorsi ed esposti presentati alla Giunta delle elezioni concernenti le operazioni su base nazionale sono stati esaminati e definiti dalla Giunta medesima, con la loro archiviazione, nelle sedute del 1° aprile, del 9 aprile e del 6 maggio 2015, alle quali si fa rinvio.

4. CONCLUSIONI.

In conclusione, il relatore su base nazionale propone alla Giunta di:

a) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella 2;

b) preso atto che in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni, ritenere integrata la condizione sospensiva cui i singoli relatori circoscrizionali avevano subordinato le proprie conclusioni;

c) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le circoscrizioni, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, ovvero proclamati successivamente nel corso della legislatura.

Fabiana DADONE (M5S) fa presente che la Giunta è chiamata oggi a prendere una decisione al termine di un rilevante lavoro istruttorio, volto in particolare ad appurare l'incidenza della sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale rispetto alle attività della Giunta medesima, concernenti la verifica dei poteri, la convalida degli eletti nonché le surroghe da effettuare nel corso della legislatura: si tratta di un lavoro istruttorio che ha visto diversi esperti in materia apportare il loro prezioso contributo sul punto.

Si tratta di un percorso istruttorio che, ad avviso del suo Gruppo, avrebbe meritato un ulteriore sviluppo, non solo alla luce del carattere peculiare e innovativo del contesto normativo e giurisprudenziale ma soprattutto a seguito di quanto emerso nella fase istruttoria dalle dichiarazioni e dai pareri espressi dagli esperti auditi.

La Giunta è, infatti, chiamata a pronunciarsi in tema di verifica dei poteri su base nazionale.

A tal fine, la Giunta ha ritenuto di avvalersi dell'apporto di diversi esperti in materia costituzionale e lo ha fatto perché le questioni al suo esame presentavano una rilevante e variegata complessità dettata non tanto e non solo dagli aspetti squisitamente politici della materia, quanto piuttosto dai problemi tecnici connessi in particolare alla ambigua, e per certi versi sibillina, sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale.

Il carattere non propriamente esaustivo della sentenza testé citata, d'altronde, è stato più volte sottolineato e richiamato dagli stessi esperti auditi, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la portata (anche temporale) dei suoi effetti.

Non a caso, il dibattito non solo politico, ma anche dottrinale su questa pronuncia è stato, e resta, più vivo che mai.

È anche in tal senso, quindi, che si vuole considerare l'interdipendenza dei vari elementi sottoposti alla valutazione della Giunta: ricorsi, esposti, sentenza della Corte costituzionale, verifica dei poteri e competenza della Giunta, nonché la subalternità della prassi alla assoluta innovazione rappresentata dall'attuale situazione successiva alla sentenza n. 1/2014. Una interdipendenza che sussiste, quindi, anche tra il dibattito politico e quello dottrinale e che, come appunto sollevato da una larga parte degli esperti auditi, non può e non dovrebbe essere accantonata o affrontata con estrema fretta o con superficialità.

La Giunta avrebbe dovuto, a norma del Regolamento della Camera, relazionare all'Assemblea entro diciotto mesi. Non è stato possibile rispettare questa disposizione in parte a causa dell'oggettiva situazione di numerosi deputati in condizioni meritevoli del vaglio di incompatibilità e ineleggibilità, e in parte a causa delle lungaggini e dei vari arroccamenti messi in atto nel corso delle stesse verifiche di incompatibilità e ineleggibilità da parte di esponenti di tutti i gruppi, ad esclusione di quelli del Movimento 5 Stelle. Per queste ragioni, la Giunta si è trovata a dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale in una fase che, in maniera logica e di assoluto buon senso, avrebbe dovuto comportare riflessioni e considerazioni ben più approfondite, esattamente come proposto nel corso della seduta del 1° aprile scorso dal Presidente D'Ambrosio.

Così non è stato e appena una settimana dopo, era il 9 aprile, il nuovo relatore, il collega Lattuca, ha liquidato nell'arco di un'ora una serie cospicua di esposti e ricorsi, ma, ancor peggio, in quell'ora ha liquidato tutte le perplessità, le riflessioni, le considerazioni nel merito e nella forma, tecniche o politiche che fossero, esposte dagli auditi e da una parte della Giunta stessa.

La decisione che la Giunta è chiamata a prendere investe, dunque, complesse questioni, puramente tecniche prima ancora che politiche, che riguardano la portata della sentenza citata e la legittimità della normativa che in questa sede essa è chiamata ad applicare.

Da questo punto di vista, la maggioranza degli esperti auditi – cinque contro due – ha avuto modo di osservare come nel procedere alla verifica dei poteri su base nazionale la Giunta non possa continuare ad applicare le norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 1/2014.

Le ragioni e le conseguenze pratiche prospettate dalla maggioranza degli esperti auditi, variando in base all'impostazione di ciascuno di essi, hanno interessato, ad esempio, la portata del concetto di « rapporti esauriti », ovvero prospettato uno specifico sistema di riattribuzione dei seggi distribuiti con il premio di maggioranza, concentrandosi tutte allo stesso modo nel sostenere che la Giunta – nel procedere all'espletamento delle sue funzioni, essendo chiamata ad applicare regole giuridiche – non può in alcun caso applicare norme che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

In particolare, nel merito del concetto di « rapporti esauriti », che si è rivelato come l'ancora di salvezza per chi, come il collega Lattuca, si ostina a considerare « normale » l'attuale contesto normativo e dottrinale, cita testualmente quanto affermato nel corso della sua audizione dal prof. De Fiore: « L'avvenuta proclamazione degli eletti non si esaurisce con il procedimento di composizione del Parlamento. Vi è ancora una tappa, costituita dal lungo e articolato procedimento di convalida, nel quale, parte integrante è, come dice l'articolo 17 del Regolamento della Camera, il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione, sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge. Ciò dimostrerebbe, quindi, che l'elezione, non solo non costituisce un fatto concluso, ma potrebbe, in qualsiasi momento, essere contestata, e, eventual-

mente, annullata. Lo svolgimento delle elezioni, e la successiva proclamazione degli eletti, non allude, pertanto, a un processo irreversibile, destinato a risolversi istantaneamente, una volta sopravvenuta la proclamazione ».

Ritiene opportuno ribadirlo: lo *status* di parlamentare che ciascun deputato ha acquisito, ancora oggi, rappresenta di per sé una acquisizione temporanea, reversibile, e, pertanto, revocabile in sede di convalida. Acquisizione che subisce il carattere di precarietà in via ancor più profonda laddove afferisce allo *status* di parlamentari eletti in forza di una disposizione della legge elettorale che è decaduta, come è quella del premio di maggioranza.

Ne consegue, quindi, che la Giunta non potrebbe concludere con esito positivo la verifica dei poteri e la convalida dei deputati eletti in forza di quello stesso premio di maggioranza dichiarato incostituzionale dalla Consulta.

Se così non fosse, ovvero se la verifica si concludesse con esito positivo, allora la Giunta starebbe violando la sentenza della Corte costituzionale contribuendo in maniera decisiva a far saltare l'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento, come appunto evidenziato da numerosi degli esperti auditi.

Questa è l'impostazione che personalmente e a nome del suo Gruppo intende sostenere, sia da un punto di vista tecnico che politico, in forza del fatto che la Giunta è chiamata a svolgere una funzione di natura giurisdizionale, per quanto *sui generis*, e dunque a svolgere un accertamento di tipo tecnico sulla base di regole e principi giuridici.

È dunque lungo questa direttrice che l'attività della Giunta avrebbe dovuto muoversi, al contrario di quanto avvenuto.

Alla luce di quanto ricostruito dagli esperti auditi e sulla scorta di quanto gli stessi hanno avallato e proposto, ritiene che sussistesse la possibilità tecnica e l'opportunità per la Giunta di rivolgersi *ex se* o per il tramite della Camera alla Corte costituzionale per definire « a monte » le questioni ancora irrisolte.

Ricorda che le vie prospettate dagli esperti erano sostanzialmente due, quella di sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale con riguardo alle disposizioni elettorali riguardanti le proclamazioni, ovvero quella di sollevare di fronte alla medesima Corte un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

A suo giudizio sarebbe stata tecnicamente più corretta la prima delle due ipotesi, ma sarebbe stato comunque essenziale arrivare ad una pronuncia sul punto da parte della Corte per risolvere la confusione creata con la sentenza in riferimento all'efficacia temporale degli effetti di quest'ultima.

Non può non ricordare, infine, che oggi la Giunta si trova nella situazione paradossale di rischiare, a fronte di un esito purtroppo facilmente prevedibile, di infliggere un colpo mortale all'assetto costituzionale e di giustizia costituzionale del Paese.

Si tratterebbe di una scelta scellerata, assunta da quella stessa maggioranza dichiarata incostituzionale dalla Consulta, poiché formatasi grazie a un premio di maggioranza illegittimo. Una scelta che giunge a seguito della bocciatura, da parte della stessa maggioranza illegittima, della proposta formulata a suo tempo dal Presidente D'Ambrosio, ossia quella istituzionalmente, oltre che logicamente, ineccepibile di aprire a norma di Regolamento un'istruttoria per chiarire i numerosi punti ancora oscuri derivanti dalla sentenza. Si tratta di punti oscuri che, ribadisce ancora una volta, ben cinque autorevoli esperti appositamente auditi hanno evidenziato.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, passa alla votazione sulle proposte formulate nella relazione.

Pone in votazione l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come ri-

portate nella tabella 2 allegata alla relazione, e – non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge – la proposta all'Assemblea di convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le Circoscrizioni sul territorio nazionale, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole Circoscrizioni, ovvero proclamati successivamente nel corso della legislatura.

La Giunta approva a maggioranza.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, avendo la Giunta accolto la proposta di convalida testé formulata, ne sarà data immediata comunicazione al Presidente della Camera ai fini della proposta per l'Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

TABELLE ALLEGATE ALLA RELAZIONE DI VERIFICA SU BASE NAZIONALE

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI UGE
(Iscritti, votanti, voti validi, schede bianche, schede e voti nulli)

Circoscrizioni	Numero sezioni elettorali	Iscritti a votare	Votanti	In % rispetto agli iscritti	Voti validi (compresi i voti contestati e assegnati dall'UCC)	In % rispetto ai votanti	Schede bianche	In % rispetto ai votanti	Schede e voti nulli (compresi i voti contestati non assegnati)	In % rispetto ai votanti
1 - PIEMONTE 1	2.323	1.779.880	1.389.232	78,05	1.348.678	97,08	8.070	0,58	32.484	2,34
2 - PIEMONTE 2	2.509	1.673.654	1.267.956	75,76	1.216.664	95,95	11.913	0,94	39.379	3,11
3 - LOMBARDIA 1	3.618	3.012.720	2.376.820	78,89	2.308.353	97,12	21.924	0,92	46.543	1,96
4 - LOMBARDIA 2	4.009	3.291.004	2.619.092	79,58	2.521.236	96,26	31.248	1,19	66.608	2,54
5 - LOMBARDIA 3	1.606	1.184.354	938.051	79,20	901.839	96,14	12.045	1,28	24.167	2,58
6 - TRENINO-ALTO ADIGE	1.015	779.671	629.736	80,77	606.331	96,28	8.413	1,34	14.992	2,38
7 - VENETO 1	2.845	2.234.949	1.843.151	82,47	1.787.044	96,96	14.654	0,80	41.453	2,25
8 - VENETO 2	1.883	1.493.484	1.194.006	79,95	1.157.685	96,96	8.107	0,68	28.214	2,36
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.374	969.116	744.191	76,79	720.713	96,85	4.536	0,61	18.942	2,55
10 - LIGURIA	1.798	1.281.478	957.385	74,71	934.414	97,60	5.681	0,59	17.290	1,81
11 - EMILIA-ROMAGNA	4.511	3.354.805	2.740.477	81,69	2.671.822	97,49	20.879	0,76	47.776	1,74
12 - TOSCANA	3.971	2.898.600	2.284.769	78,82	2.219.236	97,13	17.659	0,77	47.874	2,10
13 - UMBRIA	1.029	687.750	543.881	79,08	526.433	96,79	4.775	0,88	12.673	2,33
14 - MARCHE	1.588	1.203.172	956.260	79,48	927.912	97,04	10.098	1,06	18.250	1,91
15 - LAZIO 1	3.760	3.276.910	2.490.534	76,00	2.421.117	97,21	22.270	0,89	47.147	1,89
16 - LAZIO 2	1.507	1.234.856	949.913	76,93	895.728	94,30	20.743	2,18	33.442	3,52
17 - ABRUZZO	1.644	1.074.245	810.598	75,46	778.433	96,03	10.657	1,31	21.508	2,65
18 - MOLISE	393	263.331	204.713	77,74	188.087	91,88	9.133	4,46	7.493	3,66
19 - CAMPANIA 1	2.889	2.422.747	1.565.422	64,61	1.509.733	96,44	15.590	1,00	40.099	2,66
20 - CAMPANIA 2	2.932	2.182.896	1.553.429	71,16	1.475.682	95,00	29.858	1,92	47.889	3,08
21 - PUGLIA	4.011	3.307.189	2.306.690	69,75	2.206.570	95,66	31.490	1,37	68.630	2,98
22 - BASILICATA	681	476.567	330.814	69,42	310.137	93,75	6.609	2,00	14.068	4,25
23 - CALABRIA	2.411	1.588.172	997.916	62,83	937.973	93,99	21.047	2,11	38.896	3,90
24 - SICILIA 1	2.441	1.956.602	1.227.572	62,74	1.172.166	95,49	16.916	1,38	38.490	3,14
25 - SICILIA 2	2.868	2.126.881	1.405.332	66,07	1.339.662	95,33	21.250	1,51	44.420	3,16
26 - SARDEGNA	1.831	1.395.966	950.641	68,10	925.789	97,39	7.419	0,78	17.433	1,83
TOTALI NAZIONALI	61.447	47.150.999	35.278.581	74,82	34.009.437	96,40	392.984	1,11	876.160	2,48

TABELLA 1

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	Coalizione Bersani				Coalizione Berlusconi				Coalizione Monti										
		Partito Democratico	Sinistra Ecologia Libertà	Centro Democratico	SVP	Il Popolo della Libertà	Fratelli d'Italia	LegaNord	La Destra	Grande Sud - MPA	MIR Modem Rivoluzionari	Partito Pensionati	Intesa Popolare	Liberi per un'Italia Equa	Movimento 5 Stelle Bepignelli O.IT	SCELTA CIVICA CON I MONTI PER L'ITALIA				
01 - PIEMONTE 1	1.348.678	412.111	358.762	49.562	3.787	0	326.705	237.410	43.966	26.839	4.916	0	1.234	12.340	0	393.080	158.961	139.758		
02 - PIEMONTE 2	1.216.664	314.517	285.095	26.630	2.792	0	394.538	269.174	78.400	39.091	5.485	0	2.388	0	0	313.573	151.048	130.870		
03 - LOMBARDIA 1	2.308.353	711.578	638.380	68.857	4.341	0	723.454	477.093	200.204	34.522	7.223	0	2.750	0	1.662	472.171	285.146	256.645		
04 - LOMBARDIA 2	2.521.236	632.950	580.837	47.076	5.037	0	1.011.267	518.705	442.668	37.340	9.190	0	3.363	0	0	462.196	313.168	274.783		
05 - LOMBARDIA 3	901.839	269.973	248.016	19.056	2.901	0	312.720	196.392	98.120	17.493	0	715	0	0	0	191.195	93.097	78.271		
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	608.331	271.085	101.228	23.061	0	146.798	96.236	66.128	25.350	0	3.130	0	1.628	0	0	88.622	84.352	79.549		
07 - VENETO 1	1.787.044	397.113	363.768	29.957	3.388	0	592.659	344.649	194.039	29.948	6.371	0	3.176	14.476	0	458.087	213.047	178.629		
08 - VENETO 2	1.157.685	289.867	264.624	23.093	2.150	0	342.752	205.050	116.149	14.438	3.712	0	3.403	0	0	317.776	136.321	118.302		
09 - FRILLI-VENEZIA GIULIA	720.713	198.223	178.001	17.981	2.341	0	201.647	134.248	48.396	12.740	4.820	357	1.086	0	0	196.037	93.015	77.557		
10 - LIGURIA	934.414	290.505	258.766	29.386	2.353	0	215.187	174.568	21.862	13.411	5.346	0	0	0	0	300.080	92.586	78.409		
11 - EMILIA-ROMAGNA	2.671.822	1.073.227	989.837	77.321	6.069	0	567.082	434.574	69.097	35.994	8.660	1.173	6.284	0	1.300	658.593	248.574	211.911		
12 - TOSCANA	2.219.236	822.491	831.572	84.044	6.875	0	459.606	388.060	16.221	40.156	12.689	0	2.480	0	0	532.830	187.313	153.682		
13 - UMBRIA	526.433	187.212	189.046	16.963	1.503	0	127.773	102.558	3.080	14.565	5.357	274	1.145	0	774	143.174	50.604	41.410		
14 - MARCHE	927.912	286.280	256.968	27.742	3.570	0	196.893	162.478	6.406	19.992	6.542	0	1.475	0	0	298.144	98.988	78.231		
15 - LAZIO 1	2.421.117	764.693	656.669	101.038	6.986	0	613.954	488.942	2.975	62.782	42.671	1.535	3.215	0	1.834	689.618	215.441	170.932		
16 - LAZIO 2	895.728	225.422	196.146	26.762	2.514	0	312.031	258.586	2.264	28.892	18.998	0	2.102	0	1.189	241.173	76.541	53.723		
17 - ABRUZZO	778.433	204.284	175.967	23.825	4.492	0	229.882	185.537	1.407	27.877	8.212	2.701	0	0	4.348	232.549	69.152	49.797		
18 - MOLISE	168.087	54.291	42.599	10.428	1.284	0	53.469	39.588	343	11.168	1.882	0	0	0	488	52.059	20.110	15.968		
19 - CAMPANIA 1	1.505.733	391.888	329.794	52.076	10.018	0	538.452	449.811	3.186	32.228	8.908	22.344	7.296	3.239	3.239	349.919	151.236	98.260		
20 - CAMPANIA 2	1.475.682	384.456	323.574	47.267	13.615	0	524.772	415.315	5.636	57.150	8.968	18.827	8.441	6.699	3.736	311.883	186.410	101.977		
21 - PUGLIA	2.206.570	584.167	407.899	144.415	11.853	0	727.404	638.531	1.390	34.316	13.792	18.944	9.361	8.878	2.192	563.356	231.760	172.487		
22 - BASILICATA	310.137	106.007	79.697	18.301	8.009	0	76.404	59.171	382	7.397	3.329	3.137	1.515	0	1.473	75.260	34.926	24.438		
23 - CALABRIA	937.973	265.646	209.765	39.318	16.563	0	283.274	223.410	2.203	12.719	8.321	28.209	5.433	0	2.979	232.987	98.342	51.769		
24 - SICILIA 1	1.172.166	249.364	218.665	24.148	6.550	0	360.178	306.844	2.001	15.303	6.548	21.473	8.009	0	0	404.944	99.006	60.671		
25 - SICILIA 2	1.339.662	286.751	249.059	27.164	12.528	0	426.420	359.453	2.742	23.811	10.970	24.857	4.587	0	0	438.613	116.117	68.754		
26 - SARDEGNA	925.789	272.906	233.278	34.122	5.506	0	219.307	188.901	1.330	16.235	3.460	3.753	1.507	0	0	275.241	87.081	55.891		
Totale nazionali	34.009.437	10.051.007	8.648.010	1.089.194	167.005	146.798	9.924.066	7.335.176	1.389.818	666.227	219.500	148.299	81.878	54.428	25.501	3.239	8.693.760	3.592.370	2.824.674	
In percentuale		29.554	25.428	3.203	0.491	0.432	29.180	21.568	4.087	1.959	0.645	0.436	0.241	0.160	0.075	25.563	10.563	8.306		
Differenza algebrica UGE-UEN	3.682	1.614	1.976	-37	-323	-2	466	3.042	-716	-538	-85	51	-679	10	-619	0	2.354	829	832	
Soglie percentuali																				
2%	680.189																			
4%	1.360.377																			
10%	3.400.944																			
20% nella Circ. TAA	121.266																			

TABELLA 2

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	UNIONE DI CENTRO	FUTURO E LIBERTÀ	INVOLUCRO NE CIVILE	FARE PER FERMARE IL DECLINO	PARTITO COMUNISTI DEI LAVORATORI	FORZA NUOVA	LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTÀ	DIE FREIHEITLICHEN	CASAPOUN D'ITALIA	FIAMMA TRICOLORRE	IO AMO L'ITALIA	INDIPENDE NZA VENETA	LIBERALI PER L'ITALIA - PLI	PARTITO SARDO D'AZIONE	LIGA VENETA REPUBBLICA	VOTO DI PROTESTA	VENETO STATO	RIFORMISTI ITALIANI
01 - PIEMONTE 1	1.348.678	13.976	5.227	34.038	15.539	0	3.379	0	0	2.559	2.306	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - PIEMONTE 2	1.216.664	16.763	3.413	19.576	17.234	0	4.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - LOMBARDIA 1	2.308.353	20.458	6.043	40.693	48.329	8.878	8.058	0	0	0	0	4.201	0	0	0	0	0	0	1.282
04 - LOMBARDIA 2	2.521.236	31.985	6.420	34.222	49.761	0	0	0	0	0	11.134	5.918	0	0	0	0	0	0	0
05 - LOMBARDIA 3	901.839	11.782	3.044	14.665	15.125	0	5.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	606.331	4.803	0	8.755	6.308	0	0	0	48.317	2.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - VENETO 1	1.787.044	29.683	4.735	23.163	42.245	0	7.787	0	0	3.182	0	6.030	17.243	0	15.838	0	6.833	953	0
08 - VENETO 2	1.157.665	14.946	3.073	16.434	24.836	4.649	4.478	0	0	0	0	0	16.031	0	0	0	4.541	0	0
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	720.713	11.638	3.820	15.152	12.494	0	4.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - LIGURIA	934.414	10.558	3.619	19.509	10.501	6.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - EMILIA-ROMAGNA	2.671.822	29.485	7.178	51.625	35.685	14.162	7.099	6.260	0	2.818	4.221	6.900	0	0	0	0	0	0	0
12 - TOSCANA	2.219.236	25.686	7.945	59.802	21.238	15.030	6.886	5.830	0	4.463	0	3.727	0	0	0	0	0	0	0
13 - UMBRIA	526.433	6.805	2.389	13.332	4.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - MARCHE	927.972	16.748	4.019	20.347	9.750	6.041	3.917	0	0	2.130	0	3.412	0	0	0	0	0	0	0
15 - LAZIO 1	2.421.117	31.384	13.125	65.613	20.385	7.988	8.286	8.316	0	12.035	5.738	0	0	4.919	0	0	0	0	0
16 - LAZIO 2	895.728	18.380	4.438	19.451	4.460	3.938	2.788	0	0	4.317	3.606	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - ABRUZZO	778.433	13.654	5.701	25.770	4.455	4.023	2.959	2.778	0	2.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - MOLISE	188.087	3.278	864	6.396	1.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - CAMPANIA 1	1.509.733	38.118	14.858	44.765	3.855	0	1.785	6.920	0	2.822	3.567	2.276	0	4.884	0	0	6.052	0	0
20 - CAMPANIA 2	1.475.662	69.750	14.683	32.371	5.924	0	3.993	5.463	0	2.415	0	3.614	0	5.941	0	0	6.675	0	0
21 - PUGLIA	2.206.570	45.468	13.805	53.836	8.107	5.743	5.069	8.914	0	3.951	4.970	2.747	0	0	0	0	0	0	0
22 - BASILICATA	310.137	8.096	2.392	7.387	1.845	1.720	0	1.308	0	0	1.201	1.087	0	0	0	0	0	1.365	0
23 - CALABRIA	937.973	38.404	8.169	27.300	3.166	4.762	2.407	4.610	0	1.869	4.332	2.706	0	1.962	0	0	0	0	4.610
24 - SICILIA 1	1.172.166	31.608	6.727	43.145	3.697	0	2.013	6.107	0	0	0	0	0	3.712	0	0	0	0	0
25 - SICILIA 2	1.339.662	39.257	8.106	42.251	4.941	3.487	3.222	5.930	0	0	2.880	0	0	3.842	0	0	0	0	0
26 - SARDEGNA	925.789	25.696	5.494	25.895	3.759	3.170	1.661	2.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale nazionali	34.009.437	608.409	159.287	765.495	379.739	89.637	89.650	64.539	48.317	47.817	43.955	42.618	33.274	27.971	18.592	15.838	12.727	11.374	8.210
In percentuale		1,789	0,468	2,251	1,117	0,264	0,264	0,190	0,142	0,141	0,129	0,125	0,098	0,082	0,055	0,047	0,037	0,033	0,024
Differenza algebrica UGE-UCN	3.662	88	-91	306	-305	-6	-397	-483	0	-94	-453	15	57	7	0	0	-16	-24	-38
Seglie percentuali																			
2%																			
4%																			
10%																			
20% nella Circ. TAA																			

TABELLA 2

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA	PRI	MISERIS	PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA	PIRATI	MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID	RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA	POPOLARI UNITI	PROGETTO NAZIONALE	MOVIMENTO O.P.P.A.	UNIONE POPOLARE	TUTTI INSIEME PER L'ITALIA	STAMINALI DITALIA	DEMOCRAZIA A ATEA
01 - PIEMONTE 1	1.348.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - PIEMONTE 2	1.216.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.526	0	0	0	0
03 - LOMBARDIA 1	2.308.353	0	0	0	4.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - LOMBARDIA 2	2.521.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - LOMBARDIA 3	901.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	606.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - VENETO 1	1.787.044	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864	0	0	0	0	0
08 - VENETO 2	1.157.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - FRILLI-VENEZIA GIULIA	720.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - LIGURIA	934.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - EMILIA-ROMAGNA	2.671.822	0	5.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - TOSCANA	2.219.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - UMBRIA	526.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - MARCHE	927.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - LAZIO 1	2.421.117	0	0	0	0	0	2.064	0	0	0	0	1.484	0	583	0
16 - LAZIO 2	895.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - ABRUZZO	778.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - MOLISE	188.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - CAMPANIA 1	1.509.733	0	0	0	0	0	0	1.312	0	0	0	0	0	0	0
20 - CAMPANIA 2	1.475.682	0	0	0	0	0	0	1.765	0	0	0	0	0	0	0
21 - PUGLIA	2.206.570	0	0	0	5.179	0	0	0	2.992	0	0	0	0	0	0
22 - BASILICATA	310.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - CALABRIA	937.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - SICILIA 1	1.172.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - SICILIA 2	1.339.662	0	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - SARDEGNA	925.789	7.470	0	5.894	0	0	1.878	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale nazionali	34.009.437	7.470	6.908	5.894	5.179	4.563	3.942	3.077	2.992	2.864	1.526	1.484	1.465	583	536
In percentuale	0,022	0,017	0,015	0,013	0,012	0,008	0,004	0,009	0,009	0,008	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002
Differenza algebrica UGE-UCN	3.682	-1	-4	-3	-17	-14	-15	-14	0	-6	0	9	-20	-3	-62

Soglie percentuali	
2%	680.189
4%	1.360.377
10%	3.400.944
20% nella Circ. TAA	121.266

TABELLA 2

Coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Coalizione Bersani		Coalizione Berlusconi		Coalizione Monti		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT		
10.051.007 in % 29,1554		9.924.066 in % 29,180		3.592.370 in % 10,563		8.693.760 in % 25,563		
PARTITO DEMOCRATICO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	CENTRO DEMOCRATICO (ripescata)	SVP	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA (ripescata)	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO (ripescata)
8.648.010	1.089.194	167.005	146.798	7.335.176	1.389.818	666.227	2.824.674	608.409
25.428	3.203	0.491	24.211 (Circ. TAA)	21.568	4.087	1.959	8.306	1.789
Cifra elettorale nazionale								

Cifra elettorale nazionale	34.009.437
-------------------------------	-------------------

Cifra elettorale nella Circ. TAA	606.331
-------------------------------------	----------------

Soglie percentuali	
2%	680.189
4%	1.360.377
10%	3.400.944
20% nella Circ. TAA	121.266

TABELLA 2 bis

Riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e singole liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse

	In complesso	Coalizione Bersani	Coalizione Berlusconi	Coalizione Monti	M5S
Cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto	32.261.203	10.051.007	9.924.066	3.592.370	8.693.760
Seggi da assegnare	617				
Quoziente elettorale nazionale UGE	52.287				
Seggi assegnati con quozienti interi	615	192	189	68	166
Seggi da assegnare con i resti	2				
Resti		11.903	41.823	36.854	14.118
Seggi assegnati con i resti	2	-	1	1	-
Seggi totali	617	192	190	69	166
Seggi per premio di maggioranza e di minoranza		340		277	

Quoziente elettorale nazionale UGE	52.287
Quoziente elettorale nazionale UCN	52.278
Differenza UGE - UCN	+9

TABELLA 3

Riparto dei seggi assegnati alla coalizione di maggioranza tra le liste della coalizione ammesse al riparto dei seggi

	Coalizione Bersani	PARTITO DEMOCRATICO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	CENTRO DEMOCRATICO	SVP
Somma delle cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione ammesse al riparto	10.051.007	8.648.010	1.089.194	167.005	146.798
Seggi spettanti	340				
Quoziente elettorale nazionale di maggioranza	29.561				
Seggi assegnati con quozienti interi	337	292	36	5	4
Seggi da assegnare con i resti	3				
Resti		16.198	24.998	19.200	28.554
Seggi assegnati con i resti	3	-	1	1	1
Totale seggi	340	292	37	6	5

Quoziente elettorale nazionale di maggioranza UCN	29.557
---	--------

TABELLA 4

Riparto dei seggi spettanti alle altre coalizioni e alle singole liste ammesse al riparto dei seggi

	In complesso	Coalizione Berlusconi	Coalizione Monti	M5S
Cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto ad esclusione della lista/coalizione di maggioranza	22.210.196	9.924.066	3.592.370	8.693.760
Seggi da assegnare alle coalizioni/liste di minoranza	277			
Quoziente elettorale nazionale di minoranza	80.181			
Seggi assegnati con quozienti interi	275	123	44	108
Seggi da assegnare con i resti	2			
Resti				
		61.803	64.406	34.212
Seggi assegnati con i resti	2	1	1	-
Seggi totali	277	124	45	108

Quoziente elettorale nazionale di minoranza UCN	80.168
---	--------

TABELLA 5

Coalizione Berlusconi
Riparto dei seggi assegnati alla coalizione tra le liste ammesse al riparto dei seggi

	Coalizione Berlusconi			
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA	
Somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto	9.391.221	1.389.818	666.227	
Seggi spettanti	124			
Quoziente per la distribuzione dei seggi fra le liste della coalizione	75.735			
Seggi assegnati con quozienti interi	122	18	8	
Seggi da assegnare con i resti	2			
Resti	64.616	26.588	60.347	
Seggi assegnati con i resti	2	-	1	
Totale seggi	124	18	9	

TABELLA 6

Coalizione Monti
Riparto dei seggi assegnati alla coalizione tra le liste della coalizione ammesse al riparto dei seggi

	Coalizione Monti	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO
Somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto	3.433.083	2.824.674	608.409
Seggi spettanti	45		
Quoziente per la distribuzione dei seggi fra le liste della coalizione	76.290		
Seggi assegnati con quozienti interi	44	37	7
Seggi da assegnare con i resti	1		
Resti		1.944	74.379
Seggi assegnati con i resti	1	-	1
Totale seggi	45	37	8

TABELLA 7

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	Totale seggi spettanti alla Circoscrizione	Totale dei seggi assegnati a quoziente intero	Seggi da attribuire con le parti decimali dei quozienti	Coalizione Bersani			Coalizione Bertusconi			Coalizione Monti			M5S		
				Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi
01 - PIEMONTE 1	23	20	3	0,8770	1	13	0,7636	1	4	0,8312	1	2	0,5282	-	4
02 - PIEMONTE 2	22	20	2	0,9610	1	11	0,0693	-	5	0,9407	1	2	0,0290	-	4
03 - LOMBARDIA 1	40	38	2	0,6346	1	23	0,4842	-	8	0,3440	-	3	0,5373	1	6
04 - LOMBARDIA 2	45	43	2	0,0477	-	22	0,9869	1	13	0,0220	-	4	0,9433	1	6
05 - LOMBARDIA 3	16	14	2	0,8140	1	9	0,7641	1	4	0,1206	-	1	0,3013	-	2
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	11	9	2	0,0520	-	8	0,0539	-	1	0,9237	1	1	0,9705	1	1
07 - VENETO 1	31	29	2	0,2640	-	14	0,8484	1	8	0,8213	1	3	0,0663	-	6
08 - VENETO 2	20	18	2	0,9329	1	10	0,3302	-	4	0,7222	1	2	0,0147	-	4
09 - FRUII-VENEZIA GIULIA	13	11	2	0,7968	1	7	0,5491	1	3	0,1759	-	1	0,4782	-	2
10 - LIGURIA	16	15	1	0,0323	-	9	0,4667	1	3	0,0613	-	1	0,4388	-	3
11 - EMILIA-ROMAGNA	45	42	3	0,9401	1	30	0,7296	1	6	0,5666	-	2	0,7737	1	7
12 - TOSCANA	38	35	3	0,8241	1	26	0,7435	1	5	0,9332	1	2	0,4992	1	5
13 - UMBRIA	9	7	2	0,5105	-	5	0,3866	-	1	0,5492	1	1	0,5537	1	2
14 - MARCHE	16	15	1	0,0924	-	9	0,2895	-	2	0,1512	-	1	0,4669	1	4
15 - LAZIO 1	42	41	1	0,2444	-	24	0,1764	-	7	0,5183	1	3	0,0609	-	8
16 - LAZIO 2	16	14	2	0,8820	1	8	0,0224	-	4	0,9867	1	1	0,1090	-	3
17 - ABRUZZO	14	11	3	0,1452	-	7	0,9644	1	3	0,8917	1	1	0,9987	1	3
18 - MOLISE	3	1	2	0,6188	1	1	0,5878	1	1	0,2211	-	0	0,5723	-	0
19 - CAMPANIA 1	32	31	1	0,1777	-	16	0,1950	-	8	0,3017	-	2	0,3256	1	6
20 - CAMPANIA 2	28	27	1	0,1337	-	14	0,1126	-	7	0,5265	1	3	0,2272	-	4
21 - PUGLIA	42	40	2	0,4188	-	21	0,8329	1	10	0,1329	-	3	0,6153	1	8
22 - BASILICATA	6	3	3	0,6387	1	4	0,9669	1	1	0,4420	-	0	0,9524	1	1
23 - CALABRIA	20	18	2	0,7934	1	11	0,2434	-	4	0,4731	-	1	0,4901	1	4
24 - SICILIA 1	25	22	3	0,9765	1	11	0,8451	1	6	0,6067	1	2	0,5716	-	6
25 - SICILIA 2	27	24	3	0,9854	1	12	0,5255	-	6	0,7769	1	2	0,7121	1	7
26 - SARDEGNA	17	15	2	0,5198	-	9	0,8204	1	3	0,1199	-	1	0,5398	1	4
Totale Italia	617	563	54		14	335		14	127		13	45		13	110
Seggi da assegnare						340			124			45			108
Seggi eccedenti o mancanti						-5			3			0			2

TABELLA 9

Compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie e deficitarie

Coalizione Bersani -5			Coalizione Bertusconi 3			Nessuno scambio 0			Lista eccedentaria 2		
Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec
25 - SICILIA 2	0.9854	1	04 - LOMBARDIA 2	0.9889	1	16 - LAZIO 2	0.9867	1	17 - ABRUZZO	0.9987	1
24 - SICILIA 1	0.9765	1	22 - BASILICATA	0.9669	1	02 - PIEMONTE 2	0.9407	1	06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0.9705	1
02 - PIEMONTE 2	0.9510	1	17 - ABRUZZO	0.9644	1	12 - TOSCANA	0.9332	1	22 - BASILICATA	0.9524	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0.9401	1	07 - VENETO 1	0.8484	1	06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0.9237	1	04 - LOMBARDIA 2	0.9433	1
08 - VENETO 2	0.9329	1	24 - SICILIA 1	0.8451	1	17 - ABRUZZO	0.8917	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0.7737	1
16 - LAZIO 2	0.8820	1	21 - PUGLIA	0.8329	1	01 - PIEMONTE 1	0.8312	1	25 - SICILIA 2	0.7121	1
01 - PIEMONTE 1	0.8770	1	26 - SARDEGNA	0.8204	1	07 - VENETO 1	0.8213	1	21 - PUGLIA	0.6153	1
12 - TOSCANA	0.8241	1	05 - LOMBARDIA 3	0.7641	1	26 - SICILIA 2	0.7769	1	13 - UMBRIA	0.5537	1
05 - LOMBARDIA 3	0.8140	1	01 - PIEMONTE 1	0.7636	1	08 - VENETO 2	0.7222	1	26 - SARDEGNA	0.5398	1
09 - FRULLI-VENEZIA GIULIA	0.7968	1	12 - TOSCANA	0.7435	1	24 - SICILIA 1	0.6067	1	03 - LOMBARDIA 1	0.5373	1
23 - CALABRIA	0.7934	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0.7296	1	13 - UMBRIA	0.5492	1	23 - CALABRIA	0.4901	1
22 - BASILICATA	0.6387	1	18 - MOLISE	0.5878	1	20 - CAMPANIA 2	0.5265	1	14 - MARCHE	0.4689	1
03 - LOMBARDIA 1	0.6346	1	09 - FRULLI-VENEZIA GIULIA	0.5491	1	19 - LAZIO 1	0.5183	1	19 - CAMPANIA 1	0.3256	1
18 - MOLISE	0.6188	1	10 - LIGURIA	0.4667	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0.5566	0	18 - MOLISE	0.5723	0
26 - SARDEGNA	0.5198	0	25 - SICILIA 2	0.5255	0	23 - CALABRIA	0.4731	0	24 - SICILIA 1	0.5716	0
13 - UMBRIA	0.5105	0	03 - LOMBARDIA 1	0.4842	0	22 - BASILICATA	0.4420	0	01 - PIEMONTE 1	0.5282	0
21 - PUGLIA	0.4188	0	13 - UMBRIA	0.3866	0	03 - LOMBARDIA 1	0.3440	0	12 - TOSCANA	0.4992	0
07 - VENETO 1	0.2640	0	08 - VENETO 2	0.3302	0	19 - CAMPANIA 1	0.3017	0	09 - FRULLI-VENEZIA GIULIA	0.4782	0
15 - LAZIO 1	0.2444	0	14 - MARCHE	0.2895	0	18 - MOLISE	0.2211	0	10 - LIGURIA	0.4398	0
19 - CAMPANIA 1	0.1777	0	23 - CALABRIA	0.2434	0	09 - FRULLI-VENEZIA GIULIA	0.1759	0	05 - LOMBARDIA 3	0.3013	0
17 - ABRUZZO	0.1452	0	19 - CAMPANIA 1	0.1950	0	14 - MARCHE	0.1512	0	20 - CAMPANIA 2	0.2272	0
20 - CAMPANIA 2	0.1337	0	15 - LAZIO 1	0.1764	0	21 - PUGLIA	0.1329	0	16 - LAZIO 2	0.1090	0
14 - MARCHE	0.0924	0	20 - CAMPANIA 2	0.1126	0	06 - LOMBARDIA 3	0.1206	0	07 - VENETO 1	0.0663	0
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0.0520	0	02 - PIEMONTE 2	0.0693	0	26 - SARDEGNA	0.1199	0	15 - LAZIO 1	0.0609	0
04 - LOMBARDIA 2	0.0477	0	06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0.0539	0	10 - LIGURIA	0.0613	0	02 - PIEMONTE 2	0.0290	0
10 - LIGURIA	0.0323	0	16 - LAZIO 2	0.0224	0	04 - LOMBARDIA 2	0.0220	0	08 - VENETO 2	0.0147	0

TABELLA 10

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (dopo compensazione dei seggi)

Circoscrizioni	Totale seggi spettanti alla Circostrizione	Totale dei seggi assegnati a quoziente intero	Seggi da attribuire con le parti decimali dei quozienti	Coalizione Bersani			Coalizione Bertusconi			Coalizione Monti			M5S		
				Parti decimali	Seggi parte dec.	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec.	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec.	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec.	Totale seggi
01 - PIEMONTE 1	23	20	3	0,8770	1	13	0,7636	1	4	0,8512	1	2	0,5282	-	4
02 - PIEMONTE 2	22	20	2	0,9610	1	11	0,0693	-	5	0,9407	1	2	0,0290	-	4
03 - LOMBARDIA 1	40	38	2	0,6346	1	23	0,4842	-	8	0,3440	-	3	0,5573	1	6
04 - LOMBARDIA 2	45	43	2	0,0477	-	22	0,9869	1	13	0,0220	-	4	0,9433	1	6
05 - LOMBARDIA 3	16	14	2	0,8140	1	9	0,7641	1	4	0,1206	-	1	0,3013	-	2
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	11	9	2	0,0520	-	8	0,0539	-	1	0,9237	1	1	0,9705	1	1
07 - VENETO 1	31	29	2	0,2640	-	14	0,8484	1	8	0,8213	1	3	0,0663	-	6
08 - VENETO 2	20	18	2	0,9329	1	10	0,3302	-	4	0,7222	1	2	0,0147	-	4
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	13	11	2	0,7968	1	7	0,5491	-	2	0,1759	-	1	0,4782	-	2
10 - LIGURIA	16	15	1	0,0323	1	10	0,4667	-	2	0,0613	-	1	0,4398	-	3
11 - EMILIA-ROMAGNA	45	42	3	0,9401	1	30	0,7296	1	6	0,5566	-	2	0,7737	1	7
12 - TOSCANA	38	35	3	0,8241	1	26	0,7435	1	5	0,9332	1	2	0,4992	-	5
13 - UMBRIA	9	7	2	0,5105	1	6	0,3666	-	1	0,5492	1	1	0,5537	1	2
14 - MARCHE	16	15	1	0,0924	1	10	0,2895	-	2	0,1512	-	1	0,4669	-	3
15 - LAZIO 1	42	41	1	0,2444	-	24	0,1764	-	7	0,5183	1	3	0,0609	-	8
16 - LAZIO 2	16	14	2	0,8620	1	8	0,0224	-	4	0,9867	1	1	0,1090	-	3
17 - ABRUZZO	14	11	3	0,1452	-	7	0,9644	1	3	0,8917	1	1	0,9987	1	3
18 - MOLISE	3	1	2	0,6188	1	2	0,5878	-	0	0,2211	-	0	0,5723	-	0
19 - CAMPANIA 1	32	31	1	0,1777	1	17	0,1950	-	8	0,3017	-	2	0,3256	-	5
20 - CAMPANIA 2	28	27	1	0,1337	-	14	0,1126	-	7	0,5265	1	3	0,2272	-	4
21 - PUGLIA	42	40	2	0,4188	-	21	0,8329	1	10	0,1329	-	3	0,6153	1	8
22 - BASILICATA	6	3	3	0,6387	1	4	0,9669	1	1	0,4420	-	0	0,9524	1	1
23 - CALABRIA	20	18	2	0,7934	1	11	0,2434	-	4	0,4731	-	1	0,4901	1	4
24 - SICILIA 1	25	22	3	0,9765	1	11	0,8451	1	6	0,6067	1	2	0,5716	-	6
25 - SICILIA 2	27	24	3	0,8854	1	12	0,5255	-	6	0,7769	1	2	0,7121	1	7
26 - SARDEGNA	17	15	2	0,5198	1	10	0,8204	1	3	0,1199	-	1	0,5398	1	4
Totale Italia	617	563	54		19	340		11	124		13	45		11	108
Seggi da assegnare						340			124			45			108
Seggi eccedenti o mancanti						0			0			0			0

TABELLA 11

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti circoscrizionali della coalizione)

Circoscrizioni	Coalizione Bersani				SVP	Totale voti validi nella circoscrizione	Totale seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione	Quoziente circoscrizionale della coalizione
	PARTITO DEMOCRATI CO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CO	CENTRO DEMOCRATI CO					
01 - PIEMONTE 1	358.762	49.562	3.787			412.111	13	31.700
02 - PIEMONTE 2	285.095	26.630	2.792			314.517	11	28.592
03 - LOMBARDIA 1	638.380	68.857	4.341			711.578	23	30.938
04 - LOMBARDIA 2	580.837	47.076	5.037			632.950	22	28.770
05 - LOMBARDIA 3	248.016	19.056	2.901			269.973	9	29.997
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	101.226	23.061			146.798	271.085	8	33.885
07 - VENETO 1	363.768	29.957	3.388			397.113	14	28.365
08 - VENETO 2	264.624	23.093	2.150			289.867	10	28.986
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	178.001	17.881	2.341			198.223	7	28.317
10 - LIGURIA	258.766	29.386	2.353			290.505	10	29.050
11 - EMILIA-ROMAGNA	989.837	77.321	6.059			1.073.227	30	35.774
12 - TOSCANA	831.572	84.044	6.875			922.491	26	35.480
13 - UMBRIA	169.046	16.663	1.503			187.212	6	31.202
14 - MARCHE	256.968	27.742	3.570			288.280	10	28.828
15 - LAZIO 1	656.669	101.038	6.986			764.693	24	31.862
16 - LAZIO 2	196.146	26.762	2.514			225.422	8	28.177
17 - ABRUZZO	175.967	23.825	4.492			204.284	7	29.183
18 - MOLISE	42.599	10.428	1.264			54.291	2	27.145
19 - CAMPANIA 1	329.794	52.076	10.018			391.888	17	23.052
20 - CAMPANIA 2	323.574	47.267	13.615			384.456	14	27.461
21 - PUGLIA	407.899	144.415	31.853			584.167	21	27.817
22 - BASILICATA	79.697	18.301	8.009			106.007	4	26.501
23 - CALABRIA	209.765	39.318	16.563			265.646	11	24.149
24 - SICILIA 1	218.665	24.149	6.550			249.364	11	22.669
25 - SICILIA 2	249.059	27.164	12.528			288.751	12	24.062
26 - SARDEGNA	233.278	34.122	5.506			272.906	10	27.290
Totale nazionale	8.648.010	1.089.194	167.005		146.798	10.051.007	340	

TABELLA 12

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti da attribuire a ciascuna lista)

Coalizione Bersani				
Circoscrizioni	Quozienti da attribuire a ciascuna lista			
	PARTITO DEMOCRATICO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	CENTRO DEMOCRATICO	SVP
01 - PIEMONTE 1	11,3174	1,5635	0,1195	
02 - PIEMONTE 2	9,9711	0,9314	0,0976	
03 - LOMBARDIA 1	20,6342	2,2256	0,1403	
04 - LOMBARDIA 2	20,1890	1,6363	0,1751	
05 - LOMBARDIA 3	8,2680	0,6353	0,0967	
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	2,9873	0,6806		4,3322
07 - VENETO 1	12,8245	1,0561	0,1194	
08 - VENETO 2	9,1294	0,7967	0,0742	
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	6,2860	0,6315	0,0827	
10 - LIGURIA	8,9076	1,0116	0,0810	
11 - EMILIA-ROMAGNA	27,6692	2,1614	0,1696	
12 - TOSCANA	23,4378	2,3688	0,1938	
13 - UMBRIA	5,4178	0,5340	0,0482	
14 - MARCHE	8,9138	0,9623	0,1238	
15 - LAZIO 1	20,6098	3,1711	0,2193	
16 - LAZIO 2	6,9612	0,9498	0,0892	
17 - ABRUZZO	6,0298	0,8164	0,1539	
18 - MOLISE	1,5693	0,3842	0,0466	
19 - CAMPANIA 1	14,3065	2,2591	0,4346	
20 - CAMPANIA 2	11,7830	1,7212	0,4958	
21 - PUGLIA	14,6637	5,1916	1,1451	
22 - BASILICATA	3,0073	0,6906	0,3022	
23 - CALABRIA	8,6863	1,6281	0,6859	
24 - SICILIA 1	9,6460	1,0653	0,2889	
25 - SICILIA 2	10,3507	1,1289	0,5207	
26 - SARDEGNA	8,5481	1,2503	0,2018	

TABELLA 13

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base ai quozienti interi)

Circoscrizioni	Coalizione Bersani					Totale seggi spettanti nella circoscrizione	Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Partito Democratici CO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ	CENTRO DEMOCRATI CO	SVP	Totale seggi assegnati con quozienti interi		
01 - PIEMONTE 1	11	1	0	0	12	13	1
02 - PIEMONTE 2	9	0	0	0	9	11	2
03 - LOMBARDIA 1	20	2	0	0	22	23	1
04 - LOMBARDIA 2	20	1	0	0	21	22	1
05 - LOMBARDIA 3	8	0	0	0	8	9	1
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	2	2	0	4	6	8	2
07 - VENETO 1	12	1	0	0	13	14	1
08 - VENETO 2	9	0	0	0	9	10	1
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	6	0	0	0	6	7	1
10 - LIGURIA	8	1	0	0	9	10	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	27	2	0	0	29	30	1
12 - TOSCANA	23	2	0	0	25	26	1
13 - UMBRIA	5	0	0	0	5	6	1
14 - MARCHE	8	0	0	0	8	10	2
15 - LAZIO 1	20	3	0	0	23	24	1
16 - LAZIO 2	6	0	0	0	6	8	2
17 - ABRUZZO	6	0	0	0	6	7	1
18 - MOLISE	1	0	0	0	1	2	1
19 - CAMPANIA 1	14	2	0	0	16	17	1
20 - CAMPANIA 2	11	1	0	0	12	14	2
21 - PUGLIA	14	5	1	0	20	21	1
22 - BASILICATA	3	0	0	0	3	4	1
23 - CALABRIA	8	1	0	0	9	11	2
24 - SICILIA 1	9	1	0	0	10	11	1
25 - SICILIA 2	10	1	0	0	11	12	1
26 - SARDEGNA	8	1	0	0	9	10	1
Totale seggi assegnati con quozienti interi	278	25	1	4	308	340	32
Seggi spettanti	292	37	6	5	340		
Seggi da assegnare con parti decimali	14	12	5	1	32		

TABELLA 14

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	Seggi assegnati con le parti decimali dei quozienti										SVP		Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti	
	PARTITO DEMOCRATICO					SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'					CENTRO DEMOCRATICO			SVP
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi		
01 - PIEMONTE 1	0.3174	-	0.5635	1	0.1195	-	-	-	-	-	-	-	1	
02 - PIEMONTE 2	0.9711	1	0.9314	1	0.0976	-	-	-	-	-	-	-	2	
03 - LOMBARDIA 1	0.6342	1	0.2256	-	0.1403	-	-	-	-	-	-	-	1	
04 - LOMBARDIA 2	0.1890	-	0.6363	1	0.1751	-	-	-	-	-	-	-	1	
05 - LOMBARDIA 3	0.2680	-	0.6353	1	0.0967	-	-	-	-	-	-	-	1	
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0.9873	1	0.6806	1	0.6806	1	-	-	-	0.3222	-	-	2	
07 - VENETO 1	0.8245	1	0.0561	-	0.1194	-	-	-	-	-	-	-	1	
08 - VENETO 2	0.1294	-	0.7967	1	0.0742	-	-	-	-	-	-	-	1	
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0.2860	-	0.6315	1	0.0827	-	-	-	-	-	-	-	1	
10 - LIGURIA	0.9076	1	0.0116	-	0.0810	-	-	-	-	-	-	-	1	
11 - EMILIA-ROMAGNA	0.6692	1	0.1614	-	0.1696	-	-	-	-	-	-	-	1	
12 - TOSCANA	0.4378	1	0.3688	1	0.1938	-	-	-	-	-	-	-	1	
13 - UMBRIA	0.4178	-	0.5340	1	0.0482	-	-	-	-	-	-	-	1	
14 - MARCHE	0.9138	1	0.9623	1	0.1238	-	-	-	-	-	-	-	2	
15 - LAZIO 1	0.6098	1	0.1711	-	0.2193	-	-	-	-	-	-	-	1	
16 - LAZIO 2	0.9612	1	0.8164	1	0.0892	-	-	-	-	-	-	-	2	
17 - ABRUZZO	0.0298	-	0.164	1	0.1539	-	-	-	-	-	-	-	1	
18 - MOLISE	0.5693	1	0.3842	1	0.0466	-	-	-	-	-	-	-	1	
19 - CAMPANIA 1	0.3065	-	0.2591	-	0.4346	-	-	-	-	-	-	-	1	
20 - CAMPANIA 2	0.7830	1	0.7212	1	0.4958	-	-	-	-	-	-	-	2	
21 - PUGLIA	0.6637	1	0.1916	-	0.1451	-	-	-	-	-	-	-	1	
22 - BASILICATA	0.0073	-	0.6906	1	0.3022	-	-	-	-	-	-	-	1	
23 - CALABRIA	0.6863	1	0.6281	1	0.6859	1	-	-	-	-	-	-	2	
24 - SICILIA 1	0.6460	1	0.0653	-	0.2889	-	-	-	-	-	-	-	1	
25 - SICILIA 2	0.3507	-	0.1289	-	0.5207	1	-	-	-	-	-	-	1	
26 - SARDEGNA	0.5481	1	0.2503	-	0.2018	-	-	-	-	-	-	-	1	
Totale		16		13		3							0	
A													32	
Seggi spettanti		292		37		6							5	
B				25		1							4	
Seggi assegnati con q.i.		278												
C														
Seggi che verrebbero assegnati con le parti decimali dei quozienti														
D														
Totale seggi assegnabili		16		13		3							0	
B + C		294		38		4							4	
Seggi eccedenti o mancanti														
D - A			2	1		-2							-1	

TABELLA 15

Coalizione Bersani
Compensazione dei seggi fra le liste eccedentarie e le liste deficitarie

Lista eccedentaria 2				Lista eccedentaria 1				Lista deficitaria -2				Lista deficitaria -1			
PARTITO DEMOCRATICO				SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'				CENTRO DEMOCRATICO				SVP			
Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec		Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec		Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec		Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,9873	1	1	14 - MARCHE	0,9623	1	1	28 - CALABRIA	0,6859	1	1	06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,3322	0	0
02 - PIEMONTE 2	0,9711	1	1	16 - LAZIO 2	0,9498	1	1	25 - SICILIA 2	0,5207	1	1	01 - PIEMONTE 1	0,0000	0	0
16 - LAZIO 2	0,9612	1	1	02 - PIEMONTE 2	0,9314	1	1	19 - CAMPANIA 1	0,4346	1	1	02 - PIEMONTE 2	0,0000	0	0
14 - MARCHE	0,9138	1	1	17 - PIEMONTE 2	0,8164	1	1	20 - CAMPANIA 2	0,4958	0	0	03 - LOMBARDIA 1	0,0000	0	0
10 - LIGURIA	0,9076	1	1	08 - VENETO 2	0,7967	1	1	22 - BASILICATA	0,3022	0	0	04 - LOMBARDIA 2	0,0000	0	0
07 - VENETO 1	0,8245	1	1	20 - CAMPANIA 2	0,7212	1	1	24 - SICILIA 1	0,2889	0	0	05 - LOMBARDIA 3	0,0000	0	0
20 - CAMPANIA 2	0,7830	1	1	22 - BASILICATA	0,6906	1	1	15 - LAZIO 1	0,2193	0	0	07 - VENETO 1	0,0000	0	0
23 - CALABRIA	0,6863	1	1	06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,6806	1	1	25 - SARDEGNA	0,2018	0	0	08 - VENETO 2	0,0000	0	0
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,6692	1	1	04 - LOMBARDIA 2	0,6606	1	1	12 - TOSCANA	0,1938	0	1	09 - FRILIVENEZIA GIULIA	0,0000	0	0
21 - PUGLIA	0,6637	1	1	05 - LOMBARDIA 3	0,6363	1	1	04 - LOMBARDIA 2	0,1751	0	0	10 - LIGURIA	0,0000	0	0
24 - SICILIA 1	0,6460	1	1	09 - FRILIVENEZIA GIULIA	0,6315	1	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0,1696	0	0	11 - EMILIA-ROMAGNA	0,0000	0	0
03 - LOMBARDIA 1	0,6342	1	1	01 - PIEMONTE 1	0,6315	1	1	17 - ABRUZZO	0,1539	0	0	12 - TOSCANA	0,0000	0	0
15 - LAZIO 1	0,6098	1	1	13 - UMBRIA	0,5635	1	1	21 - PUGLIA	0,1451	0	0	13 - UMBRIA	0,0000	0	0
18 - MOLISE	0,5693	1	1	23 - CALABRIA	0,5540	1	0	03 - LOMBARDIA 1	0,1403	0	0	14 - MARCHE	0,0000	0	0
25 - SARDEGNA	0,5481	1	0	18 - MOLISE	0,6281	0	0	01 - PIEMONTE 1	0,1238	0	0	15 - LAZIO 1	0,0000	0	0
12 - TOSCANA	0,4378	1	0	18 - MOLISE	0,3842	0	0	14 - MARCHE	0,1189	0	0	16 - LAZIO 2	0,0000	0	0
13 - UMBRIA	0,4178	0	0	19 - CAMPANIA 1	0,3688	0	0	02 - PIEMONTE 2	0,1189	0	0	17 - ABRUZZO	0,0000	0	0
25 - SICILIA 2	0,3507	0	0	26 - SARDEGNA	0,2891	0	0	07 - VENETO 1	0,1194	0	0	18 - MOLISE	0,0000	0	0
01 - PIEMONTE 1	0,3174	0	0	03 - LOMBARDIA 1	0,2503	0	0	05 - LOMBARDIA 3	0,0976	0	0	19 - CAMPANIA 1	0,0000	0	0
19 - CAMPANIA 1	0,3065	0	0	15 - LAZIO 1	0,2256	0	0	16 - LAZIO 2	0,0952	0	0	20 - CAMPANIA 2	0,0000	0	0
09 - FRILIVENEZIA GIULIA	0,2860	0	0	11 - EMILIA-ROMAGNA	0,1916	0	0	09 - FRILIVENEZIA GIULIA	0,0827	0	0	21 - PUGLIA	0,0000	0	0
05 - LOMBARDIA 3	0,2680	0	0	16 - LAZIO 1	0,1711	0	0	10 - LIGURIA	0,0810	0	0	22 - BASILICATA	0,0000	0	0
04 - LOMBARDIA 2	0,1800	0	0	25 - SICILIA 2	0,1614	0	0	08 - VENETO 2	0,0742	0	0	23 - CALABRIA	0,0000	0	0
08 - VENETO 2	0,1284	0	0	24 - SICILIA 1	0,1289	0	0	13 - UMBRIA	0,0482	0	0	24 - SICILIA 1	0,0000	0	0
17 - ABRUZZO	0,0298	0	0	07 - VENETO 1	0,0561	0	0	18 - MOLISE	0,0466	0	0	25 - SICILIA 2	0,0000	0	0
22 - BASILICATA	0,0073	0	0	10 - LIGURIA	0,0116	0	0	05 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,0000	0	0	26 - SARDEGNA	0,0000	0	0

TABELLA 16

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti dopo compensazione seggi)

COALIZIONE BERSANI									
Seggi eccedenti o mancanti prima degli scambi	2		1		-2		-1		Seggi
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	
Circoscrizioni	PARTITO DEMOCRATICO		SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'		CENTRO DEMOCRATICO		SVP		
01 - PIEMONTE 1	0,3174	-	0,5635	1	0,1195	-			
02 - PIEMONTE 2	0,9711	1	0,9314	1	0,0976	-			
03 - LOMBARDIA 1	0,6342	1	0,2256	-	0,1403	-			
04 - LOMBARDIA 2	0,1890	-	0,6363	1	0,1751	-			
05 - LOMBARDIA 3	0,2680	-	0,6353	1	0,0967	-			
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,9873	1	0,6806	1	0,0000	-	0,3322	1	
07 - VENETO 1	0,8245	1	0,0561	-	0,1194	-			
08 - VENETO 2	0,1294	-	0,7967	1	0,0742	-			
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,2860	-	0,6315	1	0,0827	-			
10 - LIGURIA	0,9076	1	0,0116	-	0,0810	-			
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,6692	1	0,1614	-	0,1696	-			
12 - TOSCANA	0,4378	-	0,3688	-	0,1938	1			
13 - UMBRIA	0,4178	-	0,5340	-	0,0482	-			
14 - MARCHE	0,9138	1	0,9623	1	0,1238	-			
15 - LAZIO 1	0,6098	1	0,1711	-	0,2193	-			
16 - LAZIO 2	0,9612	1	0,9498	1	0,0892	-			
17 - ABRUZZO	0,0298	-	0,8164	1	0,1539	-			
18 - MOLISE	0,5693	1	0,3842	-	0,0466	-			
19 - CAMPANIA 1	0,3065	-	0,2591	-	0,4346	1			
20 - CAMPANIA 2	0,7830	1	0,7212	1	0,4958	-			
21 - PUGLIA	0,6637	1	0,1916	-	0,1451	-			
22 - BASILICATA	0,0073	-	0,6906	1	0,3022	-			
23 - CALABRIA	0,6863	1	0,6281	-	0,6859	1			
24 - SICILIA 1	0,6460	1	0,0653	-	0,2889	-			
25 - SICILIA 2	0,3507	-	0,1289	-	0,5207	1			
26 - SARDEGNA	0,5481	-	0,2503	-	0,2018	1			
Totale		14		12		5		1	

TABELLA 17

Coalizione Bersani
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(riepilogo)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERSANI			
	PARTITO DEMOCRATICO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	CENTRO DEMOCRATICO	SVP
01 - PIEMONTE 1	11	2	-	
02 - PIEMONTE 2	10	1	-	
03 - LOMBARDIA 1	21	2	-	
04 - LOMBARDIA 2	20	2	-	
05 - LOMBARDIA 3	8	1	-	
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	3	1	-	5
07 - VENETO 1	13	1	-	
08 - VENETO 2	9	1	-	
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	6	1	-	
10 - LIGURIA	9	1	-	
11 - EMILIA-ROMAGNA	28	2	-	
12 - TOSCANA	23	2	1	
13 - UMBRIA	5	-	-	
14 - MARCHE	9	1	-	
15 - LAZIO 1	21	3	-	
16 - LAZIO 2	7	1	-	
17 - ABRUZZO	6	1	-	
18 - MOLISE	2	-	-	
19 - CAMPANIA 1	14	2	1	
20 - CAMPANIA 2	12	2	-	
21 - PUGLIA	15	5	1	
22 - BASILICATA	3	1	-	
23 - CALABRIA	9	1	1	
24 - SICILIA 1	10	1	-	
25 - SICILIA 2	10	1	1	
26 - SARDEGNA	8	1	1	
Totale nazionale seggi assegnati	292	37	6	5

TABELLA 18

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti circoscrizionali della coalizione)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI			Totale voti validi nella circoscrizione	Totale seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione	Quoziente circoscrizionale della coalizione
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA			
01 - PIEMONTE 1	237.410	43.966	26.839	308.215	4	77.053
02 - PIEMONTE 2	269.174	78.400	39.091	386.665	5	77.333
03 - LOMBARDIA 1	477.093	200.204	34.522	711.819	8	88.977
04 - LOMBARDIA 2	518.705	442.669	37.340	998.714	13	76.824
05 - LOMBARDIA 3	196.392	98.120	17.493	312.005	4	78.001
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	66.128	25.350	0	91.478	1	91.478
07 - VENETO 1	344.649	194.039	29.948	568.636	8	71.079
08 - VENETO 2	205.050	116.149	14.438	335.637	4	83.909
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	134.248	48.396	12.740	195.384	2	97.692
10 - LIGURIA	174.568	21.862	13.411	209.841	2	104.920
11 - EMILIA-ROMAGNA	434.574	69.097	35.994	539.665	6	89.944
12 - TOSCANA	388.060	16.221	40.156	444.437	5	88.887
13 - UMBRIA	102.558	3.080	14.585	120.223	1	120.223
14 - MARCHE	162.478	6.406	19.992	188.876	2	94.438
15 - LAZIO 1	498.942	2.975	62.782	564.699	7	80.671
16 - LAZIO 2	258.586	2.264	28.892	289.742	4	72.435
17 - ABRUZZO	185.537	1.407	27.677	214.621	3	71.540
18 - MOLISE	39.588	343	11.168	51.099	0	N.C.
19 - CAMPANIA 1	449.811	3.186	32.228	485.225	8	60.653
20 - CAMPANIA 2	415.315	5.636	57.150	478.101	7	68.300
21 - PUGLIA	638.531	1.390	34.316	674.237	10	67.423
22 - BASILICATA	59.171	382	7.397	66.950	1	66.950
23 - CALABRIA	223.410	2.203	12.719	238.332	4	59.583
24 - SICILIA 1	306.844	2.001	15.303	324.148	6	54.024
25 - SICILIA 2	359.453	2.742	23.811	386.006	6	64.334
26 - SARDEGNA	188.901	1.330	16.235	206.466	3	68.822
Totale nazionale	7.335.176	1.389.818	666.227	9.391.221	124	

TABELLA 19

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti da attribuire a ciascuna lista)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI		
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA
01 - PIEMONTE 1	3,0811	0,5706	0,3483
02 - PIEMONTE 2	3,4807	1,0138	0,5055
03 - LOMBARDIA 1	5,3620	2,2501	0,3880
04 - LOMBARDIA 2	6,7519	5,7621	0,4860
05 - LOMBARDIA 3	2,5178	1,2579	0,2243
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0,7229	0,2771	0,0000
07 - VENETO 1	4,8488	2,7299	0,4213
08 - VENETO 2	2,4437	1,3842	0,1721
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1,3742	0,4954	0,1304
10 - LIGURIA	1,6638	0,2084	0,1278
11 - EMILIA-ROMAGNA	4,8316	0,7682	0,4002
12 - TOSCANA	4,3658	0,1825	0,4518
13 - UMBRIA	0,8531	0,0256	0,1213
14 - MARCHE	1,7205	0,0678	0,2117
15 - LAZIO 1	6,1849	0,0369	0,7782
16 - LAZIO 2	3,5699	0,0313	0,3989
17 - ABRUZZO	2,5935	0,0197	0,3869
18 - MOLISE	N.C.	N.C.	N.C.
19 - CAMPANIA 1	7,4161	0,0525	0,5314
20 - CAMPANIA 2	6,0807	0,0825	0,8367
21 - PUGLIA	9,4705	0,0206	0,5090
22 - BASILICATA	0,8838	0,0057	0,1105
23 - CALABRIA	3,7496	0,0370	0,2135
24 - SICILIA 1	5,6798	0,0370	0,2833
25 - SICILIA 2	5,5873	0,0426	0,3701
26 - SARDEGNA	2,7448	0,0193	0,2359

TABELLA 20

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base ai quozienti interi)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI				Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Seggi assegnati con quozienti interi				
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA	Totale seggi assegnati con quozienti interi	Totale seggi spettanti nella circoscrizione
01 - PIEMONTE 1	3	0	0	3	4
02 - PIEMONTE 2	3	1	0	4	5
03 - LOMBARDIA 1	5	2	0	7	8
04 - LOMBARDIA 2	6	5	0	11	13
05 - LOMBARDIA 3	2	1	0	3	4
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0	0	0	0	1
07 - VENETO 1	4	2	0	6	8
08 - VENETO 2	2	1	0	3	4
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1	0	0	1	2
10 - LIGURIA	1	0	0	1	2
11 - EMILIA-ROMAGNA	4	0	0	4	6
12 - TOSCANA	4	0	0	4	5
13 - UMBRIA	0	0	0	0	1
14 - MARCHE	1	0	0	1	2
15 - LAZIO 1	6	0	0	6	7
16 - LAZIO 2	3	0	0	3	4
17 - ABRUZZO	2	0	0	2	3
18 - MOLISE	0	0	0	0	0
19 - CAMPANIA 1	7	0	0	7	8
20 - CAMPANIA 2	6	0	0	6	7
21 - PUGLIA	9	0	0	9	10
22 - BASILICATA	0	0	0	0	1
23 - CALABRIA	3	0	0	3	4
24 - SICILIA 1	5	0	0	5	6
25 - SICILIA 2	5	0	0	5	6
26 - SARDEGNA	2	0	0	2	3
Totale seggi assegnati con quozienti interi	84	12	0	96	124
Seggi spettanti	97	18	9	124	
Seggi da assegnare con parti decimali	13	6	9	28	

TABELLA 21

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI										Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Seggi assegnati con le parti decimali dei quozienti					FRATELLI D'ITALIA					
	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ		LEGA NORD			PARTI DECIMALI DEI QUOZIENTI		FRATELLI D'ITALIA			
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	
01 - PIEMONTE 1	0,0811	-	0,5706	1	0,3483	-	0,5055	1	0,3483	-	1
02 - PIEMONTE 2	0,4807	-	0,0138	-	0,5055	-	0,5055	1	0,5055	-	1
03 - LOMBARDIA 1	0,3620	-	0,2501	-	0,3880	-	0,3880	1	0,3880	-	1
04 - LOMBARDIA 2	0,7519	1	0,7621	1	0,4860	-	0,4860	1	0,4860	-	2
05 - LOMBARDIA 3	0,5178	1	0,2579	-	0,2243	-	0,2243	1	0,2243	-	1
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,7229	1	0,2771	-	0,0000	-	0,0000	1	0,0000	-	1
07 - VENETO 1	0,8488	1	0,7299	1	0,4213	-	0,4213	1	0,4213	-	2
08 - VENETO 2	0,4437	1	0,3842	-	0,1721	-	0,1721	1	0,1721	-	1
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,3742	-	0,4954	1	0,1304	-	0,1304	1	0,1304	-	1
10 - LIGURIA	0,6638	1	0,2084	-	0,1278	-	0,1278	1	0,1278	-	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,8316	1	0,7682	1	0,4002	-	0,4002	1	0,4002	-	2
12 - TOSCANA	0,3658	-	0,1825	-	0,4518	-	0,4518	1	0,4518	-	1
13 - UMBRIA	0,8531	1	0,0256	-	0,1213	-	0,1213	1	0,1213	-	1
14 - MARCHE	0,7205	1	0,0678	-	0,2117	-	0,2117	1	0,2117	-	1
15 - LAZIO 1	0,1849	-	0,0369	-	0,7782	-	0,7782	1	0,7782	-	1
16 - LAZIO 2	0,5699	1	0,0313	-	0,3989	-	0,3989	1	0,3989	-	1
17 - ABRUZZO	0,5935	1	0,0197	-	0,3868	-	0,3868	1	0,3868	-	1
18 - MOLISE	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	1	0,0000	-	0
19 - CAMPANIA 1	0,4161	-	0,0525	-	0,5314	-	0,5314	1	0,5314	-	1
20 - CAMPANIA 2	0,0807	-	0,0825	-	0,8367	-	0,8367	1	0,8367	-	1
21 - PUGLIA	0,4705	-	0,0206	-	0,5090	-	0,5090	1	0,5090	-	1
22 - BASILICATA	0,8838	1	0,0057	-	0,1105	-	0,1105	1	0,1105	-	1
23 - CALABRIA	0,7496	1	0,0370	-	0,2135	-	0,2135	1	0,2135	-	1
24 - SICILIA 1	0,6798	1	0,0370	-	0,2833	-	0,2833	1	0,2833	-	1
25 - SICILIA 2	0,5873	1	0,0426	-	0,3701	-	0,3701	1	0,3701	-	1
26 - SARDEGNA	0,7448	1	0,0193	-	0,2359	-	0,2359	1	0,2359	-	1
Totale		16		5		7		28		7	28
A											
Seggi spettanti		97		18		9		9		9	
B											
Seggi assegnati con q.i.		84		12		0		0		0	
C											
Seggi che verrebbero assegnati con le parti decimali dei quozienti											
D		16		5		7		7		7	
Totale seggi assegnabili											
B + C		100		17		7		7		7	
Seggi eccedenti o mancanti											
D - A		3		-1		-2		-2		-2	

TABELLA 22

Coalizione Berlusconi
Compensazione dei seggi fra le liste eccedentarie e le liste deficitarie

Lista eccedentaria 3				Lista deficitaria -1				Lista deficitaria -2			
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'				LEGA NORD				FRATELLI D'ITALIA			
Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec		Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec		Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	
22 - BASILICATA	0.8838	1	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0.7682	1	1	20 - CAMPANIA 2	0.8367	1	1
13 - UMBRIA	0.8531	1	1	04 - LOMBARDIA 2	0.7621	1	1	15 - LAZIO 1	0.7782	1	1
07 - VENETO 1	0.8488	1	1	07 - VENETO 1	0.7299	1	1	19 - CAMPANIA 1	0.5314	1	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0.8316	1	1	01 - PIEMONTE 1	0.5706	1	1	21 - PUGLIA	0.5090	1	1
04 - LOMBARDIA 2	0.7519	1	1	09 - FRUII-VE NEZIA GIULIA	0.4954	1	1	02 - PIEMONTE 2	0.5055	1	1
23 - CALABRIA	0.7496	1	1	06 - VENETO 2	0.3842	0	1	12 - TOSCANA	0.4518	1	1
26 - SARDEGNA	0.7448	1	1	06 - TREN TINO-ALTO ADIGE	0.2771	0	0	03 - LOMBARDIA 1	0.3880	1	1
06 - TREN TINO-ALTO ADIGE	0.7229	1	1	05 - LOMBARDIA 3	0.2579	0	0	04 - LOMBARDIA 2	0.4860	0	0
14 - MARCHE	0.7205	1	1	03 - LOMBARDIA 1	0.2501	0	0	07 - VENETO 1	0.4213	0	0
24 - SICILIA 1	0.6798	1	1	10 - LIGURIA	0.2084	0	0	11 - EMILIA-ROMAGNA	0.4002	0	0
17 - ABRUZZO	0.6638	1	1	12 - TOSCANA	0.1825	0	0	16 - LAZIO 2	0.3989	0	1
25 - SICILIA 2	0.5873	1	1	20 - CAMPANIA 2	0.0825	0	0	17 - ABRUZZO	0.3869	0	0
16 - LAZIO 2	0.5699	1	0	14 - MARCHE	0.0678	0	0	25 - SICILIA 2	0.3701	0	0
05 - LOMBARDIA 3	0.5178	1	0	19 - CAMPANIA 1	0.0525	0	0	01 - PIEMONTE 1	0.3483	0	0
08 - VENETO 2	0.4437	1	0	24 - SICILIA 2	0.0426	0	0	24 - SICILIA 1	0.2833	0	0
02 - PIEMONTE 2	0.4807	0	0	24 - SICILIA 1	0.0370	0	0	26 - SARDEGNA	0.2359	0	0
21 - PUGLIA	0.4705	0	0	23 - CALABRIA	0.0370	0	0	05 - LOMBARDIA 3	0.2243	0	1
19 - CAMPANIA 1	0.4161	0	0	15 - LAZIO 1	0.0369	0	0	23 - CALABRIA	0.2135	0	0
09 - FRUII-VE NEZIA GIULIA	0.3742	0	0	16 - LAZIO 2	0.0313	0	0	14 - MARCHE	0.2117	0	0
12 - TOSCANA	0.3658	0	0	13 - UMBRIA	0.0256	0	0	08 - VENETO 2	0.1721	0	0
03 - LOMBARDIA 1	0.3620	0	0	21 - PUGLIA	0.0206	0	0	09 - FRUII-VE NEZIA GIULIA	0.1304	0	0
16 - LAZIO 1	0.1849	0	0	17 - ABRUZZO	0.0197	0	0	10 - LIGURIA	0.1278	0	0
01 - PIEMONTE 1	0.0811	0	0	26 - SARDEGNA	0.0193	0	0	13 - UMBRIA	0.1213	0	0
20 - CAMPANIA 2	0.0807	0	0	02 - PIEMONTE 2	0.0138	0	0	22 - BASILICATA	0.1105	0	0
18 - MOLISE	0.0000	0	0	22 - BASILICATA	0.0057	0	0	18 - MOLISE	0.0000	0	0
				18 - MOLISE	0.0000	0	0	06 - TREN TINO-ALTO ADIGE	0.0000	0	0

TABELLA 23

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti dopo compensazione seggi)

Seggi eccedenti o mancanti prima degli scambi	COALIZIONE BERLUSCONI						-2
	3		-1		FRATELLI D'ITALIA		
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'		LEGA NORD		FRATELLI D'ITALIA		
Circoscrizioni	Seggi		Parti decimali dei quozienti		Seggi		Seggi
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	
01 - PIEMONTE 1	0,0811	-	0,5706	1	0,3483	-	
02 - PIEMONTE 2	0,4807	-	0,0138	-	0,5055	1	
03 - LOMBARDIA 1	0,3620	-	0,2501	-	0,3880	1	
04 - LOMBARDIA 2	0,7519	1	0,7621	1	0,4860	-	
05 - LOMBARDIA 3	0,5178	-	0,2579	-	0,2243	1	
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,7229	1	0,2771	-	0,0000	-	
07 - VENETO 1	0,8488	1	0,7299	1	0,4213	-	
08 - VENETO 2	0,4437	-	0,3842	1	0,1721	-	
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,3742	-	0,4954	1	0,1304	-	
10 - LIGURIA	0,6638	1	0,2084	-	0,1278	-	
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,8316	1	0,7682	1	0,4002	-	
12 - TOSCANA	0,3658	-	0,1825	-	0,4518	1	
13 - UMBRIA	0,8531	1	0,0256	-	0,1213	-	
14 - MARCHE	0,7205	1	0,0678	-	0,2117	-	
15 - LAZIO 1	0,1849	-	0,0369	-	0,7782	1	
16 - LAZIO 2	0,5699	-	0,0313	-	0,3989	1	
17 - ABRUZZO	0,5935	1	0,0197	-	0,3869	-	
18 - MOLISE	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	
19 - CAMPANIA 1	0,4161	-	0,0525	-	0,5314	1	
20 - CAMPANIA 2	0,0807	-	0,0825	-	0,8367	1	
21 - PUGLIA	0,4705	-	0,0206	-	0,5090	1	
22 - BASILICATA	0,8838	1	0,0057	-	0,1105	-	
23 - CALABRIA	0,7496	1	0,0370	-	0,2135	-	
24 - SICILIA 1	0,6798	1	0,0370	-	0,2833	-	
25 - SICILIA 2	0,5873	1	0,0426	-	0,3701	-	
26 - SARDEGNA	0,7448	1	0,0193	-	0,2359	-	
Totale		13		6		9	

TABELLA 24

Coalizione Berlusconi
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(riepilogo)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI				Totale seggi attribuiti nella circoscrizione
	Totale seggi assegnati				
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA		
01 - PIEMONTE 1	3	1	-	-	4
02 - PIEMONTE 2	3	1	1	-	5
03 - LOMBARDIA 1	5	2	1	-	8
04 - LOMBARDIA 2	7	6	-	-	13
05 - LOMBARDIA 3	2	1	1	-	4
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	1	-	-	-	1
07 - VENETO 1	5	3	-	-	8
08 - VENETO 2	2	2	-	-	4
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1	1	-	-	2
10 - LIGURIA	2	-	-	-	2
11 - EMILIA-ROMAGNA	5	1	-	-	6
12 - TOSCANA	4	-	1	-	5
13 - UMBRIA	1	-	-	-	1
14 - MARCHE	2	-	-	-	2
15 - LAZIO 1	6	-	1	-	7
16 - LAZIO 2	3	-	1	-	4
17 - ABRUZZO	3	-	-	-	3
18 - MOLISE	-	-	-	-	-
19 - CAMPANIA 1	7	-	1	-	8
20 - CAMPANIA 2	6	-	1	-	7
21 - PUGLIA	9	-	1	-	10
22 - BASILICATA	1	-	-	-	1
23 - CALABRIA	4	-	-	-	4
24 - SICILIA 1	6	-	-	-	6
25 - SICILIA 2	6	-	-	-	6
26 - SARDEGNA	3	-	-	-	3
Totale nazionale seggi assegnati	97	18	9		124

TABELLA 25

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti circoscrizionali della coalizione)

Circoscrizioni	Coalizione Monti		Totale voti validi nella circoscrizione	Totale seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione	Quoziente circoscrizionale della coalizione
	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO			
01 - PIEMONTE 1	139.758	13.976	153.734	2	76.867
02 - PIEMONTE 2	130.870	16.763	147.633	2	73.816
03 - LOMBARDIA 1	258.645	20.458	279.103	3	93.034
04 - LOMBARDIA 2	274.783	31.985	306.768	4	76.692
05 - LOMBARDIA 3	78.271	11.782	90.053	1	90.053
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	79.549	4.803	84.352	1	84.352
07 - VENETO 1	178.629	29.683	208.312	3	69.437
08 - VENETO 2	118.302	14.946	133.248	2	66.624
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	77.557	11.638	89.195	1	89.195
10 - LIGURIA	78.409	10.558	88.967	1	88.967
11 - EMILIA-ROMAGNA	211.911	29.485	241.396	2	120.698
12 - TOSCANA	153.682	25.686	179.368	2	89.684
13 - UMBRIA	41.410	6.805	48.215	1	48.215
14 - MARCHE	78.231	16.748	94.979	1	94.979
15 - LAZIO 1	170.932	31.384	202.316	3	67.438
16 - LAZIO 2	53.723	18.380	72.103	1	72.103
17 - ABRUZZO	49.797	13.654	63.451	1	63.451
18 - MOLISE	15.968	3.278	19.246	0	N.C.
19 - CAMPANIA 1	98.260	38.118	136.378	2	68.189
20 - CAMPANIA 2	101.977	69.750	171.727	3	57.242
21 - PUGLIA	172.487	45.468	217.955	3	72.651
22 - BASILICATA	24.438	8.096	32.534	0	N.C.
23 - CALABRIA	51.769	38.404	90.173	1	90.173
24 - SICILIA 1	60.671	31.608	92.279	2	46.139
25 - SICILIA 2	68.754	39.257	108.011	2	54.005
26 - SARDEGNA	55.891	25.696	81.587	1	81.587
Totale nazionale	2.824.674	608.409	3.433.083	45	

TABELLA 26

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(calcolo dei quozienti da attribuire a ciascuna lista)

Circoscrizioni	Coalizione Monti	
	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO
	Quozienti da attribuire a ciascuna lista	
01 - PIEMONTE 1	1,8182	0,1818
02 - PIEMONTE 2	1,7729	0,2271
03 - LOMBARDIA 1	2,7801	0,2199
04 - LOMBARDIA 2	3,5829	0,4171
05 - LOMBARDIA 3	0,8692	0,1308
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0,9431	0,0569
07 - VENETO 1	2,5725	0,4275
08 - VENETO 2	1,7757	0,2243
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,8695	0,1305
10 - LIGURIA	0,8813	0,1187
11 - EMILIA-ROMAGNA	1,7557	0,2443
12 - TOSCANA	1,7136	0,2864
13 - UMBRIA	0,8589	0,1411
14 - MARCHE	0,8237	0,1763
15 - LAZIO 1	2,5347	0,4654
16 - LAZIO 2	0,7451	0,2549
17 - ABRUZZO	0,7848	0,2152
18 - MOLISE	N.C.	N.C.
19 - CAMPANIA 1	1,4410	0,5590
20 - CAMPANIA 2	1,7815	1,2185
21 - PUGLIA	2,3742	0,6258
22 - BASILICATA	N.C.	N.C.
23 - CALABRIA	0,5741	0,4259
24 - SICILIA 1	1,3150	0,6851
25 - SICILIA 2	1,2731	0,7269
26 - SARDEGNA	0,6850	0,3150

TABELLA 27

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base ai quozienti interi)

Circoscrizioni	Coalizione Monti		Totale seggi assegnati con quozienti interi	Totale seggi spettanti nella circoscrizione	Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Seggi assegnati con quozienti interi	UNIONE DI CENTRO			
01 - PIEMONTE 1	1	0	1	2	1
02 - PIEMONTE 2	1	0	1	2	1
03 - LOMBARDIA 1	2	0	2	3	1
04 - LOMBARDIA 2	3	0	3	4	1
05 - LOMBARDIA 3	0	0	0	1	1
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0	0	0	1	1
07 - VENETO 1	2	0	2	3	1
08 - VENETO 2	1	0	1	2	1
09 - FRIULL-VENEZIA GIULIA	0	0	0	1	1
10 - LIGURIA	0	0	0	1	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	1	0	1	2	1
12 - TOSCANA	1	0	1	2	1
13 - UMBRIA	0	0	0	1	1
14 - MARCHE	0	0	0	1	1
15 - LAZIO 1	2	0	2	3	1
16 - LAZIO 2	0	0	0	1	1
17 - ABRUZZO	0	0	0	1	1
18 - MOLISE	0	0	0	0	0
19 - CAMPANIA 1	1	0	1	2	1
20 - CAMPANIA 2	1	1	2	3	1
21 - PUGLIA	2	0	2	3	1
22 - BASILICATA	0	0	0	0	0
23 - CALABRIA	0	0	0	1	1
24 - SICILIA 1	1	0	1	2	1
25 - SICILIA 2	1	0	1	2	1
26 - SARDEGNA	0	0	0	1	1
Totale seggi assegnati con quozienti interi	20	1	21	45	24
Seggi spettanti	37	8	45		
Seggi da assegnare con parti decimali	17	7	24		

TABELLA 28

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA			UNIONE DI CENTRO			Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Seggi	
01 - PIEMONTE 1	0.8182	1	0.1818	0.1818	-	-	1
02 - PIEMONTE 2	0.7729	1	0.2271	0.2271	-	-	1
03 - LOMBARDIA 1	0.7801	1	0.2199	0.2199	-	-	1
04 - LOMBARDIA 2	0.5829	1	0.4171	0.4171	-	-	1
05 - LOMBARDIA 3	0.8692	1	0.1308	0.1308	-	-	1
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0.9431	1	0.0569	0.0569	-	-	1
07 - VENETO 1	0.5725	1	0.4275	0.4275	-	-	1
08 - VENETO 2	0.7757	1	0.2243	0.2243	-	-	1
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0.8695	1	0.1305	0.1305	-	-	1
10 - LIGURIA	0.8813	1	0.1187	0.1187	-	-	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0.7557	1	0.2443	0.2443	-	-	1
12 - TOSCANA	0.7136	1	0.2864	0.2864	-	-	1
13 - UMBRIA	0.8589	1	0.1411	0.1411	-	-	1
14 - MARCHE	0.8237	1	0.1763	0.1763	-	-	1
15 - LAZIO 1	0.5347	1	0.4654	0.4654	-	-	1
16 - LAZIO 2	0.7451	1	0.2549	0.2549	-	-	1
17 - ABRUZZO	0.7848	1	0.2152	0.2152	-	-	1
18 - MOLISE	0.0000	-	0.0000	0.0000	-	-	0
19 - CAMPANIA 1	0.4410	-	0.5590	0.5590	-	-	1
20 - CAMPANIA 2	0.7815	1	0.2185	0.2185	-	-	1
21 - PUGLIA	0.3742	-	0.6258	0.6258	-	-	1
22 - BASILICATA	0.0000	-	0.0000	0.0000	-	-	0
23 - CALABRIA	0.5741	1	0.4259	0.4259	-	-	1
24 - SICILIA 1	0.3150	-	0.6851	0.6851	-	-	1
25 - SICILIA 2	0.2731	-	0.7269	0.7269	-	-	1
26 - SARDEGNA	0.6850	1	0.3150	0.3150	-	-	1
Totale		20			4		24
A							
Seggi spettanti		37			8		
B							
Seggi assegnati con q.i.		20			1		
C							
Seggi che verrebbero assegnati con le parti decimali dei quozienti							
D		20			4		
Totale seggi assegnabili		40					
B + C							
Seggi eccedenti o mancanti							
D - A		3			-3		

TABELLA 29

Coalizione Monti
Compensazione dei seggi fra le liste eccedentarie e le liste deficitarie

Lista eccedentaria 3			Lista deficitaria -3		
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA					
Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec	Circoscrizioni	Parti decimali	Seggi parte dec
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,9431	1	25 - SICILIA 2	0,7269	1
10 - LIGURIA	0,8813	1	24 - SICILIA 1	0,6851	1
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,8695	1	21 - PUGLIA	0,6258	1
05 - LOMBARDIA 3	0,8692	1	19 - CAMPANIA 1	0,5590	1
13 - UMBRIA	0,8589	1	15 - LAZIO 1	0,4654	0
14 - MARCHE	0,8237	1	07 - VENETO 1	0,4275	0
01 - PIEMONTE 1	0,8182	1	23 - CALABRIA	0,4259	0
17 - ABRUZZO	0,7848	1	04 - LOMBARDIA 2	0,4171	0
20 - CAMPANIA 2	0,7815	1	26 - SARDEGNA	0,3150	0
03 - LOMBARDIA 1	0,7801	1	12 - TOSCANA	0,2864	0
08 - VENETO 2	0,7757	1	16 - LAZIO 2	0,2549	0
02 - PIEMONTE 2	0,7729	1	11 - EMILIA-ROMAGNA	0,2443	0
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,7557	1	02 - PIEMONTE 1	0,2271	0
16 - LAZIO 2	0,7451	1	08 - VENETO 2	0,2243	0
12 - TOSCANA	0,7136	1	03 - LOMBARDIA 1	0,2199	0
26 - SARDEGNA	0,6850	1	20 - CAMPANIA 2	0,2185	0
04 - LOMBARDIA 2	0,5829	1	17 - ABRUZZO	0,2152	0
23 - CALABRIA	0,5741	1	01 - PIEMONTE 1	0,1818	0
07 - VENETO 1	0,5725	1	14 - MARCHE	0,1763	0
15 - LAZIO 1	0,5347	1	13 - UMBRIA	0,1411	0
19 - CAMPANIA 1	0,4410	0	05 - LOMBARDIA 3	0,1308	0
21 - PUGLIA	0,3742	0	09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,1305	0
24 - SICILIA 1	0,3150	0	10 - LIGURIA	0,1187	0
25 - SICILIA 2	0,2731	0	06 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,0569	0
18 - MOLISE	0,0000	0	18 - MOLISE	0,0000	0
22 - BASILICATA	0,0000	0	22 - BASILICATA	0,0000	0

TABELLA 30

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(in base alle parti decimali dei quozienti dopo compensazione seggi)

Seggi eccedenti o mancanti prima degli scambi	Coalizione Monti			
	3	-3		
Circoscrizioni	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA		UNIONE DI CENTRO	
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi
01 - PIEMONTE 1	0,8182	1	0,1818	-
02 - PIEMONTE 2	0,7729	1	0,2271	-
03 - LOMBARDIA 1	0,7801	1	0,2199	-
04 - LOMBARDIA 2	0,5829	1	0,4171	-
05 - LOMBARDIA 3	0,8692	1	0,1308	-
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	0,9431	1	0,0569	-
07 - VENETO 1	0,5725	-	0,4275	1
08 - VENETO 2	0,7757	1	0,2243	-
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,8695	1	0,1305	-
10 - LIGURIA	0,8813	1	0,1187	-
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,7557	1	0,2443	-
12 - TOSCANA	0,7136	1	0,2864	-
13 - UMBRIA	0,8589	1	0,1411	-
14 - MARCHE	0,8237	1	0,1763	-
15 - LAZIO 1	0,5347	-	0,4654	1
16 - LAZIO 2	0,7451	1	0,2549	-
17 - ABRUZZO	0,7848	1	0,2152	-
18 - MOLISE	0,0000	-	0,0000	-
19 - CAMPANIA 1	0,4410	-	0,5590	1
20 - CAMPANIA 2	0,7815	1	0,2185	-
21 - PUGLIA	0,3742	-	0,6258	1
22 - BASILICATA	0,0000	-	0,0000	-
23 - CALABRIA	0,5741	-	0,4259	1
24 - SICILIA 1	0,3150	-	0,6851	1
25 - SICILIA 2	0,2731	-	0,7269	1
26 - SARDEGNA	0,6850	1	0,3150	-
Totale		17		7

TABELLA 31

Coalizione Monti
Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione
(riepilogo)

Circoscrizioni	Coalizione Monti		Totale seggi attribuiti nella circoscrizione
	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO	
01 - PIEMONTE 1	2	-	2
02 - PIEMONTE 2	2	-	2
03 - LOMBARDIA 1	3	-	3
04 - LOMBARDIA 2	4	-	4
05 - LOMBARDIA 3	1	-	1
06 - TRENINO-ALTO ADIGE	1	-	1
07 - VENETO 1	2	1	3
08 - VENETO 2	2	-	2
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1	-	1
10 - LIGURIA	1	-	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	2	-	2
12 - TOSCANA	2	-	2
13 - UMBRIA	1	-	1
14 - MARCHE	1	-	1
15 - LAZIO 1	2	1	3
16 - LAZIO 2	1	-	1
17 - ABRUZZO	1	-	1
18 - MOLISE	-	-	-
19 - CAMPANIA 1	1	1	2
20 - CAMPANIA 2	2	1	3
21 - PUGLIA	2	1	3
22 - BASILICATA	-	-	-
23 - CALABRIA	-	1	1
24 - SICILIA 1	1	1	2
25 - SICILIA 2	1	1	2
26 - SARDEGNA	1	-	1
Totale nazionale seggi assegnati	37	8	45

TABELLA 32

Riepilogo dei seggi spettanti alle liste nelle circoscrizioni

Circoscrizioni	Totale seggi spettanti alla Circo-scrizione	Totale seggi assegnati nella Circo-scrizione	PARTITO DEMOCRATI CO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	CENTRO DEMOCRATI CO	SVP	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	FRATELLI D'ITALIA	SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA	UNIONE DI CENTRO	M5S
01 - PIEMONTE 1	23	23	11	2	-	-	3	1	-	2	-	4
02 - PIEMONTE 2	22	22	10	1	-	-	3	1	1	2	-	4
03 - LOMBARDIA 1	40	40	21	2	-	-	5	2	1	3	-	6
04 - LOMBARDIA 2	45	45	20	2	-	-	7	6	-	4	-	6
05 - LOMBARDIA 3	16	16	8	1	-	-	2	1	1	1	-	2
06 - TRENTO-ALTO ADIGE	11	12	3	1	-	5	1	-	-	1	-	1
07 - VENETO 1	31	31	13	1	-	-	5	3	-	2	1	6
08 - VENETO 2	20	20	9	1	-	-	2	2	-	2	-	4
09 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	13	12	6	1	-	-	1	1	-	1	-	2
10 - LIGURIA	16	16	9	1	-	-	2	-	-	1	-	3
11 - EMILIA-ROMAGNA	45	45	28	2	-	-	5	1	-	2	-	7
12 - TOSCANA	38	38	23	2	1	-	4	-	1	2	-	5
13 - UMBRIA	9	9	5	-	-	-	1	-	-	1	-	2
14 - MARCHE	16	16	9	1	-	-	2	-	-	1	-	3
15 - LAZIO 1	42	42	21	3	-	-	6	-	1	2	1	8
16 - LAZIO 2	16	16	7	1	-	-	3	-	1	1	-	3
17 - ABRUZZO	14	14	6	1	-	-	3	-	-	1	-	3
18 - MOLISE	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - CAMPANIA 1	32	32	14	2	1	-	7	-	1	1	1	5
20 - CAMPANIA 2	28	28	12	2	-	-	6	-	1	2	1	4
21 - PUGLIA	42	42	15	5	1	-	9	-	1	2	1	8
22 - BASILICATA	6	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1
23 - CALABRIA	20	20	9	1	1	-	4	-	-	-	1	4
24 - SICILIA 1	25	25	10	1	-	-	6	-	-	1	1	6
25 - SICILIA 2	27	27	10	1	1	-	6	-	-	1	1	7
26 - SARDEGNA	17	18	8	1	1	-	3	-	-	1	-	4
Totale seggi nazionali	617	617	292	37	6	5	97	18	9	37	8	108

TABELLA 33

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo Centro Meridionale (EUNAVFOR MED) (*Svolgimento e conclusione*) 52

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo Centro Meridionale (EUNAVFOR MED).

(*Svolgimento e conclusione*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI rende le comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL), il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL), i deputati Donatella DURANTI (SEL) e Marco MARCOLIN (LNA), i senatori Vito VATTUONE (PD) e Maurizio GASPARRI (FI-PDL).

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

I deputati Marco MARCOLIN (LNA) e Gian Piero SCANU (PD) svolgono ulteriori considerazioni, cui replica il sottosegretario Domenico ROSSI.

Elio VITO, *presidente*, ringraziando tutti gli intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 10^a (Industria, commercio, turismo),
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il Clima e l'Energia, Miguel Arias Cañete, sul Pacchetto « Unione dell'energia » (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 53

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Commissario europeo per il Clima e l'Energia, Miguel Arias Cañete, sul Pacchetto « Unione dell'energia ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione te-

levisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il commissario Miguel ARIAS CAÑETE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Gianluca BENAMATI (PD) e i senatori Gianni Pietro GIROTTO (M5S), Roberto COCIANCICH (PD), Giovanni PICCOLI (FI-PdL) e Laura PUPPATO (PD).

Il commissario Miguel ARIAS CAÑETE risponde ai quesiti posti.

Intervengono, altresì, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*,

Marina BERLINGHIERI (PD), Massimo Felice DE ROSA (M5S), il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto), i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Ludovico VICO (PD), Stella BIANCHI (PD) e il senatore MASSIMO MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il commissario Miguel ARIAS CAÑETE risponde agli ulteriori quesiti formulati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia il commissario Cañete per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite II e XII iniziano, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo » (C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori), che sono state riassegnate, su nostra

richiesta, in sede referente alle Commissioni riunite II e XII.

Ricorda, altresì, che le proposte di legge C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori erano state assegnate alla II Commissione ed era già stato avviato l'esame, mentre le proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato e C. 2408 Iori erano state assegnate alla XII Commissione.

Da, quindi, la parola ai deputati Beni, relatore per la XII Commissione, e Campana, relatrice per la II Commissione, per lo svolgimento delle relazioni.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che le Commissioni riunite XII e II sono chiamate ad esaminare la proposta di legge C. 3139 recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo », già approvata dal Senato, e le proposte di legge abbinate C.1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, tutte finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

Nell'ordinamento giuridico italiano non ci sono norme specifiche in questa

materia e tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale. Ma la necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di bullismo e cyberbullismo emerge dalla constatazione del forte incremento che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca. Problema su cui influisce in modo determinante la diffusione dell'uso dei dispositivi telematici e dell'accesso ad *internet* da parte dei giovanissimi, con la conseguenza che la rete e in particolare i social media divengono oggi l'ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione tipici del bullismo.

Com'è noto, il termine bullismo definisce un disturbo delle relazioni che si manifesta attraverso l'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo da parte di una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole. Il fenomeno investe tanto i comportamenti del persecutore quanto quelli della vittima, ma anche quelli degli spettatori degli episodi di bullismo, che col loro atteggiamento possono contribuire ad incoraggiarli.

La presunta superiorità del bullo risiede solitamente nel maggior potere che può esibire grazie all'età, alla forza, alla statura, al sesso o alla popolarità di cui gode nel gruppo di coetanei, mentre la vittima è quasi sempre una figura vulnerabile, spesso considerata come diversa nel gruppo di appartenenza, vuoi per l'aspetto fisico, o per la timidezza, l'orientamento sessuale o l'abbigliamento non conforme.

Osserva che vittime del bullismo sono spesso adolescenti su cui gravano stereotipi e pregiudizi discriminatori ancora largamente presenti nella nostra società. Non a caso molti dei fenomeni di devianza giovanile che sfociano in azioni di bullismo scaturiscono dalla disinformazione e dai pregiudizi nei confronti dei ragazzi con disabilità, visti come « diversi » più facilmente da irridere o molestare. Ad

esempio i ragazzi con disturbi di autismo, per la loro mancanza di abilità sociali e per il loro comportamento spesso « bizzarro », sono fra le vittime più frequenti dei bulli.

Solitamente la vittima si sente isolata, ha paura di denunciare e raccontare gli episodi subiti perché teme rappresaglie e vendette, e manifesta il proprio disagio con sintomi fisici e psicologici. Cerca ogni modalità per evitare l'incontro coi propri aguzzini, spesso accampa scuse per non andare a scuola, talvolta arriva ad abbandonare lo studio. A lungo andare mostra un calo di autostima, sintomi di insicurezza patologica, ha problemi di relazione e manifesta disturbi di ansia e depressione. Nei casi più gravi può anche arrivare a comportamenti autolesionisti fino anche al tentativo di suicidio. Vale la pena ricordare che il suicidio è la seconda causa di morte fra i giovanissimi, dopo gli incidenti stradali.

Oltre a manifestarsi in modo diretto con episodi di aggressione fisica e verbale il bullismo può dar luogo a comportamenti meno evidenti e per certi versi ancor più pericolosi, come quelli che mirano ad isolare ed emarginare socialmente la vittima prescelta nell'ambito di un determinato gruppo di coetanei.

Ma il fenomeno può anche spostarsi dal piano delle relazioni reali a quello della dimensione virtuale, e in questo caso si verifica ciò che definiamo cyberbullismo: l'utilizzo della rete e dei social network per intimorire, molestare, aggredire con sms, *e-mail*, messaggi in chat, o con la diffusione di immagini e video minacciosi, offensivi o non rispettosi della riservatezza della vittima.

Fa presente che quando gli atti di bullismo diventano cyberbullismo possono produrre conseguenze ancora più gravi, per diversi motivi. Anzitutto perché l'assenza di dimensione spazio temporale tipica dell'ambiente *internet* consente al bullo di insinuarsi nella vita della sua vittima senza soluzione di continuità, a qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualunque luogo si trovi.

Il secondo motivo è che la moltitudine degli utenti della rete amplia a dismisura il pubblico che assiste all'umiliazione della vittima. La conseguenza – per fare un esempio – è che allo studente vittima del bullo non è più sufficiente chiedere di cambiare classe per non essere preso di mira, perché con la rete non avrebbe comunque scampo. La vittima del bullismo on line ha la sensazione di essere condannata a vivere permanentemente in un acquario in cui tutti la vedono e la possono deridere.

Ritiene che vada pure considerato il fatto che l'anonimato della rete, oltre a rendere più difficile risalire all'identità del molestatore, contribuisce a indebolire ulteriormente le sue remore morali e favorisce meccanismi di disinibizione. Inoltre la mancanza di contatto diretto con la vittima fa sì che il *cyber* bullo, a differenza del bullo tradizionale, non abbia un immediato feedback delle conseguenze delle sue aggressioni.

L'allarme per le conseguenze della crescente diffusione di episodi di cyberbullismo viene confermato dall'indagine realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013 con questionari compilati da ragazzi di età compresa fra 12 e 17 anni. I due terzi dei minori italiani vedono infatti nel cyberbullismo la principale minaccia del proprio tempo, più della droga o del pericolo di subire molestie da un adulto, e ne percepiscono il nesso con alcuni tragici fatti di cronaca. Il 38 per cento di loro è convinto che il cyberbullismo possa arrivare a compromettere il rendimento scolastico, il 65 per cento ritiene che esserne vittima eroda irrimediabilmente la volontà di aggregazione e comporti serie conseguenze psicologiche come la depressione.

Il problema assume notevole rilevanza sociale visto che, sempre secondo la medesima indagine, con la diffusione di *smartphone* e tablet fra gli adolescenti gran parte di essi sono connessi in ogni momento della giornata e da ogni luogo. Il loro utilizzo della rete è legato prevalentemente alle relazioni sociali (il 70 per cento usa *Whatsapp*, l'86 per cento *Facebook*, il 33 per cento *Twitter*). Questi

ragazzi hanno a disposizione uno strumento con grandi risorse ma nella maggior parte dei casi non sono stati preparati ad usarlo correttamente (il 67 per cento dice di avere imparato da solo ad utilizzarlo). Sono piuttosto informati sulle regole di *internet* ma non si preoccupano molto di rispettarle e sottovalutano i rischi della rete: il 44 per cento invia propri dati personali come nome della scuola o indirizzo di casa a gruppi virtuali frequentati anche da persone che non conosce, il 38 per cento si dà appuntamento con qualcuno conosciuto in rete, il 28 per cento invia a questi gruppi video o foto a sfondo sessuale.

Dati che dimostrano come, se da un lato i nuovi media rappresentano una grande opportunità per la crescita personale e formativa che dovrebbe essere garantita a tutti gli adolescenti, dall'altro sarebbe necessario fornire a questi ragazzi un'adeguata formazione al corretto utilizzo dei dispositivi e all'uso critico della rete. Non a caso tutte le proposte di legge in esame – oltre ad affrontare il tema sotto il profilo delle conseguenze sul piano civilistico e su quello penale dei comportamenti di bullismo e cyberbullismo e prevedere misure in merito ai relativi regimi sanzionatori – dedicano particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto da porre in atto attraverso attività educative e formative, soprattutto in ambito scolastico.

Per una efficace prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo servono infatti azioni mirate della scuola rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Il rapporto fra scuola e famiglia può essere determinante per contrastare i pregiudizi che alimentano il bullismo e promuovere un atteggiamento mentale che consideri la diversità come ricchezza, educhi all'accettazione dell'altro, al senso di comunità e alla responsabilità collettiva.

Fondamentale è anche puntare sul protagonismo delle studentesse e degli studenti, che devono essere i primi attori di una efficace azione di contrasto e prevenzione del bullismo, in coerenza con quanto affermato nello Statuto degli studenti e

delle studentesse della scuola secondaria, che definisce la scuola come comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale informata ai valori democratici, in cui ciascuno, con pari dignità nella diversità dei ruoli, opera per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Sul ruolo della scuola insistono tutte le proposte di legge che il Parlamento sta esaminando.

Prima di entrare nel merito delle misure di prevenzione e degli interventi in ambito scolastico disposti dalle singole proposte di legge, fa presente che occorre ricordare che tutte le proposte contengono negli articoli iniziali disposizioni, sostanzialmente convergenti e in alcuni casi perfettamente coincidenti, volte a definire il fenomeno del bullismo e a individuare le finalità delle proposte medesime.

Entrando nel merito delle singole proposte di legge, ricorda che l'articolo 3 della proposta C. 3139 e l'articolo 4 della proposta di legge C. 2408 prevedono la redazione di un piano d'azione integrato per la prevenzione ed il contrasto del bullismo anche informatico da parte di un tavolo tecnico appositamente istituito. Le due disposizioni hanno un contenuto pressoché identico, salvo limitate differenze che evidenzierò.

Il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (la proposta di legge C. 2408 lo estende anche al bullismo) viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza oneri per la finanza pubblica.

Al tavolo è prevista la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, del lavoro, della giustizia, dello sviluppo economico, della salute, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni coinvolte nel *Safer Internet* Italia, programma realizzato in collaborazione con l'Unione Europea. Tale programma

promuove l'utilizzo sicuro di *internet* e delle nuove tecnologie *online*, con particolare attenzione nei confronti dei bambini, e si propone di contrastare i contenuti illegali o indesiderati dagli utenti.

La proposta di legge C. 3139 prevede che al tavolo prendano parte anche rappresentanze sia delle associazioni studentesche e dei genitori, che delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Solo la proposta di legge C. 3139 prevede espressamente che ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non sia corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il tavolo tecnico (il cui coordinamento, è affidato dalla proposta di legge C. 3139 al MIUR) è chiamato a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia.

Il piano comprende altresì la redazione di un codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete *Internet*. Il codice deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio con il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in *Internet* e di adottare un marchio di qualità da attribuire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e, in ogni caso, ai produttori di dispositivi elettronici che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico, in base alle modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra.

Anche per i soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio la proposta di legge C. 3139 stabilisce che non sia prevista la corresponsione di alcun compenso o emolumento comunque determinato. La medesima proposta dispone inoltre che con il piano di azione integrato devono essere stabilite iniziative di infor-

mazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo sono rivolte ai cittadini.

Le proposte di legge C. 3139 e C. 2408, rispettivamente agli articoli 4 e 6, prevedono inoltre che il Miur emani linee di orientamento (o linee guida) per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico nelle scuole. Secondo la prima disposizione, più dettagliata, le linee di orientamento devono prevedere: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un sistema di *governance* efficace diretto dal MIUR.

A questo proposito ritiene opportuno ricordare che il Miur ha già diffuso nello scorso mese di aprile un documento contenente « Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo », realizzato con il contributo degli Enti afferenti *all'Advisory Board del Safer Internet Centre per l'Italia* (il programma del Miur a cui facevo poc'anzi riferimento).

In parziale analogia con le proposte precedenti l'articolo 8 della proposta Iori C. 2670 stabilisce in capo agli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva Miur del 2007 il compito, nell'ambito delle proprie strategie operative, di elaborare azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto, anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali (comma 1).

Osserva che il comma 3 dell'articolo 4 della proposta C. 3139 e il comma 4 dell'articolo 6 della proposta C. 2408 prevedono, con alcune differenze, che gli uffici scolastici regionali promuovano la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di contrasto al bullismo di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con altri soggetti.

Il comma 5 dell'articolo 6 della proposta di legge C. 2408, il comma 5 dell'articolo 4 della proposta di legge C. 2670 e

il comma 1 dell'articolo 8 della proposta di legge C. 2435 stabiliscono, con alcune differenze, l'inserimento nei programmi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia, di specifici percorsi didattici al fine di educare gli studenti alla consapevolezza dei rischi legati a *internet* e al suo corretto utilizzo, nonché per promuovere strumenti atti a prevenire e contrastare il bullismo informatico. La proposta di legge C. 3139, prevede (comma 5 articolo 6), sempre nell'ambito dell'autonomia, attività di controllo sull'incidenza di atti di bullismo.

Segnala in particolare che la proposta di legge C. 2435 Brambilla, all'articolo 8, dispone che il Ministro dell'istruzione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, promuove attraverso specifici percorsi didattici: l'educazione digitale finalizzata a sensibilizzare e a responsabilizzare i minori per un uso corretto della rete *Internet* mirando, in particolare, alla realizzazione di uno specifico programma volto alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo informatico; l'educazione alla sessualità, attraverso il rafforzamento dei percorsi didattici già previsti con lo scopo di sensibilizzare, informare e formare gli studenti a un modello culturale corretto di sessualità e di affettività; in particolare si prevedono azioni di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della discriminazione di genere.

Rileva che il Ministro dell'istruzione, a tale scopo, promuove l'istituzione di corsi di formazione del personale scolastico della scuola primaria e secondaria finalizzati all'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche. Promuove inoltre l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di referenti per l'educazione digitale e per l'educazione alla sessualità preposti a sollecitare misure educative per gli scopi prefissati (comma 3).

Le proposte di legge C. 2670, C. 2408 e C. 3139 dispongono che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomini fra i docenti un referente con il compito di monitoraggio e coordina-

mento delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo informatico. Le prime due proposte di legge testé citate prevedono inoltre specifiche iniziative per il contrasto dell'istigazione al suicidio col coinvolgimento del Ministero dell'Interno, degli istituti scolastici e dei servizi socio-sanitari del territorio.

Le proposte di legge C. 3139, C. 2435 e C. 2408 prevedono la programmazione di specifiche attività di formazione degli insegnanti sulla prevenzione del cyberbullismo ma anche sull'educazione digitale e sull'uso corretto e consapevole della rete. Infatti una efficace azione di contrasto del bullismo informatico presuppone la capacità di operare con un'adeguata conoscenza tanto dei contenuti tecnologici della rete quanto dei risvolti psico-pedagogici del fenomeno.

Segnala altresì che tutte le proposte di legge, ad eccezione di quella approvata dal Senato, recano un articolo (articolo 6 della 1986, articolo 9 della 2408, articolo 5 della 2435 e articolo 9 della 2670) che disciplina il comportamento che devono tenere i dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di bullismo. In tutti i casi è prevista in tempi rapidi una comunicazione alla famiglia dei soggetti coinvolti a cui far seguire, secondo le proposte di legge C. 2408 e C. 2670, previa valutazione della gravità e della reiterazione della condotta, incontri con figure professionali in grado di promuovere percorsi di assistenza alle vittime e di rieducazione degli autori di atti di bullismo.

Le proposte di legge C. 2670 e C. 2408 prevedono, rispettivamente all'articolo 10 e all'articolo 12, che la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Miur e l'AGCOM, predisponga periodiche campagne informative di sensibilizzazione e prevenzione sul cyberbullismo. Le campagne sono avviate in conformità del Piano di azione integrato presentato dal tavolo tecnico istituito presso la stessa Presidenza del Consiglio. Tutte le proposte in esame prevedono infine che gli istituti scolastici adottino iniziative per il coinvolgimento nelle attività di sensibilizzazione delle famiglie, delle associazioni e degli attori

sociali in un clima di partecipazione col-laborativa di tutti i soggetti del territorio.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice per la II Commissione*, preliminarmente rileva che la competenza della Commissione Giustizia in materia di bullismo si concentra principalmente sui profili repressivi del fenomeno.

Sull'esigenza – anzi, la necessità – di intervenire legislativamente su questo grave fenomeno si è già soffermato il relatore per la XII Commissione. Proprio in considerazione di questa necessità, la Commissione Giustizia ha avviato il 29 maggio 2014 l'esame della proposta di legge C. 1986 Campana, alla quale sono state poi abbinare le proposte C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.

In occasione della relazione alla Commissione Giustizia ebbi modo di evidenziare l'opportunità di affrontare il fenomeno del bullismo (considerato in tutte le sue manifestazioni, tra le quali quella informatica ha oramai assunto dimensioni intollerabili) sotto diversi profili. Da un lato, vi è il profilo preventivo che è evidentemente fondamentale, dall'altro, vi è il profilo repressivo-punitivo che è altrettanto importante se si vuole contrastare realmente il bullismo. Sarebbe un grave errore avere un approccio al tema del contrasto del bullismo concentrandosi esclusivamente solo su uno di questi profili. Come sarebbe un errore demandare al solo legislatore il compito di porre rimedio a questo gravissimo fenomeno. Occorre, ad esempio, mettere assieme le esperienze positive sul territorio di contrasto al bullismo, che ora sono scollegate le une dalle altre, e far dialogare diverse istituzioni.

Pertanto, se è vero che la prevenzione è fondamentale, è vero anche che la repressione deve essere conforme alla particolare struttura del fenomeno che si vuole contrastare. Su quest'ultimo punto non vi è una completa condivisione, come dimostra, ad esempio, il testo approvato dal Senato, che affronta il fenomeno sotto l'aspetto preventivo senza prevedere specifiche sanzioni.

A questo proposito è opportuno fare un chiarimento: la mancanza di specifiche disposizioni sanzionatorie in materia di bullismo non comporta l'impossibilità di punire condotte ad esso riconducibili.

Il bullismo fa attualmente riferimento a una serie di condotte in gran parte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali. Senza pretesa di esaustività si tratta prevalentemente delle seguenti: – violenza privata (articolo 610 c.p.), – percosse (articolo 581 c.p.) – lesioni (articolo 582 c.p.), – molestie (articolo 660 c.p.) – minaccia (articolo 612 c.p.), – *stalking* (articolo 612-bis c.p.), – furto (articolo 624 c.p.), – estorsione (articolo 629 c.p.), – danneggiamento di cose altrui (articolo 635 c.p.) – ingiuria (articolo 594 c.p.), – diffamazione (articolo 595 c.p.), – sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) – furto d'identità digitale (articolo 640-ter c.p.), – trattamento illecito di dati (articolo 167, decreto legislativo n. 196 del 2003, Codice della *privacy*). Costituendo prevalentemente illeciti a forma libera – che quindi si consumano con diversi mezzi o modalità – in assenza di un inquadramento normativo specifico, la giurisprudenza ha fondato numerose pronunce di condanna per atti di bullismo sulle fattispecie penali già esistenti. In giurisprudenza, il bullismo è stato anche considerato come circostanza aggravante di altro reato utilizzando la circostanza aggravata dai futili motivi.

Tuttavia, la peculiarità della condotta illecita, specie con riferimento a quella commessa attraverso mezzi informatici, è tale da richiedere una risposta sanzionatoria specifica che sia modulata sulla particolare lesività della condotta stessa. Dal punto di vista della politica criminale, la scelta di introdurre un reato specifico che punisca il bullismo non è diversa da quella che si è fatta quando si è stabilito di introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura (la proposta di legge si trova al momento in terza lettura presso il Senato). Anche in questo caso, la condotta del torturatore è comunque già riconducibile a diverse figure di reato, che verrebbero poi meglio specificate attraverso

diverse circostanze aggravanti, ma nonostante ciò la particolarità di questa condotta è apparsa tale da richiedere una fattispecie penale specifica.

Una volta ravvisata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una nuova disposizione sanzionatoria, per di più di natura penale, si pone la questione della definizione della condotta di colui che compie atti di bullismo. Si pone la questione della definizione.

Sebbene sia stato inquadrato in vario modo da numerosi studi, anche in ambito internazionale, non esiste una definizione legislativa di bullismo. L'esigenza di definire legislativamente il fenomeno non è sentito unicamente in relazione alla previsione di un nuovo reato, tanto è vero che anche le proposte di legge in esame che non contengono norme penali danno comunque una definizione del fenomeno.

È un tema che potrebbe apparire meno importante, rispetto alle grandi questioni che in queste aule ci troviamo ad affrontare, eppure i dati ci mostrano che aumentano le vittime di bullismo e cyber bullismo, spesso con effetti tragici.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, le vittime di prepotenze *online* sono state 345, contro le 190 del 2013, e il reato più diffuso è il furto di identità nei *social network* (114 casi denunciati nel 2014, 23 nel 2013). La Polizia Postale registra un trend in ascesa dei reati che riguardano l'uso del web e sono numerosi i ragazzi autori inconsapevoli di reato. Secondo stime generali ci dice la Polizia i casi reali «potrebbero essere 5-6 volte superiori» rispetto a quelli denunciati.

Dai dati delle denunce emerge che nel 2014 le vittime di *stalking* via *web* sono state 6, quelle per diffamazione *online* 73. A denunciare ingiurie via email, via *social network* e via telefono sono stati 45 ragazzi, a denunciare minacce 50. Le vittime di molestie invece sono state 30, quelle di diffusione e divulgazione di materiale pedopornografico 27.

Vi è la certezza che l'aumento delle denunce sia dovuto ad un aumento della consapevolezza dei minori e dei genitori. Negli ultimi anni l'impegno e la sensibi-

lizzazione al tema del bullismo e cyber bullismo hanno svolto un ruolo primario nella presa di coscienza del mezzo.

Rileva che *Internet* è un grandissimo strumento di conoscenza, socializzazione, interazione. Purtroppo come tutte le grandi novità nasconde i suoi lati oscuri, ai quali non ci siamo approcciati con i giusti avvertimenti. Abbiamo rincorso la tecnologia, abbiamo studiato le risposte solo quando i problemi, le truffe e le violenze aveva già prodotto i primi danni.

Lo stesso avviene per gli adolescenti che rispetto al mezzo informatico mostrano una predisposizione naturale che per molto tempo ha fatto sì che gestissero questo spazio in totale autonomia e senza una supervisione e ammonizione da parte degli adulti di riferimento meno adusi ai rischi della piazza virtuale rispetto a quelli della piazza reale.

Su 15.268 ragazzi intervistati dal portale *Skuola.net* per la campagna educativa itinerante « Una vita da social » della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ben 1 su 3 si è dichiarato vittima di episodi di bullismo o di cyberbullismo. La fascia d'età più esposta si conferma quella compresa tra i 14 ed i 17 anni, dove i « bullizzati » sono quasi 2 su 5. Questi sono alcuni numeri della ricerca svolta dal portale per conto della Polizia di Stato, che certifica anche la crescita di bulli in rosa: 1 vittima su 3 denuncia la presenza femminile tra gli aggressori.

Dalla ricerca emerge anche che i bulli agiscono soprattutto in gruppo (nel 72 per cento dei casi) e tendono a preferire vittime dello stesso sesso. Episodi di bullismo *online* colpiscono in misura maggiore rispetto alla media le femmine rispetto ai maschi, ma anche gli intervistati nella fascia d'età compresa tra gli 11 ed i 13 anni.

Dai dati emerge una certa difficoltà per le vittime a parlare degli atti di bullismo subito: 1 su 3 non ne parla con nessuno. Il motivo è soprattutto la vergogna (30 per cento) seguito dall'esigenza provata di farsi giustizia da soli (24 per cento), anche se sono soprattutto i maschi ad ammettere di essersi « vendicati » nei confronti del bullo.

Fa presente che fra i 14 ed i 17 anni cresce la percentuale di vittime nel silenzio, mentre tra gli 11 ed i 13 anni si registra una maggiore propensione a confidarsi con gli adulti di riferimento (genitori, professori, ecc). In media il 42 per cento delle vittime di bullismo si confida con i genitori. Neanche chi ha assistito ad atti di bullismo ama parlarne. Uno su 4 è rimasto in silenzio. Il motivo, confessa il 44 per cento, di questa « omertà » è molto semplice: « mi hanno insegnato a farmi i fatti miei ».

È un campanello d'allarme che il legislatore non può ignorare, soprattutto quando dopo violenze perpetrate i nostri giovani decidono di togliersi la vita o cadono in stati di depressione.

Carolina, Andrea, Simon sono solo alcune delle vittime del bullismo 2.0

Sottolinea, quindi, che loro rappresentano una sconfitta del sistema educativo e lo sprone a fare qualcosa di concreto per la prevenzione ma anche per la repressione degli atti di violenza perpetrati.

In questi due anni, oltre a seguire il percorso legislativo delle proposte depositate in Parlamento ho avuto modo di partecipare a centinaia di incontri sul tema, incontrando migliaia di studenti. Con me spesso sedevano al tavolo dei relatori esponenti della Polizia Postale e delle associazioni come telefono azzurro che seguono il fenomeno da vicino. Più di una volta abbiamo visto i ragazzi aprirsi in queste circostanze, mostrando un disagio taciuto fino a quel momento. Altre volte li abbiamo visti avvicinarsi al termine degli appuntamenti per informarsi e confidarsi in cerca di aiuto o anche solo di un consiglio. Ha voluto dare un nome a questo percorso per dare a ciascuno la possibilità di riconoscersi in un progetto, in una idea. Don Peppe Diana a Casal di Principe ripeteva ai suoi giovani che l'etica libera la bellezza. E credo che la conoscenza delle regole libera la bellezza dei nostri giovani da scherzi e soprusi che non sono percepiti come tali. #bellimanonbulli è il nome della campagna, ma è allo stesso tempo un invito e un'affermazione. Perché i nostri adolescenti hanno un potenziale

che spesso rimane inascoltato e che vogliamo invece mettere in primo piano.

Costituendo prevalentemente illeciti a forma libera – che quindi si consumano con diversi mezzi o modalità – in assenza di un inquadramento normativo specifico, la giurisprudenza ha fondato numerose pronunce di condanna per atti di bullismo sulle fattispecie penali già esistenti.

Fa presente che la proposta di legge a sua firma mira a tipizzare nel codice i comportamenti considerati atti di bullismo informatico (cyberbullismo) ovvero i messaggi *on line* violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via *e-mail*, messaggistica istantanea o sui *social network*; la sostituzione di persona al fine di spedire messaggi o pubblicare testi repressibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi *on-line* al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti *internet*.

Sottolinea che il bullismo ed il cyberbullismo non sono reati di evento, ma reati continuati, dove la ripetizione nel tempo ne è elemento caratterizzante.

Non si vuole certo colpire lo sberleffo dell'età adolescenziale o limitare l'utilizzo del *web* ai ragazzi, ma la ripetizione nel tempo dell'offesa e la sua veloce diffusione denotano l'accanimento verso la vittima.

L'idea alla base della proposta di legge è quella che una volta effettuate le azioni volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione, qualora, allora scientemente si mettano in atto simili condotte, non si può rimanere ignoranti di fronte alla legge e alle sue conseguenze.

Il ruolo educativo della scuola e dei genitori sono alla base di tutte le proposte di legge, ma di fronte ad una giurisprudenza che si appoggia a istituti penali nati per altre circostanze adattandosi di volta in volta, abbiamo il dovere anche per tutelare i nostri minori di dotare gli inquirenti di strumenti specifici.

Già oggi nei casi più gravi i minori sono stati puniti dai tribunali. Nel 2015 il tribunale dei minorenni di Brescia ha condannato un sedicenne agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire solo per seguire le attività scolastiche. Il ragazzo era stato denunciato dai genitori di un suo compagno al quale infliggeva ogni giorno minacce, aggressioni fisiche e verbali, con estorsione di denaro.

Si sofferma, quindi, sulle diverse definizioni di bullismo contenute nelle proposte di legge.

La proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, detta una strategia integrata di contrasto del fenomeno, privilegiando azioni di carattere preventivo e formativo. Pur in assenza di disposizioni sanzionatorie, all'articolo 1 fornisce una definizione del cyberbullismo, fenomeno che si manifesta attraverso una serie di atti di diversa natura, tutti aventi come scopo intenzionale e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo. Se finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica sono atti di cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzate per via telematica; – la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore. Se finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica gli atti sono considerati atti di cyberbullismo i seguenti: – qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzate per via tele-

matica; – la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore.

Il comma 3 definisce quale « gestore del sito *Internet* » ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, che sulla rete *Internet* cura la gestione di un sito. Da questa definizione appaiono esclusi gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad *Internet*, come *Vodafone* o *Telecom Italia*), nonché i cache provider, cioè i *provider* che memorizzano temporaneamente siti *web*, e i motori di ricerca (come *Google*). Rientrano invece nella definizione di « gestori del sito *Internet* » tutti i fornitori di contenuti su *Internet*.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 1986 Campana individua gli atti di bullismo ovvero i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.

L'articolo 3 individua, invece, i comportamenti che debbono essere considerati atti di bullismo informatico (cyberbullismo) ovvero: i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via *e-mail*, messaggistica istantanea o sui *social network*; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi repressibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l'esclusione deliberata di una persona da gruppi *on-line* al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti

di bullismo di cui all'articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti *internet*.

Come la proposta C. 3139, approvata dal Senato, la proposta di legge C. 2408 Iori è priva di profili di rilievo penale, essendo incentrata su azioni di carattere preventivo, educativo e formativo, ma all'articolo 1 fornisce la definizione degli atti di bullismo e di bullismo informatico in danno di un minore. Il primo è definito come qualunque atto, anche solo tentato, di molestia, ingiuria, diffamazione, minaccia o ricatto; aggressione o persecuzione psicologica, anche non integrante reato; diffusione di voci diffamatorie o false accuse; percosse, lesioni, furti o volontario danneggiamento di cose altrui al fine di molestare la vittima, anche non integranti reato; offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica o le condizioni personali o sociali della vittima; furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali; istigazione al suicidio o all'autolesionismo, in qualunque forma anche non integrante reato. Il bullismo informatico è inteso, invece, come uno qualunque degli atti sopraindicati perpetrato tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, posta elettronica o *social network*, nonché la volontaria immissione nella rete *internet* di immagini, video o altri contenuti multimediali aventi ad oggetto minorenni al fine di offenderne l'onore o il decoro ovvero istigare la commissione di atti di bullismo. Sia per il bullismo che per il bullismo informatico è previsto il tentativo.

La proposta di legge C. 2435 Brambilla, che prevede azioni di contrasto e prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, all'articolo 2 fornisce, al comma 1, la definizione degli atti di bullismo: comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima; atti diffamatori e false accuse; furti anche di lieve entità; estorsione; minacce; violenza privata; giochi violenti; esclusione

deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione; lesioni personali volontarie; percosse volontarie; danneggiamento, compreso quello dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente. Il comma 2 definisce, invece, come atti di bullismo informatico la registrazione con telefoni cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione *on line* degli atti di bullismo di cui al comma 1, compiute senza il consenso della persona offesa, allo scopo di renderli visibili a tutti.

La proposta di legge C. 2670 Iori, che detta misure di contrasto e prevenzione del solo cyberbullismo, all'articolo 2 definisce il cyberbullismo: ogni atto commesso tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, rete *internet*, *e-mail* e *social network*, che contenga molestia, minaccia, atti persecutori e atti riconducibili all'estorsione; ingiuria, diffamazione e false accuse; offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica e le condizioni personali e sociali della vittima; sostituzione di persona, furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali; istigazione al suicidio o all'autolesionismo. Come norma di chiusura, si prevede che costituisca altresì cyberbullismo la volontaria immissione nella rete *internet* di immagini in formato elettronico, video o altri contenuti multimediali, al fine di offendere l'onore e il decoro della vittima o istigare la commissione di atti di cui al presente articolo.

Dopo questa panoramica delle diverse definizioni illustra le disposizioni di natura penale contenute in alcune delle proposte di legge in esame.

L'articolo 4 della proposta di legge C. 1986 Campana introduce il reato di bullismo e di cyberbullismo: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con le condotte previste dagli articoli 2 e 3, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità (comma 1). Si tratterebbe dun-

que di un reato di evento ovvero di un reato per la cui esistenza è prevista la realizzazione di un determinato effetto esteriore (in questo caso un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità).

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, se l'autore del reato è minore di anni 18, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale (comma 2).

Per quanto attiene al risarcimento dei danni, si prevede all'articolo 5 che, qualora, con gli atti previsti dagli articoli 2 e 3, un minore abbia arrecato danni a una struttura scolastica, egli è chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l'istituto scolastico.

La proposta di legge C. 2435 Brambilla prevede all'articolo 3 le conseguenze sanzionatorie degli atti di bullismo e cyberbullismo. Tale articolo è di contenuto analogo a quello dell'articolo 4 della proposta 1986. Infatti, tali atti sono puniti quando da essi derivi un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità. La disposizione in esame aggiunge come conseguenza dell'illecito anche la circostanza che la vittima sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita (comma 1). Il contenuto dei commi 2 e 3 (disciplina applicabile se il bullo o il cyberbullo è un minore di 18 o 14 anni) è identico a quello dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1986: è quindi stabilita, rispettivamente, l'applicazione dell'articolo 98 c.p. e l'adozione di un piano rieducativo scolastico.

Il comma 4 prevede inoltre, a carico degli autori di atti di bullismo o di cyberbullismo, l'applicabilità delle sanzioni disciplinari previste ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 (Statuto degli studenti della scuola secondaria) che stabiliscono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il

rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 4). Le eventuali impugnazioni sui provvedimenti disciplinari sono proposte ad un organo di garanzia interno della scuola.

L'articolo 4 reca la disciplina per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dagli atti di bullismo, anche qui in capo ai genitori (o al tutore del minore). Rispetto alla proposta di legge C. 1986, che reca una disposizione analoga (articolo 5), viene previsto il risarcimento in capo agli stessi soggetti anche delle spese eventualmente necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica dei minori offesi.

La proposta di legge C. 2670 Iori all'articolo 3 prevede che una serie di reati già previsti dal codice penale – e in parte già indicati all'articolo 2 – ove commessi mediante la rete *Internet*, costituiscano reato di cyberbullismo. Si tratta dei seguenti reati: ingiuria, diffamazione, minacce, estorsione, *stalking*, sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali e istigazione al suicidio. Le sanzioni rimangono quelle già previste dal codice penale per i reati-base, aumentate fino alla metà se la vittima è un minore (l'aggravante comune di cui all'articolo 61 c.p., primo comma, n. 5, prevede un aumento fino a un terzo). Il richiamo all'articolo 98 riguarda l'imputabilità del minore di età superiore a 14 anni cui sia riconosciuta la capacità di intendere e di volere.

L'articolo 4 stabilisce che, nel procedimento penale per cyberbullismo davanti al tribunale dei minorenni, nel caso in cui non sia possibile il perdono giudiziale, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o altra misura meno afflittiva, si applichi sempre la messa alla prova del minore.

Strettamente attinente alle norme di natura penale sono le disposizioni relative all'introduzione dell'ammonimento al minore, prima della denuncia o della querela. È bene chiarire che questo istituto non presuppone l'introduzione del reato di bullismo potendo essere applicato a reati

comuni che si connotano per la loro modalità di esecuzione in atti di bullismo. Pertanto, tale istituto viene richiamato anche da quelle proposte di legge che non contengono norme penali.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, riguarda proprio l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello *stalking* (articolo 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto e del carattere lesivo del cyberbullismo. Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia da parte delle vittime (per ingiuria, diffamazione, minacce o trattamento illecito di dati personali commessi mediante *Internet*), il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – alla presenza di almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale), potrà convocare il minore ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minore, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

Anche l'articolo 10 della proposta di legge C. 2408 Iori riguarda la disciplina dell'ammonimento del questore. Si tratta di una disciplina comune a quella dettata dagli artt. 6 della proposta di legge C. 3139 (alla cui descrizione si rinvia), 7 della proposta C. 2435 Brambilla e 5 della proposta C. 2670 Iori. Rispetto alla disciplina della C. 3139, non è prevista l'obbligatoria convocazione del genitore (insieme al minore) da parte del questore nonché la cessazione degli effetti dell'ammonimento al compimento dei 18 anni.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 2435 Brambilla prevede – come l'articolo 6 della citata C. 3139, l'articolo 10 della C. 2108 e l'articolo 5 della C. 2670 – la procedura di ammonimento del minore da parte del questore. Viene qui previsto che la richiesta di ammonimento provenga

anche dal dirigente scolastico, previa esposizione dei fatti di bullismo davanti all'autorità di pubblica sicurezza. Rispetto alla disciplina della C. 3139 mancano sia la previsione sulla convocazione obbligatoria del genitore (insieme al minore) da parte del questore sia la previsione che gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Anche l'articolo 5 della proposta di legge C. 2670 Iori detta la disciplina dell'ammonimento del questore, analoga a quella già prevista dalle proposte C. 3139, C. 2408 e C. 2435. In questo caso, l'ammonimento può riguardare, tuttavia, i soli minori di età superiore a 14 anni.

Rientrano nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia anche le disposizioni sull'accesso a una procedura davanti al Garante della *privacy* a tutela del minore per ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali illeciti.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 3139, approvata dal Senato, istituisce una specifica procedura dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquattordicenne o ai genitori della vittima minore di ottenere una tutela rafforzata, volta all'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi su *Internet*) che garantiscano la dignità del minore oggetto di atti di cyberbullismo.

La tutela è attivabile anche quando la diffusione non concreti un « trattamento illecito di dati » previsto dall'articolo 167 del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) o da altre norme incriminatrici. La richiesta al Garante può essere proposta: — sia quando non sia possibile identificare il titolare del trattamento (o il gestore del sito); — sia quando quest'ultimo, richiesto dall'interessato, non abbia provveduto entro 48 ore all'adozione dei provvedimenti inibitori e prescrittivi. Il Garante, entro 48 ore dalla segnalazione del minore (o del genitore), provvedendo ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003), se non invita il titolare ad effettuare

il blocco spontaneamente, gli prescrive le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alla legge; in caso di mancato adempimento o anche direttamente, è il Garante a disporre il blocco o a vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto. Analoghe misure possono essere adottate quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per il minore.

Anche l'articolo 3 della proposta di legge C. 2408 Iori, come le proposte C. 3139 — cui si rinvia per la descrizione — e C. 2435, disciplina la procedura presso il Garante della *privacy* volta alla tutela della riservatezza del minore vittima di cyberbullismo in caso di inerzia del titolare del sito *Internet*. Legittimato alla presentazione della domanda al Garante è qui il solo genitore (o chi ne fa le veci) del minore, mentre nelle proposte di legge C. 3139, C. 2435 e C. 2670 la legittimazione è anche del minore parte lesa.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 2435 Brambilla riproduce il contenuto dell'articolo 2 delle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato (cui si fa rinvio per la descrizione) e di disposizioni analoghe delle altre proposte di legge. La disposizione è relativa alla procedura volta a consentire ai genitori, o tutori, di minori vittime di atti di bullismo informatico una tutela rafforzata davanti al Garante per la protezione dei dati personali (diversamente che nella proposta di legge in esame, nella proposta C. 3139, può avanzare la richiesta al Garante anche il minore ultraquattordicenne).

L'articolo 7 della proposta di legge C. 2670 Iori prevede — come nelle proposte C. 3139, C. 2408 e C. 2435 — il procedimento di tutela del minore presso il Garante della *privacy*, volto all'oscuramento e alla rimozione da *Internet* dei dati personali illecitamente immessi.

Fa presente che funzionali al contrasto del cyberbullismo sono le disposizioni volte a rafforzare la polizia postale la cui

attività è di fondamentale importanza per la repressione delle condotte di bullismo realizzate attraverso gli strumenti informatici.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 3139 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico, che l'articolo 3 della proposta di legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio, sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di *Internet* e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel biennio 2015-2016 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *Internet*, istituito dalla legge 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 2408 Iori affida alla polizia postale e delle comunicazioni il compito di supportare gli enti locali e le scuole nell'attività informativa nei confronti dei minorenni e le loro famiglie circa i pericoli derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, dall'adescaimento e dalla violazione della disciplina a tutela della riservatezza. Alla stessa polizia postale (articolo 11), su richiesta motivata della magistratura, a pena di nullità, sono

affidati compiti di contrasto del delitto di istigazione al suicidio (articolo 580 c.p.) commesso mediante l'impiego di strumenti informatici o telematici; si tratta, quindi di delitto come conseguenza di atti di cyberbullismo.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 2670 Iori detta una disciplina analoga a quella in esame prevedendo anche un piano integrato sul territorio promosso dal Ministero dell'interno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, d'intesa con la presidente Ferranti, ritiene che i lavori delle Commissioni riunite possano proseguire con lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali per inquadrare ulteriormente il complesso fenomeno affrontato dalle proposte di legge in esame.

Donata LENZI (PD), a nome del suo gruppo, concorda con la proposta del presidente Vargiu sulla modalità di prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite sui provvedimenti in esame.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 69

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 giugno 2015.

**Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge
C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il
mercato e la concorrenza.**

**Rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS).**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15.35 alle 16.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* 70

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.40.

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame degli atti in oggetto, rinviati nella seduta dell'8 aprile scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sulle comunicazioni e che bisogna ora procedere alla redazione del documento finale da trasmettere alle istituzioni europee.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice per la X Commissione*, comunica che sta procedendo, insieme alla relatrice per la VIII Commissione Stella Bianchi, alla stesura

del documento finale che sarà trasmesso entro la prossima settimana a tutti i colleghi.

Salvatore MICILLO (M5S) chiede quando si procederà alla votazione del documento finale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che è prevista una seduta il prossimo giovedì 2 luglio sulle comunicazioni in esame. Qualora si ritenesse di avere bisogno di maggiore approfondimento del documento che sarà trasmesso dai relatori, si potrà procedere alla sua votazione nella settimana successiva in una seduta da fissare tra il 6 e il 10 luglio prossimi.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea l'importanza dell'audizione odierna del Commissario europeo per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, ritiene che il mercato unico dell'energia sia una grande opportunità dal punto di vista della armonizzazione dei prezzi dell'energia e della potenza installata che rappresenta un grande patrimonio del nostro Paese, caratterizzato da flessibilità ed efficienza, il quale potrebbe essere correttamente valorizzato in una dimensione di mercato unico.

Le connessioni e il superamento delle barriere non solo economiche alla realizzazione del mercato unico sono ulteriori obiettivi da perseguire. La questione delle connessioni che riguarda il 10 per cento delle connessioni all'interno del mercato europeo, rappresenta per l'Italia un elemento di grande importanza. La percentuale fa riferimento al valore della potenza installata che è più o meno il doppio rispetto a quello della potenza di generazione utilizzata. Ritiene che nel documento finale debba essere data un'indicazione nel senso che il parametro della potenza installata dovrebbe essere collegato ai valori medi di potenza utilizzata nell'anno o ai valori di picco, soprattutto al fine di chiarire che la quantità delle connessioni tra Stati europei deve rispondere a un criterio di utilità. Le connessioni devono essere anche tecnicamente utiliz-

zabili, nel senso che i codici di rete devono essere portati a compimento in modo tale che l'energia elettrica possa fluire nei diversi Paesi, altrimenti si avrebbe una rete non in grado di funzionare. Altrettanto importante è la capacità bidirezionale di trasporto sia per il gas sia per l'energia elettrica. Si tratta di un tema importante, relativamente al quale il Commissario Cañete si è oggi impegnato a realizzare un'implementazione dei codici di rete entro il 2016, rilevante anche per la questione l'*hub* mediterraneo del gas, in quanto la capacità acquisitiva dell'Italia e della Spagna, in condizioni di default delle forniture dell'Est europeo, appare un importante ammortizzatore non solo per le loro necessità di approvvigionamento, ma per tutto il continente.

Sulla questione regolatoria ritiene impossibile continuare ad operare in mercati che abbiano al loro interno differenziazioni così accentuate nelle liberalizzazioni interne. L'Europa del mercato unico è caratterizzata dall'esistenza di barriere regolatorie che devono essere assolutamente superate valorizzando il ruolo dell'autorità europea di garanzia che non deve rappresentare un « club » di autorità nazionali e svolgere, invece, una funzione realmente incisiva sul mercato unico dell'energia. In questo ambito della regolamentazione, l'Italia rappresenta un esempio virtuoso che dovrebbe essere un punto di riferimento anche per gli altri Paesi.

Ritiene opportuno richiamare nel documento che sarà elaborato dalle relatrici anche il tema delle connessioni con il Nord Africa. Il commissario Cañete nell'audizione odierna ha dimostrato sensibilità al tema, tuttavia rileva che, per attuare questi propositi, occorre ampliare i fondi per i progetti comunitari che, peraltro, in base alle regole attuali, devono riguardare almeno due Stati coinvolgendone uno al di fuori dell'Unione: condizioni non semplici da realizzare nella sponda sud del Mediterraneo.

Sottolinea altresì che nel documento finale dovrebbe essere segnalata l'importanza della ricerca sulle fonti alternative per fare in modo che l'Europa e l'Italia, in

particolare, acquisiscano un ruolo di guida. Altri temi importanti sono rappresentati dalla riforma dell'ETS nel senso di una maggiore flessibilità e dalla incentivazione diretta alle fonti rinnovabili che dovrebbero essere maggiormente coordinati in sede europea. Osserva che la struttura dei costi dell'energia è notevolmente differenziata a livello europeo e ciò rende assai complicata la costituzione del mercato unico.

Osserva infine che il Piano Juncker prevede una serie di fondi; il Commissario Cañete ha oggi confermato che intende avere un approccio multiprogramma, nel senso che l'approccio al mercato unico dell'energia investe settori di politica estera, di difesa del consumatore, di innovazione tecnologica. In questa dimensione, si possono prevedere finanziamenti che provengono da altre risorse, relative ad esempio alla politica di vicinato, oltre che dalla Banca europea degli investimenti. Ritiene che il Parlamento italiano dovrebbe chiedere alla Commissione europea una congrua serie di finanziamenti per la realizzazione del mercato unico da cui l'Italia può trarre profitto non solo per l'abbassamento dei prezzi dell'energia, ma anche per la capacità dei propri impianti di fornitura che sono tra i più moderni ed efficienti d'Europa.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), richiamati i contenuti della Comunicazione relativa all'obiettivo del raggiungimento del 10 per cento dell'interconnessione elettrica, sottolinea l'importanza del contributo fornito nell'audizione dell'AEEGSI che, intervenendo in audizione lo scorso 14 maggio, ha segnalato «l'opportunità di continuare a promuovere Piani di sviluppo con adeguate analisi costi benefici, invece di prestabilire misure trasversali ed omogenee per i Paesi membri (10 per cento e poi 15 per cento), che potrebbero determinare investimenti non efficienti. Qualora venisse confermata l'adozione di *target* predefiniti e fissi senza il sottostante rationale in termini di costi-benefici, l'Autorità evidenzia che il riferimento alla capacità di generazione instal-

lata appare quanto mai inappropriato per i Paesi – e l'Italia non è l'unica – che per effetto degli incentivi concessi hanno visto negli ultimi anni uno sviluppo senza precedenti della generazione da fonti rinnovabili, che ha fatto incrementare la capacità installata in un quadro generale di decrescita (soprattutto a causa della crisi economica) sia della domanda sia della punta di capacità utilizzata. Pertanto, qualora l'Unione non aderisse alla proposta di utilizzare il concetto di « *target capacity* » a ciascun confine, il riferimento del *target* fisso dovrebbe essere l'energia complessivamente utilizzata in un Paese o la punta di capacità effettivamente utilizzata nell'anno».

Una seconda questione segnalata dall'Autorità nel corso della medesima audizione che meriterebbe di essere richiamata nel documento finale riguarda il dialogo con il Mediterraneo, sottolineata anche oggi nell'audizione con il commissario Cañete e il cosiddetto Regolamento infrastrutture. Ritiene opportuno richiamare in proposito le osservazioni dell'AEEGSI le osservazioni riportate nella memoria consegnata agli atti delle Commissioni: « Il c.d. Regolamento infrastrutture è ormai prossimo alla prima fase di valutazione: entro il 2017 la Commissione, infatti, dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio l'analisi sull'efficacia delle misure in esso previste e alcune proposte di aggiornamento dello stesso. Si osserva, a tale proposito, che alcune delle attuali disposizioni del Regolamento non corrispondono pienamente agli obiettivi europei di sostenibilità e integrazione delle fonti rinnovabili, nonché di cooperazione con i Paesi extra-UE. In particolare, il vincolo che richiede che un Progetto di interesse comune (PCI) debba, per essere selezionato come tale, interessare almeno due Stati membri dell'Unione (o dell'Area economica europea) ostacola fortemente i possibili sviluppi infrastrutturali verso Paesi extra-UE, a cui non solo l'Italia ma l'intera Europa potrebbe essere interessata nell'ambito delle cosiddette « politiche di

vicinato » dell'Unione, in particolare per quei Paesi con un elevato potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili ».

Serena PELLEGRINO (SEL) si associa alla richiesta del collega Micillo di prevedere la votazione del documento finale

nella seconda settimana del prossimo mese di luglio.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del Relatore</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
AVVERTENZA	81

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la deputata Mucci sottoscrive la proposta emendativa 16.65 a prima firma del deputato Bruno Tabacci.

Avverte altresì che la proposta emendativa che il deputato Tino Iannuzzi ha dichiarato di sottoscrivere è la 9.254 a prima firma Giorgis in luogo della 9.284 a prima firma Mucci come comunicato nella seduta di ieri.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 9.1005, avverte che deve ritenersi irricevibile un subemendamento presentato dalla deputata Giammanco, in quanto, insistendo su materia diversa, non incide sul contenuto dell'emendamento e non può, quindi, essere considerato come subemendamento.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Quaranta 15.72: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 15.28.

Federica DAGA (M5S) sottoscrive l'emendamento Cozzolino 15.22, identico all'emendamento Quaranta 15.75, e lo illustra, segnalando che lo stesso è teso a far sì che nella definizione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, il Governo, nell'esercizio della sua delega, agisca nel rispetto degli esiti del *referendum* del giugno 2011 e non solo tenendo conto degli esiti medesimi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cozzolino 15.22 e Quaranta 15.75.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costantino 15.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento D'Alia 15.52 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento D'Alia 15.52 e accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alia 15.52, così come riformulato.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Pesco 15.10, in quanto risulterà sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento D'Alia 15.52 come riformulato.

Riccardo NUTI (M5S) ritira l'emendamento Pesco 15.10, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento D'Alia 15.52 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 15.16 e 15.34.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Caso 15.20, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *f*) eliminando il controllo pubblico sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Federica DAGA (M5S), nel dichiararsi favorevole all'emendamento Caso 15.20, ribadisce, come già detto in altra seduta, che parlare di aggregazione è una presa in giro per non usare esplicitamente il termine privatizzazione. Ricorda come provvedimenti di matrice governativa abbiano introdotto sia il gestore unico che incentivi ai privati che prendono in affidamento le società partecipate. Rileva, quindi, come l'indirizzo di questo Governo sia in linea con l'austerità, il neoliberalismo e il neofeudalesimo alla base dell'azione dei Governi che lo hanno preceduto. Ribadisce ancora una volta che si tratta di una politica che va contro la volontà di milioni di cittadini, espressa col *referendum* del 2011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 15.20 e 15.19 nonché Colonnese 15.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Caparini 15.13 e 15.14, nonché Mazziotti Di Celso 15.60: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 15.39.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Mucci 15.62, nonché tutti gli emendamenti a prima firma dei colleghi Mucci e Segoni.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 15.62.

Riccardo NUTI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Quaranta 15.77 e 15.3, nonché gli emendamenti Costantino 15.71, 15.2 e 15.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quaranta 15.77 e 15.3 e approva gli identici emendamenti Braga 15.29 e Centemero 15.7 (*vedi allegato 1*).

Teresa PICCIONE (PD) ritira il proprio emendamento 15.64.

La Commissione approva l'emendamento Pesco 15.11 (*vedi allegato 1*).

Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 15.27, di cui è prima firmataria, teso a sopprimere il riferimento ai concetti di valorizzazione e di promozione della concorrenza. In quanto alla valorizzazione, rileva come il significato da lei dato a questo termine sia molto lontano da quello del testo del disegno di legge.

In quanto alla concorrenza, osserva come questa spesso sia del tutto assente e si assiste a gare in cui si presenta un solo concorrente perché, guarda caso, è l'unico sul territorio in possesso dei requisiti richiesti, come ad esempio il possesso di un inceneritore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 15.27, Nuti 15.17, 15.35 e 15.36, Costantino 15.71 e 15.2, Braga 15.30, Centemero 15.8, Costantino 15.4, Mucci 15.63 e Centemero 15.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tabacci 15.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 15.18.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Ferrari 15.57.

La Commissione accantona l'emendamento Ferrari 15.57.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Colonnese 15.23, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S) chiede al relatore chiarimenti sulla riformulazione proposta.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, osserva che la riformulazione è molto chiara. Si tratta di acconsentire a forme di consultazione dei cittadini, ma non di renderle obbligatorie.

Federica DAGA (M5S) sottoscrive l'emendamento Colonnese 15.23 e accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Colonnese 15.23, così come riformulato.

Riccardo NUTI (M5S) ritira l'emendamento 15.37, di cui è primo firmatario.

La Commissione approva l'emendamento Colonnese 15.23 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Fabbri 15.58 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 15.58 nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 15.58, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 15.58 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 15.61.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento D'Alia 15.53 e insiste per la votazione del predetto emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 15.53.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 15.02.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Vignali 15.01 e Centemero 15.03.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14 precedentemente accantonate.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di continuare a considerare accantonato l'emendamento Villarosa 14.23.

La Commissione acconsente.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative precedentemente accantonate, riferite alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 14.50, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, poi, al ritiro degli identici emendamenti Centemero 14.4 e Quaranta 14.79, nonché degli emendamenti Monchiero 14.74, Baroni 14.17, Miccoli 14.73, Dieni 14.14, Brugnerotto 14.31, Castelli 14.30, D'Incà 14.29, Cominardi 14.86, Mazziotti Di Celso 14.65 e Centemero 14.3, in quanto a suo avviso sostanzialmente superati dalla nuova formulazione dell'emendamento Giorgis 14.50.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 14.57, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Centemero 14.4, di cui è cofirmatario.

Stefano QUARANTA (SEL), illustrando il suo emendamento 14.79, identico all'emendamento Centemero 14.4, ritiene che sia un errore ai danni dei lavoratori estendere i criteri pubblicistici all'ambito del reclutamento del personale, trattandosi di regolamentare istituti di diritto privato sui quali, peraltro, incide l'autonomia delle parti sociali. Insiste, pertanto, per la votazione del proprio emendamento 14.79.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 14.4 e Quaranta 14.79.

Daniele PESCO (M5S), non comprende il motivo per il quale, a seguito della proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Giorgis 14.50, viene espunta dal testo, al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 14, la parola « rafforzamento ».

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, ritiene di confermare la sua proposta di riformulazione.

Andrea GIORGIS (PD), pur osservando che si sarebbe potuto mantenere la parola « rafforzamento », accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 14.50, così come riformulato.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Giorgis 14.50 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Monchiero 14.74 e di accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Riccardo NUTI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Baroni 14.17, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 14.17.

Roberta AGOSTINI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento Miccoli 14.73, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Miccoli 14.73.

Riccardo NUTI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Dieni 14.14, di cui è cofirmatario.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Dieni 14.14.

Riccardo NUTI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Brugnerotto 14.31, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Brugnerotto 14.31.

Riccardo NUTI (M5S), illustrando l'emendamento Castelli 14.30, di cui è cofirmatario, non comprende il motivo del parere negativo del relatore, dal momento che, votando contro tale proposta emendativa, la maggioranza metterebbe in discussione la validità di dati dell'OCSE, richiamati anche da autorevoli esponenti del Governo. Insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli 14.30.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), illustrando l'emendamento D'Inca 14.29, di cui è cofirmatario, fa notare che esso mira a ridare priorità agli interessi sociali della collettività rispetto a quelli economici. Insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Inca 14.29.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Cominardi 14.86, di cui è cofirmataria, evidenziando l'esigenza di collegare ai risultati raggiunti ogni forma di incentivo in favore degli amministratori delle società partecipate pubbliche. Chiede

al relatore quantomeno di accantonare tale proposta emendativa, insistendo altrimenti per la sua votazione.

Riccardo NUTI (M5S) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Cominardi 14.86.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni testé svolte, propone, quindi, di accantonare l'emendamento Cominardi 14.86.

La Commissione, quindi, accantona l'emendamento Cominardi 14.86.

Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.65, insistendo per la sua votazione.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 14.65.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Centemero 14.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Centemero 14.3.

Dore MISURACA (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Dorina Bianchi 14.57, ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 14.57, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 14.57 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, riprendendo l'esame dell'emendamento Villarosa 14.23, precedentemente accantonato, esprime parere contrario, giudicandolo superfluo, dal momento che è già stato approvato l'emendamento Dadone 14.19, volto ad incidere sul medesimo tema dei requisiti e della garanzia di

onorabilità dei candidati e dei componenti delle società.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) chiede una riflessione approfondita sull'emendamento Villarosa 14.23, di cui è cofirmatario, dal momento che esso è volto a precisare ulteriormente la definizione dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società, escludendo, tra gli altri, chi sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa notare che l'emendamento Dadone 14.19 (*Nuova formulazione*), precedentemente approvato, reca già i principi alla base dell'emendamento Villarosa 14.23.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Villarosa 14.23.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato le nuove proposte emendative 7.1000, 7.1001, 8.1000, 9.01000, 16.1000, 16.1001 e 17.1000. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato a martedì 30 giugno, alle ore 11 (*vedi allegato 2*).

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 6, propone, anzitutto, di accantonare gli identici emendamenti Quaranta 6.84 e Piccione 6.63, gli identici emendamenti Centemero 6.1, Invernizzi 6.5, Gasperini 6.58, Piccione 6.62, nonché gli emendamenti Dadone 6.29, 6.28, 6.30, Lombardi 6.47, D'Attorre 6.59, Monchiero 6.61 e D'Attorre 6.60. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 6.71 (*Nuova formulazione*), esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Ascani 6.70, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: *Al*

*comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white lists*, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché parere favorevole sull'emendamento Mucci 6.65. Evidenzia che il parere s'intende contrario sulle restanti proposte emendative.*

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 6.71 del relatore (*Nuova formulazione*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.6.71.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.6.71.1

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Invernizzi 0.6.71.2 e Dadone 0.6.71.3.

Giulia SARTI (M5S) interviene sul subemendamento Colletti 0.6.71.4, volto a precisare ulteriormente il contenuto della delega conferita al Governo in materia di atti e di contratti secretati, considerandolo eccessivamente generico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.6.71.4, Invernizzi 0.6.71.5 e Cozzolino 0.6.71.6.

Giulia SARTI (M5S) interviene sul subemendamento Ferraresi 0.6.71.7, rilevando come in materia di accesso agli atti, accanto all'importante esigenza della *privacy*, vadano tenute presenti le ragioni di una maggiore trasparenza, e sia dunque da rivedere la disciplina che richiede la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante al fine di consentire l'accesso medesimo.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.6.71.7.

Giulia SARTI (M5S), con riferimento all'emendamento 6.71 del relatore (*Nuova formulazione*), pur ritenendo apprezzabile l'espunzione del riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, rispetto alla versione originaria dell'articolo 6, comma 1, alinea, del provvedimento, rileva come la delega al Governo rimanga pericolosamente ampia e generica, e tale da indurre il sospetto che tramite la stessa si possa intervenire in relazione a casi specifici come quello di Vincenzo De Luca. Ciò precisato, preannunzia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento 6.71 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.71 del relatore (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

La ministra Maria Anna MADIA, esprimendo apprezzamento verso la scelta di eliminare il riferimento al decreto legisla-

tivo n. 39 del 2013 dalla delega in oggetto, fa presente tuttavia che è stata la stessa Autorità nazionale anticorruzione ad auspicare, in un atto di segnalazione, che la materia oggetto di tale atto normativo sia affrontato attraverso un intervento *ad hoc*, di revisione complessiva. Ricorda, altresì, come il decreto legislativo n. 39 del 2013 è completamente estraneo, per il suo contenuto, rispetto al caso del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, trattandosi in realtà di una materia normata dal decreto legislativo n. 235 del 2012. Conclude formulando l'auspicio che non sia il Movimento 5 Stelle ad ostacolare l'approvazione di norme che consentano all'Autorità nazionale anticorruzione di svolgere le sue funzioni in modo più efficace.

Giulia SARTI (M5S) rivendica l'attivismo del Movimento 5 Stelle nella predisposizione di strumenti atti a combattere la corruzione. Per quanto riguarda, specificamente, l'emendamento 6.71 del relatore, precisa che il voto di astensione da parte del suo gruppo è riconducibile al carattere eccessivamente generico delle lettere *a*) e *c*), che non contengono principi e criteri direttivi ben definiti.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea come il contenuto del decreto legislativo n. 39 del 2013 sovente non venga rispettato, anche perché si è deciso di non munire degli strumenti necessari chi deve sorvegliarne l'applicazione: ad esempio, l'Autorità nazionale anticorruzione dispone di un potere sanzionatorio pari al massimo a 10.000 euro.

Quanto all'atto di segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione citata dalla ministra Madia, fa presente che tale atto, essendo stato indirizzato al Governo e non al Parlamento, esclude indebitamente le opposizioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, cui è stato fatto riferimento nel corso dei precedenti interventi, è stata trasmessa alla I Commissione

e che il testo della segnalazione è stato portato a conoscenza di tutti i deputati della Commissione medesima.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva come il problema riguardi la procedura che ha portato all'elaborazione della suddetta segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto le opposizioni parlamentari non sono in alcun modo coinvolte.

La ministra Maria Anna MADIA ricorda, in particolare, che l'Autorità nazionale anticorruzione ha semplicemente richiesto al Governo e al Parlamento di rivedere il contenuto dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, in quanto rendono più difficoltoso l'espletamento delle sue funzioni. Ribadisce, inoltre, le ragioni per cui è stato espunto dalla delega in esame il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, concorda con i chiarimenti forniti dalla ministra Maria Anna Madia.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che non si possano disciplinare materie così delicate con una delega « in bianco » al Governo, senza un effettivo coinvolgimento del Parlamento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore, deputato Giorgis, e una proposta alternativa di parere da parte di deputati del Movimento 5 Stelle, comunica che, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, la Commissione non potrà allo stato pronunciarsi sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, e le parole: ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

Conseguentemente:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 35 e 50 con le seguenti: comma 35;

al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione,

della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

6. 71. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e rafforzamento.

Conseguentemente, dopo le parole: contenimento dei costi, inserire le seguenti:

tenendo conto delle distinzioni di cui al comma 1, lettera a), e.

14. 50. (Nuova formulazione) Giorgis.

Al comma 1, lettera m), numero 2, dopo le parole: di interesse economico generale *inserire le seguenti:* , individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché.

14. 57. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, D'Alia, Misuraca.

ART. 15.

Al comma 1, sostituite la lettera d), con la seguente:

d) rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

15. 52. (Nuova formulazione) D'Alia, Dorina Bianchi, Misuraca.

Al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;

* **15. 29.** Braga, Bratti, Mariani.

Al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;

* **15. 7.** Centemero, Occhiuto.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: funzioni di regolazione *aggiungere le seguenti:* e controllo.

15. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi.

15. 23. (Nuova formulazione) Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Inca, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) definire strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;

t) definire strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici, industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli *standard* di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

15. 58. (Nuova formulazione) Fabbri.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento;

7. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio del 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. ».

7. 1001. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti:

di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata, *sostituire le parole: di 80.000 con le seguenti: di 75.000 e dopo le parole: geo-economiche dei territori inserire le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;*

alla lettera f), sostituire la parola: ponderata con la seguente: equilibrata e dopo le parole: camere di commercio accorpate inserire le seguenti: favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;

8. 1000. Il Relatore.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di
Avvocatura dello Stato).*

1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha

esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio. ».

9. 01000. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 1000. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo *con le seguenti:* Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 1001. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

17. 1000. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

Sull'ordine dei lavori 87

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come nel corso delle audizioni svoltesi sulla materia oggetto del provvedimento in discussione siano emersi rilevanti profili di criticità riguardanti, in particolare, le disposizioni relative alle società tra professionisti e le misure concernenti il notariato. Rileva, inoltre, la necessità di valutare con attenzione le disposizioni contenute all'articolo 7 del disegno di legge, in materia di responsabilità del danno non patrimoniale. Nel ricordare che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento in esame nel corso della prossima settimana, invita pertanto i gruppi parlamentari a far pervenire al relatore, onorevole Guerini, eventuali rilievi od osservazioni. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che il Consiglio dei ministri ha approvato nella giornata precedente un complesso decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, che molto probabilmente verrà trasmesso alla Camera e, quindi, dovrà essere esaminato dalla com-

missione Giustizia, che è già oberata da provvedimenti estremamente delicati e complessi che necessitano di un adeguato ed attento approfondimento. Auspica che l'aggravamento del carico di lavoro non si traduca nell'impossibilità di esaminare ogni provvedimento con l'attenzione che necessita. Ad esempio, nelle prossime settimane la Commissione dovrà procedere all'esame degli oltre 300 emendamenti presentati sul disegno di legge C.2798 di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Il suo gruppo ne ha presentato circa 80, di cui nessuno ha finalità ostruzionistiche. Alcuni di questi cercano di risolvere questioni estremamente delicate, per cui chiede alla maggioranza di non assumere un atteggiamento di chiusura preconcepita rispetto agli emendamenti presentati dal suo gruppo e di tenere conto dello spirito costruttivo che sta alla base degli emendamenti presentati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in veste di relatrice del disegno di legge C. « 798, assicura il deputato Ferraresi che non vi è alcun atteggiamento di preclusione preconstituita rispetto agli emendamenti presentati dal suo gruppo, che saranno da lei esaminati con estrema attenzione, come peraltro sempre avvenuto nel passato.

La seduta termina alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Zaid Al Lozi, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..

88

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE
EUROPEA**

AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Guglielmo PICCHI.*

Audizione dell'Ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Zaid Al Lozi, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono	89
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	91
5-05277 Rizzo: Sul presunto utilizzo della base aerea di Pantelleria per attività di <i>intelligence</i> degli USA	89
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	92
5-05448 Zappulla: Sul degrado igienico-sanitario delle basi della Marina militare della giurisdizione di Marisicilia Augusta	90
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	93

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.50.

5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD) si dichiara soddisfatto della spiegazione fornita dal Governo, che fa chiarezza sull'origine dei boati avvertiti nella provincia di Verona nel primo pomeriggio dello scorso 28 gennaio e conferma che l'evento ha carattere eccezionale.

5-05277 Rizzo: Sul presunto utilizzo della base aerea di Pantelleria per attività di *intelligence* degli USA.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO (M5S) prende atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Alfano sia riguardo all'autorizzazione concessa alle forze aeree degli Stati Uniti per l'utilizzo dello scalo di Pantelleria al fine di sperimentare un nuovo velivolo, sia alla scelta dell'isola in ragione della sua posizione strategica.

Manifesta, invece, perplessità con riferimento alla parte della risposta relativa agli accordi bilaterali tra gli USA e la Tunisia che disciplinano la sperimentazione del velivolo, reputando assurdo che il nostro Governo conceda l'uso di uno scalo aereo senza essere al corrente dei dettagli di tali accordi. Per tale ragione si dichiara insoddisfatto della risposta.

5-05448 Zappulla: Sul degrado igienico-sanitario delle basi della Marina militare della giurisdizione di Marisicilia Augusta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe ZAPPULLA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva e dettagliata e, tuttavia, lamenta come non corrisponda al vero quanto in essa affermato riguardo all'inesistenza di situazioni di degrado igienico sanitario nell'ambito dei comandi ed enti della Marina militare ricompresi nella giurisdizione di Marisicilia.

È personalmente a conoscenza di denunce relative allo stato di degrado igienico-sanitari e, d'altra parte, non comprende come si possa dire che non si è mai registrata una situazione di degrado nei comandi della zona, poiché l'area in-

teressata è assai vasta e le risorse assegnate al servizio sono state ridotte del 75 per cento negli ultimi 7 anni.

Segnala, inoltre, che è prevista una drastica riduzione del personale impegnato nei servizi di pulizia e non ritiene che l'aumento del budget proposto per l'anno in corso sia sufficiente per ripristinare una situazione accettabile, anche in considerazione del fatto che in altri distretti questo incremento è stato molto più consistente.

Infine, paventa la possibilità che in futuro queste risorse aggiuntive potrebbero non essere confermate e per queste ragioni, esprimendo insoddisfazione per la risposta, preannuncia altre iniziative di sindacato ispettivo su questo argomento.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel merito delle questioni rappresentate con l'interrogazione in esame, lo Stato maggiore dell'aeronautica ha comunicato che i forti boati avvertiti dalla popolazione nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, risultano compatibili con attività di volo di tipo *Security Air Traffic*, effettuata per esigenze di difesa reale dello spazio aereo nazionale.

Nel dettaglio la missione, composta da due velivoli F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica militare, è stata ordinata dal Comando Operazioni Aeree e autorizzata al volo supersonico per raggiungere e identificare nel più breve tempo possibile un aeromobile civile a seguito di anomalo e prolungato silenzio radio.

In relazione alla opportunità di impartire specifiche direttive finalizzate ad evitare allarmismi e paure in aree densamente popolate, si ritiene utile precisare che il volo supersonico è già disciplinato in modo puntuale e dettagliato da apposite direttive di Forza armata. In particolare, nell'ipotesi in cui l'attività supersonica abbia natura addestrativa e non sia condotta per esigenze reali di difesa aerea, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulla popolazione civile ed evitare interferenze con

il traffico civile, sono previsti stringenti limiti procedurali, temporali, geografici e di quota.

In particolare l'attività in questione può essere condotta:

nei soli giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

sotto il controllo radar di una unità operativa della difesa aerea integrata;

al di fuori dello spazio aereo della regione alpina e delle principali aree metropolitane;

al di sopra di 36.000 piedi, corrispondenti a 12 chilometri circa.

Eventuali violazioni, anche involontarie, sono oggetto di registrazione da parte dell'equipaggio sulla documentazione ufficiale relativa al volo e vengono tempestivamente notificate allo Stato Maggiore aeronautiche per le azioni di competenza.

Si intende comunque rassicurare l'Onorevole interrogante, che su queste missioni è massima l'attenzione di questa amministrazione, affinché l'indispensabile esigenza addestrativa riduca al minimo l'impatto sulla popolazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05277 Rizzo: Sul presunto utilizzo della base aerea di Pantelleria per attività di *intelligence* degli USA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'*Office of Defence Cooperation* (ODC) dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha chiesto allo Stato Maggiore della Difesa l'autorizzazione al rischieramento temporaneo sulla base aerea di Pantelleria di un assetto aereo civile (identificato dall'ODC come King Air BE-350), non armato e gestito da una compagnia privata per conto del Comando statunitense denominato «AFRICOM», al fine di consentire l'esecuzione di attività di riconoscimento e sorveglianza in Nord Africa, a fronte delle quali non si è al corrente di specifici accordi fra la Tunisia e gli Stati Uniti.

Il rischieramento su Pantelleria è stato richiesto dalle autorità statunitensi perché maggiormente conveniente, in termini di tempo di permanenza in volo, rispetto alla più distante Sigonella.

Dopo le pertinenti valutazioni di fattibilità, lo Stato Maggiore Difesa, ottenuto l'avallo politico nell'ottobre 2014, ha con-

cesso l'autorizzazione temporanea (fino al 31 maggio 2015) di quanto richiesto dall'ODC.

Nell'ambito del rischieramento in parola, l'Aeronautica militare fornisce un limitato supporto tecnico-logistico, regolamentato da un apposito accordo tecnico di contingenza (cosiddetto *Contingency Technical Arrangement*).

L'attività di volo dell'assetto in parola è limitata ad una sortita giornaliera e non ha alcuna priorità rispetto al traffico aereo civile dell'aeroporto di Pantelleria che, pertanto, non viene penalizzato.

Una richiesta di proroga dell'autorizzazione al rischieramento presso la base aerea di Pantelleria del suddetto velivolo fino a fine anno è stata avanzata dall'ODC e accolta dallo Stato Maggiore della Difesa, con le stesse limitazioni condizioni d'impiego attualmente in vigore.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05448 Zappulla: Sul degrado igienico-sanitario delle basi della Marina militare della giurisdizione di Marisicilia Augusta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel confermare, in premessa, la costante e progressiva diminuzione di fondi – pari a circa il 70 per cento, come evidenziato nell’atto – per i servizi di pulizia assegnati a Marisicilia a partire dall’anno 2008, si sottolinea che, tuttavia, non si è mai registrata una situazione di degrado igienico sanitario nei relativi Comandi-Enti.

Tali servizi sono stati, infatti, sempre assicurati dal personale della Ditta aggiudicataria dell’appalto, soprattutto in quei settori che necessitano di una particolare attenzione, come le mense, i locali igienici e i presidi sanitari.

Dal 2008 ad oggi, le condizioni tecniche accluse ai contratti stipulati hanno sempre previsto, senza soluzione di continuità, che la pulizia dei locali igienici fosse effettuata con cadenza giornaliera, in attuazione delle norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro.

In particolare, fino allo scorso 30 aprile, le clausole contrattuali si sono sempre configurate quali obbligazioni di risultato, mentre dal mese di maggio è stata prevista, a fronte di apposita indagine di mercato, la possibilità di appaltare il servizio di pulizia *ad horas*, risultando, tale fattispecie, più snella e più confacente alle risorse disponibili.

Per il corrente esercizio finanziario, l’importo assegnato sul pertinente capitolo di bilancio, su impulso del Ministro, è

stato recentemente incrementato di 140.000 euro ed è, attualmente, pari a 677.000 euro.

Indubbiamente, la Difesa insieme alla Forza armata seguono con la massima attenzione l’evoluzione della problematica, cercando di fronteggiare al meglio i possibili disagi, fermo restando che le reiterate misure di contenimento della spesa pubblica, hanno determinato, inevitabilmente, una minore disponibilità di risorse finanziarie nell’ambito del bilancio.

Lo Stato Maggiore della Marina, consapevole delle ricadute sociali in termini occupazionali e sensibile a tale aspetto, segue con costante impegno il settore in questione e, qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse, provvederà ad integrare i volumi disponibili, come, di fatto, già avvenuto.

Si soggiunge, in ultimo, che allo scopo di indirizzare la parte preponderante delle risorse finanziarie verso il raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari, ovvero formazione e addestramento del personale, mantenimento delle capacità operative essenziali per l’assolvimento dei compiti istituzionali e considerata anche, come già detto, la diminuzione delle assegnazioni ricevute nel settore dell’esercizio, la Forza armata si è vista costretta a operare le conseguenti riduzioni nell’ambito delle spese destinate all’area logistica dei servizi, fra cui rientra anche la spesa per l’esecuzione delle pulizie.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	94
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	96
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	102

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) ..	99
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Fe-

derazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che, conformemente alla prassi consolidata, secondo la quale ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo, la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca. Evidenzia poi che la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, conferma che l'eventuale attivazione di tale clausola, a valere sulle risorse del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria », non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente, evidenziando la necessità di modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da « Istruzione universitaria » a « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di specificare che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR.

Francesco LAFORGIA (PD) formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1924, recante Ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca, posto che, per prassi consolidata, ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo;

la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

appare necessario modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da « Istruzione universitaria » a « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specificando che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante

dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "della missione Istruzione universitaria" con le seguenti: "della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a seguito del passaggio del disegno di legge di delegazione europea 2014 tra i due rami del Parlamento. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sul disegno di legge C. 3123 (*vedi allegato*), evidenzia, in particolare, con riferimento ai profili finanziari di detto disegno di legge, che l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Prosegue segnalando che la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Rileva inoltre che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate.

Osserva poi che le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti

vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni e che la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *t*), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento.

Inoltre sottolinea che all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB disposto dall'articolo 13 si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate e che gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti.

In relazione all'articolo 14 chiarisce che le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente.

Conferma che gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, e le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala infine che le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale e che l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione

tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 3123:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince tra l'altro che:

l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento in esame, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concor-

renza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate;

le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni;

la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera t), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento;

all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB, disposto dall'articolo 13, si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate;

gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti;

le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, di cui all'articolo 14, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente;

gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo

umano, saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale;

l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

delibera di riferire favorevolmente ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Censore quale relatore presso la XIV Commissione per l'esame dei provvedimenti in oggetto.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro,

alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.

Segnala che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo non formula osservazioni, nel presupposto che le modifiche introdotte — ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio — non rilevino ai fini della determinazione della base imponibile. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (atto n. 172);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 49 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 49 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro, alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.

Rileva che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modifiche introdotte – ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio – non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile fiscale. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (atto n. 171);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 11 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare -prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea- se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a provvedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui, all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Nel corso dall'esame del disegno di legge al Senato, è stata inserita, in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 – legge di contabilità e finanza pubblica, di salvaguardia finanziaria. Inoltre, è stata introdotta una procedura che prevede il pronunciamento, sui decreti attuativi, anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 2 del disegno è stato introdotto dal Senato. Esso reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/CE, recante una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante dalla violazione delle norme europee sulla concorrenza.

Le disposizioni in esso contenute hanno carattere meramente ordinamentale, stabilendosi che nell'esercizio delle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno – ai sensi del diritto nazionale – per violazioni delle disposizioni del diritto alla concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo.

Viene altresì prevista, al comma 1, lett. d), la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto attuativo della direttiva 2014/104/UE, presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

Tale revisione, che si innesta nel più ampio riordino della disciplina del tribunale dell'impresa contenuto nel disegno di legge delega A.C. 2953, presenta profili di neutralità finanziaria.

Si conferma, pertanto, che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, esso prevede la delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Si evidenzia che tale decreto ha natura meramente ordinamentale, data l'analoga natura del Regolamento (UE) n. 1204/2013. Peraltro, il Regolamento europeo è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione e il provvedimento proposto mira solo a consentire modifiche formali della normativa vigente al fine di tenere conto della nuova ripartizione di compiti tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia.

Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

L'articolo in esame ha natura meramente ordinamentale e le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è di conseguenza allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa. L'articolo consta di due commi.

Il comma 1 contiene i criteri di delega ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Tali ulteriori criteri di delega prevedono:

- alla lettera a) la possibilità di modificare il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria) al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedendo ove opportuno il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo alla Consob le funzioni di vigilanza previste dalla direttiva stessa;
- alla lettera b) la possibilità di innalzare la soglia minima in materia di obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58;
- alla lettera c), l'attribuzione in capo alla Consob di un potere regolamentare specifico che consenta alla stessa di prevedere in capo agli emittenti obblighi di rendicontazione periodica ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva;
- alla lettera d) la possibilità di modificare la normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, al fine di assicurare un opportuno coordinamento con le nuove disposizioni, garantire un adeguato regime di trasparenza in materia di informazioni degli emittenti e nel contempo assicurare un appropriato grado di tutela agli investitori.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone la neutralità, ai fini della finanza pubblica, dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, introdotto al Senato, prevede la delega al Governo ad adottare, entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 reca disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, in attuazione dell'articolo 13 della legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23. In particolare:

- 1) il comma 5 dell'articolo 1 prevede, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, che con Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva 2014/40/UE;
- 2) Il comma 6 dello stesso articolo 1 prevede che lo schema di detto Regolamento e la sua relazione siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione dei relativi pareri;
- 3) Il comma 7 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni;
- 4) L'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (introdotto dall'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188) prevede la nuova categoria dei "tabacchi da inalazione senza combustione", prevedendone il relativo trattamento fiscale;
- 5) L'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (liquidi per le c.d. "sigarette elettroniche"). L'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, modifica la norma delineando, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime di tassazione di tali prodotti.

L'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea, quindi, non reca modifiche né al sistema e alla misura della tassazione di tabacchi lavorati e degli altri prodotti disciplinati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise - T.U.A.), ivi compresi i liquidi per sigarette elettroniche, né alle categorie merceologiche previste dal T.U.A., ivi compresi i prodotti da "inalazione" (sia con tabacco che senza).

Detto articolo fissa anche i seguenti principi e criteri direttivi che il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/40/UE dovrà seguire:

- a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
- b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

- c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
- d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrato scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
- e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
- f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
- g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
- h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.

Sullo schema di decreto legislativo, inoltre, viene prevista l'acquisizione del parere della competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Dette disposizioni non modificano né impattano le previsioni di gettito effettuate in base alle norme introdotte dal succitato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, per cui si ritiene che le stesse non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE che fissa norme e procedure relative all'istituzione e al finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi (DGSD). Il sistema delineato dalla direttiva prevede che questo sia finanziato dalle banche tramite contribuzioni annuali. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti defintori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria. La norma, pertanto, contiene la clausola di invariabilità finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/49/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

L'articolo 8 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE che stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo prevalentemente indirizzati al quadro normativa generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/59/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indobitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alla lettera m) del comma 1, concernente la disciplina dei prodotti di investimento assicurativi ed il riparto di competenze di vigilanza tra l'IVASS e la CONSOB, le modifiche apportate prevedono il mantenimento in capo alla stessa CONSOB dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, prevedono l'attribuzione alla medesima CONSOB dei citati poteri sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nell'articolo 91, comma 1, lettera b), della direttiva 2014/65/UE. Da tali modifiche non derivano oneri per il Bilancio dello Stato, in quanto il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

Con le modifiche apportate alla lettera o) del comma 1, è stato chiarito che l'organismo ivi previsto, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato e le relative spese concernenti l'albo dei consulenti finanziari, dovranno trovare adeguata copertura

finanziaria con il contributo dei soggetti vigilati, come attualmente avviene per l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF), ai sensi dell'art. 31 del TUF. Inoltre, ed al fine di assicurare la neutralità finanziaria del complesso normativo in sede di attuazione, è stato, altresì, previsto che non devono derivare minori entrate contributive per la CONSOB che possano determinare effetti sul corretto funzionamento di tale Autorità.

Per quanto concerne, infine, l'introduzione della lettera u) del comma 1, diretta a dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE, riguardante l'istituzione di procedure, a partecipazione obbligatoria, efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie nelle materie di competenza CONSOB, dalla stessa non derivano nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, anche in questo caso, la CONSOB provvederà a far fronte alle relative spese di funzionamento, ivi incluse quelle concernenti l'introduzione nelle materie di competenza CONSOB di un Organismo di tipo "decisorio" in cui la soluzione della lite avviene attraverso la decisione di un Organo terzo (collegio esterno composto da 5 componenti), attraverso contribuzioni versate, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, direttamente dagli operatori del mercato nonché con gli importi che saranno posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Con particolare riguardo agli importi che saranno posti a carico degli utenti delle procedure medesime, in sede attuativa sarà previsto che essi si sostanzieranno in un corrispettivo definito in misura fissa per il servizio ricevuto dalle parti coinvolte nel contenzioso (risparmiatori e intermediari) nonché in un contributo di "soccumbenza" tale da far gravare la parte più significativa dei costi differenziali di funzionamento del nuovo Organismo in capo agli intermediari che concretamente generano il maggior numero di contenziosi con esito favorevole per i clienti. Tale ultimo meccanismo dovrebbe, tra l'altro, incentivare gli intermediari a instaurare corrette relazioni di lungo periodo con l'obiettivo di prevenire la realizzazione di comportamenti a scapito degli interessi dei clienti e/o produttivi di danni agli investitori medesimi.

Nel confermare, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, si rappresenta che i decreti legislativi emanati in attuazione della presente norma di delega, saranno corredati di più analitiche relazioni tecniche, tese a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10, introdotto al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Le lettere a), d) ed e) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1, prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; e la lettera c) attribuisce alle stesse il potere di imporre sanzioni per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE.

Al riguardo si fa presente che le suddette autorità di vigilanza già svolgono le citate funzioni ai sensi del TUF e in attuazione della direttiva 2009/65/CE, citata in rubrica.

Il comma 2, inoltre, contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Considerato che le suddette autorità di vigilanza godono di autonomia finanziaria e di bilancio,

non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Le lettere a), d), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

Le lettere b), c) ed e) del comma 1 designano la Consob quale autorità nazionale competente ai fini del regolamento (UE) n. 546/2014 e attribuiscono alla stessa potere regolamentare e sanzionatorio.

Considerato che il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che la Consob gode di autonomia finanziaria, finanziando le proprie attività con i contributi posti a carico dei soggetti vigilati, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12, introdotto al Senato, contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.

Le lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

Le lettere b) e c) del comma 1 designano la Consob e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai fini del regolamento (UE) n. 909/2014 e attribuiscono alle stesse poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori.

Considerato che il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che la Banca d'Italia e la Consob godono di autonomia finanziaria e di bilancio, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13, introdotto al Senato, contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID - Key Investor Document) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIPs.

Il regolamento PRIIPs si applica al «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP», ovvero un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi

che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio; tale PRIIPs è assimilato al PRIIP, «prodotto di investimento assicurativo», ossia un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quindi il regolamento PRIIPs si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio. Tali prodotti, denominati PRIIP, dovrebbero includere, tra gli altri, prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento, prodotti strutturati e depositi strutturati. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIPs in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio.

Prima che un PRIIP sia messo a disposizione degli investitori al dettaglio, il suo ideatore (compreso tra gestori di fondi, imprese di assicurazione, enti creditizi e imprese di investimento) redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento PRIIPs e pubblica il documento sul suo sito internet.

Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali e devono essere accurate, corrette, chiare e non fuorvianti; le predette informazioni sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.

Ai sensi dell'articolo 4, numero 8) del regolamento PRIIPs, gli Stati Membri devono designare le «autorità competenti» a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del regolamento PRIIPs, gli Stati membri possono esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati in quello Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento PRIIPs, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, adeguate ed applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del medesimo regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'articolo 34 del regolamento PRIIPs prevede che esso si applichi dal 31 dicembre 2016.

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

I criteri di delega sono stati elaborati previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della CONSOB e dell'IVASS.

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della relativa legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento PRIIPs; nell'esercizio della

delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

La lettera a) prevede che, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento PRIIPs e ai criteri direttivi di cui al citato articolo 1, comma 1, andranno apportate le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento PRIIPs e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, garantendo un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

Le lettere b) e c) prevedono, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento PRIIPs, l'individuazione nella Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e nell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS") delle autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento PRIIPs, avuto riguardo alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. In particolare, la lettera b) assegna alla Consob la competenza sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

A tal fine, andranno attribuite alle predette autorità i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento PRIIPs, e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati conformemente alla predetta ripartizione delle competenze, anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'art. 17 del citato regolamento in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, inclusi quelli di product intervention con riguardo ai prodotti di investimento assicurativo.

La lettera d) è volta a prevedere che il citato KID sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano.

La lettera e) è volta ad introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento PRIIPs per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla predetta ripartizione di competenze.

Il comma 2 dell'articolo prevede che dall'attuazione nonché dal recepimento del regolamento PRIIPs non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 La norma prevede una revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale volta alla semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, rafforzandone altresì la qualità; è inoltre contemplata la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio ai sensi della direttiva 2014/52/UE.

Si tratta di disposizioni che, in ragione della loro natura semplificatoria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, tali interventi rientrano nelle normali attribuzioni delle amministrazioni pubbliche coinvolte e, pertanto, potranno essere posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le finalità indicate al comma 1, lettera d), si rappresenta che attualmente non sono previste sanzioni specifiche e direttamente correlate al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al

provvedimenti di VIA, ma tali sanzioni vengono inquadrato nel più ampio sistema del danno ambientale.

Inoltre, l'ammontare di tali importi, per sua natura, non è preventivamente quantificabile e pertanto non è possibile procedere ex ante ad una stima.

Si soggiunge, altresì, che, in considerazione del fatto che non sussistono risorse dedicate, non sono presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifici capitoli ove imputare le relative spese; per questa ragione con la disposizione in esame si è ipotizzato l'utilizzo a tal fine dei fondi derivanti dalle sanzioni che saranno introdotte nell'ambito del recepimento della nuova Direttiva VIA.

I finanziamenti che affluiranno dai proventi ai sensi della lettera d) consentiranno così al Ministero dell'ambiente di poter garantire l'attuazione del principio enunciato dalla nuova direttiva VIA di "revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni". Ciò richiederà, infatti, la predisposizione di un'attività di programmazione e l'attuazione di un effettivo monitoraggio che consenta di verificare la conformità del progetto alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di costruzione e di esercizio), l'efficacia delle misure di mitigazione, nonché l'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Del pari, in sede di recepimento dei contenuti dell'articolo 14, potrà essere prevista l'istituzione di appositi capitoli sui quali far confluire le risorse in argomento, da impiegare per le finalità contemplate dalla norma.

In ogni caso, giova evidenziare che si tratta di un "potenziamento" di attività già previste dalla normativa in vigore che sono pertanto suscettibili di "modulazione" nel concreto, nella misura in cui il gettito effettivo dei proventi ne consentirà l'adozione. In altri termini, mentre le attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, di verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché di protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, rivestono carattere obbligatorio, la loro ulteriore implementazione non presenta analogo vincolatività.

Per questo motivo, non risulta strettamente necessaria una preventiva quantificazione delle risorse da destinare alle commesse, nuove esigenze di spesa, potendosi procedere all'autorizzazione della spesa in relazione ai finanziamenti che di volta in volta si renderanno effettivamente disponibili.

In tale contesto, la clausola di invarianza finanziaria prevista all'ultimo periodo del citato comma 1, lettera d), rappresenta una norma di "chiusura" che si pone in armonia con una disposizione che fa rientrare l'erogazione della spesa nei limiti delle risorse effettivamente rese disponibili dal funzionamento del sistema sanzionatorio "de qua".

In ogni caso, premettendo che l'originario testo (AS 1758) prevedeva l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale, mentre le ulteriori finalità (protezione sanitaria, calamità ecc.) sono state introdotte nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, si ritiene che, trattandosi di legge di delega recante i principi a cui il legislatore nazionale deve tendere nel recepimento della direttiva, le modalità di attuazione dei principi stessi, e quindi l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni, saranno dettagliatamente oggetto di definizione nella norma di recepimento.

Con riferimento alle amministrazioni che attualmente svolgono le attività di cui al punto d), comma 1 dell'articolo in esame, si evidenzia che l'articolo 28 del d.lgs. n. 152/2006 prevede il

monitoraggio degli impatti dei progetti. Tale onere spetta, per le procedure di competenza statale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se del caso, può attivare il supporto tecnico dell'ISPRA e del sistema agenziale.

In merito ai soggetti che svolgeranno tali attività di controllo e monitoraggio, anche in questo caso si evidenzia che, trattandosi di legge di delega recante i principi a cui il legislatore nazionale deve tendere nel recepimento della direttiva, le modalità di attuazione dei principi stessi, e quindi tali soggetti saranno individuati puntualmente all'atto della definizione nella norma di recepimento.

Con riferimento al potenziamento delle attività finalizzate alla tutela e alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, si precisa che lo stesso è stato aggiunto in sede parlamentare. Tale potenziamento sarà svolto esclusivamente con le eventuali risorse che si renderanno effettivamente disponibili con l'applicazione delle sanzioni.

L'articolo 15 contiene criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo ad adottare la direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente a sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. I criteri contenuti nella norma sono due; in particolare, il criterio di cui al comma 1, lettera a) è volto ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della suddetta direttiva, misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il criterio di cui al comma 1, lettera b) prevede che nel caso di esenzione dai controlli per alcune tipologie di acque indicate dalla predetta direttiva, viene previsto sia un obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli sia un obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti l'esecuzione di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Le disposizioni della nuova normativa europea prevedono l'introduzione di un sistema strutturato di controllo della radioattività delle acque potabili (piano di monitoraggio). La previsione di misure più rigorose non si riferisce, quindi, allo standard di qualità delle acque, bensì alle frequenze minime dei controlli previsti dalla direttiva, che risultano corredati da clausole di derogabilità molto ampie che ne potrebbero fortemente diminuire l'efficacia.

Ciò, pertanto, non comporterà alcun impatto in termini di adeguamenti infrastrutturali.

Il sistema dei controlli delle acque potabili è attualmente a carico delle ASL, per il tramite delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, e l'adeguamento alla nuova Direttiva potrà avvenire nella forma di razionalizzazione dei piani di controllo già in essere, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16, introdotto al Senato, prevede un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2013/35/UE inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Esso prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva. L'introduzione di tali ulteriori misure, che dovranno essere comunque coerenti con l'impianto prefigurato dalla direttiva 2013/35/UE e da cui derivano anche vantaggi economici connessi ad una minore spesa conseguente ad una riduzione dell'insorgenza di patologie professionali riconducibili all'esposizione a CEM, potrebbe essere suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in relazione alle spese occorrenti per assicurare la maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a tale rischio. Peraltro, non si è in grado di stabilire ex ante se effettivamente sarà necessario utilizzare risorse ulteriori rispetto a quelle

già previste a legislazione vigente. Infatti, l'articolo non è stato chiuso con una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, solo in sede di attuazione della delega sarà possibile stabilire gli eventuali oneri a carico dei saldi di finanza pubblica, rammentando che il decreto delegato potrà entrare in vigore solo qualora siano effettivamente reperite le necessarie risorse, ex articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 17 è stato introdotto dal Senato e prevede un criterio specifico per l'esercizio della delega per l'attuazione alla direttiva 2014/63/UE concernente il miele, finalizzato ad assicurare norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

L'unica novità introdotta dalla nuova direttiva riguarda il polline, che non andrà più considerato un "ingrediente" bensì un "componente naturale specifico" del miele; il polline è, infatti, un componente naturale del miele di natura proteica che, in base ai dati scientifici disponibili, può entrare nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele stesso, indipendentemente dal fatto che gli operatori alimentari estraggano o meno tale miele dai favi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e per l'attuazione delle attività contemplate si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 18 reca la delega al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi necessari per dare attuazione alle decisioni quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; nonché alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La decisione quadro 2002/465/GAI reca disposizioni per la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni, al fine di attuare una efficace attività di contrasto al crimine internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo, consentendo ai membri distaccati di presenziare al compimento di indagini, prevedendo altresì il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte in esito alla partecipazione ad una squadra investigativa comune. Dal punto di vista finanziario si rappresenta che, in questo come in altri casi simili ogni Stato contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali si può comunque ipotizzare, in linea di massima, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune sovranazionale. Le spese derivanti da ciascuna squadra investigativa sono rappresentate dalla seguenti voci, per una permanenza media di 15 giorni nell'ambito di Paesi europei:

-Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: €400 (Uff.P.G.) x 2 + €20 (maggiorazione 5% ex articolo 14.L. n. 836/1973)= € 420 +€20 € 840;

Spese di viaggio a mezzo aereo a/r € 400 (P.M.);
TOTALE SPESE VIAGGIO AEREO: € 840 + € 400 = € 1.240,00
- Spese di alloggio in hotel: € 180 x 3 x 15 (giorni) = € 8.100,00
- Rimborso spese forfettario per 2 pasti giornalieri Magistrato = € 80,00
Totale rimborso spese pasti Magistrato € 80 x 15 (giorni) = € 1.200,00
- Spese indennità di missione per 2 Ufficiali di P.G.: € 62,00 (diaria già ridotta del 20% (€ 93,07 - diaria mediamente applicata per viaggi nei Paesi europei) e comunque, da ridursi ulteriormente di 1/3, € 62,00)
- Spese di diaria: € 62,00 X 2 ufficiali di p.g. X 15 giorni di missione = € 1.860

- SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: € 1.240 + € 8.100 + € 1.200 + € 1.860 = € 12.400

Ipotizzando la costituzione di un numero massimo di 25 squadre investigative comuni all'anno si determina il seguente onere complessivo: 25 (squadre investigative comuni) X € 12.400 = € 310.000,00.

Si evidenzia che le previsioni di spesa, pari a 310.000 euro a decorrere dal 2015, devono essere intese come annuali e che le stesse non sono riconducibili entro un limite massimo di spesa, trattandosi di attività di cooperazione giudiziaria che assumono carattere obbligatorio in attuazione di una decisione quadro.

La decisione disciplina altresì sia il regime di responsabilità civile dei funzionari che partecipano alla squadra comune sia le disposizioni relative alla entrata in vigore della decisione quadro.

Alla copertura degli oneri pari a euro 310.000,00, si provvede mediante riduzione del Fondo Speciale di parte corrente - Accantonamento del Ministero della Giustizia a decorrere dall'anno 2015.

La decisione 2003/577/GAI attua il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro da eseguirsi nel territorio di un altro Stato membro. In particolare viene disciplinato l'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento con riferimento al principio della doppia incriminazione tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione; il procedimento secondo il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente alla autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire; viene introdotta una disciplina generale comune agli Stati membri per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione. Gli adempimenti connessi, di natura sostanzialmente procedimentale, rientrano nei compiti di istituto e pertanto possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2005/214/GAI disciplina norme in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con una decisione definitiva. Il compiuto esame degli articoli che la compongono, presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2008/947/GAI riguarda espressamente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Anche in questo caso le disposizioni in esame contengono elementi di sostanziale genericità e

comunque di carattere procedimentale che non sono di per sé tali da dare luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/299/GAI reca modifiche ad alcune decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone promuovendo, nel contempo, l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Dall'esame del provvedimento non si rilevano effetti finanziari trattandosi solo di modifiche ad altre decisioni quadro e che di per sé non implicano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/829/GAI è tesa a consentire di trasferire una misura cautelare non detentiva (ad esempio l'obbligo di rimanere in un luogo determinato o l'obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità) dallo Stato membro dove la persona non residente è indagata di un reato verso lo Stato membro dove l'indagato risiede abitualmente, permettendogli, in attesa del processo nello Stato membro straniero, di essere sottoposto a una misura cautelare non detentiva nello Stato membro di origine anziché essere posto in custodia cautelare.

L'intervento legislativo in oggetto è volto quindi a garantire una riduzione della durata della custodia cautelare e/o di agevolare la riabilitazione sociale dei soggetti detenuti in un contesto transfrontaliero.

Poiché peraltro, le conclusioni del Consiglio europeo hanno sottolineato l'importanza di applicare il principio del reciproco riconoscimento delle misure cautelari, ne deriva che dalla applicazione dello stesso derivano effetti sostanzialmente neutri per la finanza pubblica ritenendosi, peraltro, che gli eventuali adempimenti ad esso connessi potranno essere adeguatamente fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La decisione quadro 2009/948/GAI introduce delle misure atte a prevenire situazioni in cui la stessa persona possa essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in diversi Stati. La decisione introducendo il principio del ne bis in idem, già di per sé contiene elementi tesi semmai a ridurre il numero di procedimenti penali e comunque, le disposizioni in esame, presentano un contenuto meramente procedimentale. Nella stessa decisione vengono stabiliti i contenuti minimi delle richieste di informazione e in particolare, gli estremi della autorità competente, la descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione, elementi rilevanti in merito alla identità dell'indagato o imputato e in merito alle vittime, ecc.. Trattasi di un'attività comunque rientranti nei compiti istituzionali del Ministero della giustizia che possono agevolmente essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare l'attività di comunicazione, di traduzione di atti giudiziari a seguito di domanda di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità estere, trova copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1360 dell'amministrazione della giustizia.

Nel confermare, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18, comma 4, si rappresenta che i decreti legislativi emanati in attuazione della presente norma di delega, saranno corredati di più analitiche relazioni tecniche, tese a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 reca la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Esso si propone di raggiungere gli obiettivi legati alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna nonché sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di

cittadini dell'Unione.

Scopo, quindi, della decisione non è quello di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, poiché gli stessi non sono obbligati ad apportare modifiche al sistema interno di Casellario per ciò che concerne l'uso delle informazioni per scopo interno.

Ulteriore obbligo imposto allo Stato membro di condanna, è quello di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza, le informazioni relative alle condanne pronunciate nei confronti dei loro cittadini, unitamente all'obbligo di conservazione delle informazioni trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Da quanto sopra esposto, trattandosi di attività che rientrano negli ordinari compiti istituzionali svolti dall'amministrazione della giustizia, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per maggiore completezza si indicano i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia su cui gravano le spese per gli adempimenti connessi allo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie di altri paesi: il Capitolo 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni Internazionali) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 183.790,00 ed il Capitolo 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili, ecc.) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 470.360.847,00.

L'articolo 20 contiene la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

In merito alla istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), il cui scopo è far sì che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri e che non sia possibile accedere direttamente in linea alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri, si fa presente che l'Ufficio del Casellario italiano ha già realizzato l'interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente. A tal fine, l'autorità giudiziaria di ogni Stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito comunitario.

Tale decisione, inoltre, individua le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inserite, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati nonché le altre norme specifiche di protezione dei dati personali.

Ogni Stato membro interessato è direttamente responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano e ricevono le informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Dalla attuazione della presente direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel contempo, si indicano i capitoli di bilancio sui cui gravano ordinariamente le spese per gli adempimenti di natura tecnico/informatica connessi alla gestione e allo sviluppo del casellario: il Capitolo 1350 (Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo) e il Capitolo 7203 (Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ecc.) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 12.654.995,00.

L'articolo 21 contiene la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, c.d. recidiva europea.

In base ad essa ciascuno Stato membro dovrà assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale.

Di conseguenza, le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno essere prese in considerazione dalla autorità giudiziaria italiana.

Con la presente decisione quadro, la circolazione delle informazioni sul curriculum criminale dell'imputato, trova suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti dagli enti statali a ciò preposti, si conferma, quanto già in precedenza evidenziato, che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo le amministrazioni interessate far fronte ai suddetti adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 GIU. 2015

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3 – Parere su emendamenti*) .. 118

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 125

ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) 131

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 139

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 142

ALLEGATO 5 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) 144

ALLEGATO 6 (Proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo M5S) 145

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via (*Svolgimento e conclusione*) 124

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegato 1*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge C. 3123.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte inoltre che la Commissione, sempre nella seduta odierna, esprimerà il parere sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge.

In merito ricorda che al parere espresso in questa sede si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte quindi che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 (*vedi allegato 3*), una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (*vedi allegato 4*), e una proposta di parere contrario (*vedi allegato 5*) sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 3123, le quali sono

già state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Informa altresì che il gruppo M5S ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge C. 3123 alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 6*), la quale sarebbe posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di relazione del relatore.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea come, a causa del ritardo con il quale il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera, dopo l'esame in prima lettura al Senato, i tempi a disposizione per la definitiva approvazione del provvedimento siano ormai ridottissimi. In tale contesto il Governo ha ritenuto che sia prioritario perseguire l'obiettivo di giungere all'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, per il mancato recepimento delle numerose direttive indicate nel testo.

In tale contesto sottolinea come le discipline oggetto di attuazione da parte dell'intervento legislativo intervengano su aspetti molto importanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in particolare per quanto riguarda l'Unione bancaria e la regolazione dei mercati finanziari. Considera dunque molto importante assicurare il tempestivo recepimento nell'ordinamento nazionale di tali misure, le quali perseguono l'obiettivo di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori, di incrementare la trasparenza e di assicurare la complessiva stabilità dei mercati finanziari.

Alla luce di tali considerazioni ritiene di esprimere un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate presso la Commissione Finanze, pur riconoscendo come alcune questioni da esse poste sarebbero meritevoli di trattazione. Reputa, peraltro, che un ulteriore approfondimento su tali temi possa essere realizzato sia in sede di predisposizione e successivo esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe conferite dal disegno di legge, sia in sede

di esame del disegno di legge di delegazione europea 2015, che sarà presentato dal Governo alle Camere nel prossimo mese di settembre. Suggestisce, quindi, di trasformare alcuni degli emendamenti in ordini del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento, al fine di impegnare il Governo su specifici aspetti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che il relatore abbia opportunamente inquadrato i termini nei quali si inquadra l'attuale fase di esame del provvedimento, sottolineando come alcune delle questioni poste possano essere affrontate nel quadro del prossimo disegno di legge di delegazione europea che sarà presentato dal Governo alle Camere. Dichiarò quindi la disponibilità del Governo a valutare con attenzione gli ordini del giorno nei quali sarà trasfuso il contenuto delle proposte emendative presentate. Concorda pertanto con l'invito al ritiro delle proposte emendative formulato dal relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto la necessità di ripensare complessivamente il processo di recepimento nell'ordinamento interno della normativa europea realizzato attraverso lo strumento del disegno di legge di delegazione europea. A tale proposito rileva come il ritardo con cui il provvedimento in esame è stato trasmesso alle Camere non sia imputabile al Governo, ma, piuttosto, alle difficoltà insorte nel corso dell'esame presso la Conferenza Stato-Regioni, la cui operatività deve probabilmente essere migliorata.

In tale contesto, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal relatore, dichiara che tutti gli emendamenti presentati da componenti del gruppo PD devono intendersi ritirati, chiedendo al tempo stesso al Governo di prestare massima attenzione a talune questioni. Richiama, in particolare, l'esigenza che, nell'ambito del recepimento della direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD, sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, si affronti la tematica dei *senior credits*, che costituiscono una componente

fondamentale dei patrimoni delle banche, indicando al riguardo con chiarezza la necessità di sfruttare tutte le opzioni consentite dalla stessa direttiva per rafforzare la stabilità del sistema bancario italiano.

In considerazione della notevole rilevanza degli aspetti di competenza della VI Commissione affrontati dal disegno di legge, auspica quindi che la Commissione stessa sappia svolgere un ruolo attivo nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) accoglie innanzitutto con favore la disponibilità della maggioranza e dell'Esecutivo a svolgere un'ulteriore riflessione su alcune tematiche poste dagli emendamenti presentati, utilizzando il veicolo della legge di delegazione 2015 di prossima predisposizione da parte del Governo. Evidenzia tuttavia come alcune proposte emendative si riferiscano a previsioni che, una volta approvato il disegno di legge, non saranno più modificabili.

Chiede quindi quale sia la posizione del Governo su tale problematica.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Barbanti, prende atto dell'esigenza, prospettata dal relatore e dal Governo, di approvare il provvedimento in esame in tempi molto stretti e senza ulteriori modifiche, sottolineando tuttavia come al Parlamento vengano imposte, ancora una volta, decisioni vincolate su temi molto rilevanti per il Paese.

Con riferimento alle sue proposte emendative riferite all'articolo 8, il quale delega il Governo a recepire la direttiva 2014/59/UE sul sistema di risoluzione degli istituti creditizi, chiede quindi al Governo quale sia la sua posizione sui temi da esse affrontati e se sia intenzionato a valutarle più approfonditamente già in sede di predisposizione dei provvedimenti di attuazione, dichiarandosi, in tal caso, disponibile a ritirarle in vista della presentazione di ordini del giorno in Assemblea. Rileva, infatti, come tali questioni

non potranno essere risolte nell'ambito del prossimo disegno di legge di delegazione europea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime innanzitutto la ferma contrarietà rispetto alle modalità di esame del provvedimento, che inibiscono totalmente al suo gruppo di migliorare il testo. A tale proposito sottolinea come la motivazione addotta dal Governo per giustificare l'assoluta chiusura rispetto ad ogni modifica del disegno di legge sia già stata utilizzata innumerevoli volte, in particolare in tutti i casi in cui l'Esecutivo ha fatto un uso improprio dei decreti-legge, che spesso è stato sanzionato dalla Corte costituzionale.

Passando ad alcuni aspetti di merito, sottolinea il pieno disaccordo del suo gruppo rispetto allo strumento dei *bail-in* previsto dalla direttiva 2014/59/UE nel quadro dei meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie, la quale è oggetto dell'articolo 8 del provvedimento. Ritene infatti che l'introduzione di uno strumento tanto invasivo e controverso dovrebbe essere oggetto di un adeguato approfondimento, in quanto esso tocca questioni fondamentali che coinvolgono i diritti dei risparmiatori e dei depositanti. Considera pertanto inaccettabile precludere ogni correzione a tale normativa, che dovrebbe invece essere adattata alle peculiari esigenze della realtà italiana. In particolare, appare del tutto sbagliato che i depositanti siano chiamati a far fronte alle crisi degli enti creditizi, rispetto alle quali non hanno evidentemente nessuna responsabilità, addossando ai risparmiatori un rischio del tutto improprio, sia in quanto non possono in alcun modo incidere sulla gestione degli intermediari creditizi, sia in quanto sono ormai costretti a dotarsi di un deposito bancario, ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, che coinvolgono anche i lavoratori dipendenti e i pensionati per quanto riguarda la corresponsione degli emolumenti in loro favore.

In proposito, nonché in riferimento alle previsioni dell'articolo 7 in materia di recepimento della direttiva 2014/49/UE,

rileva, come, in altri Paesi dell'UE, l'ammontare dei depositi protetti dai sistemi di garanzia dei depositi risulti più basso di quello stabilito in Italia, determinando il rischio che nei prossimi anni si possa realizzare una progressiva riduzione della tutela prestata ai depositanti italiani.

Evidenzia, quindi come, anche al fine di segnalare tale problematica, il gruppo M5S abbia presentato una proposta di relazione alternativa, nella quale si sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di istituire in ambito nazionale un'agenzia preposta alla risoluzione delle crisi e alla vigilanza degli enti creditizi che sia totalmente italiana, superando la totale delega in materia conferita alla Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 4 dello stesso disegno di legge.

In via più generale sottolinea come tali previsioni appaiono tanto più inaccettabili ove si consideri come la crisi che ha minato la stabilità degli intermediari finanziari e creditizi non sia derivata dall'economia reale, ma dagli eccessi speculativi e dagli eclatanti esempi di cattiva gestione che hanno caratterizzato molti operatori. A fronte di tale drammatica realtà le uniche misure che le autorità europee e nazionali sono state in grado di porre in essere hanno riguardato l'incremento della liquidità disponibile per le banche, ad esempio attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, che hanno evidentemente avvantaggiato le banche stesse, senza peraltro costringere queste ultime a impiegare le nuove risorse finanziarie in favore delle famiglie e delle imprese. Considera pertanto inaccettabile che il Governo prosegua in tale politica in favore del mondo creditizio, confermata del resto dai preannunciati interventi di deducibilità delle perdite su crediti, invece di adottare interventi incisivi in favore dei cittadini e delle imprese.

Ritene, quindi, che la tematica della risoluzione delle crisi bancarie debba essere affrontata in termini totalmente differenti, rifiutando sia il meccanismo del *bail-in*, che rischia di provocare una vera e propria ondata di panico presso i risparmiatori, sia quello del salvataggio pub-

blico attraverso il cosiddetto *bail-out*, e prevedendo invece meccanismi preventivi che impediscano a priori il verificarsi delle crisi bancarie, in particolare risolvendo i conflitti di interesse che caratterizzano il settore finanziario.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea in primo luogo come il suo gruppo abbia scelto di non presentare proposte emendative alla legge di delegazione europea non perché ne condivida i contenuti o perché non ne abbia rilevato le lacune, bensì in considerazione del fatto che, in questa fase, non è possibile per il Parlamento incidere realmente sui contenuti del provvedimento.

Nel ritenere quindi che ricadano interamente sull'Esecutivo l'onere e la responsabilità di tali misure, evidenzia come questa situazione segnali, più in generale, l'impossibilità per il Parlamento di svolgere un ruolo attivo nella fase ascendente di formazione della normativa europea, relegandolo in una posizione in cui, *ex post*, non può, in sostanza, svolgere alcun ruolo incisivo in tale processo.

Ritiene quindi prioritario affrontare seriamente tale problematica, rivedendo profondamente i meccanismi di produzione normativa a livello europeo, consentendo una maggiore partecipazione del Parlamento alla fase ascendente per salvaguardare meglio gli interessi dell'Italia.

Passando a talune questioni di merito, considera positivamente, in linea di principio, il fatto che la vigilanza sulle banche di rilievo sistemico sia affidata alla Banca centrale europea, ma sottolinea come tale vigilanza unica debba essere attuata con modalità corrette e condivise dai diversi Stati, così da non comportare posizioni di vantaggio concorrenziale delle banche residenti in taluni Paesi europei rispetto ad altri.

Con riferimento all'introduzione del meccanismo del cosiddetto *bail-in* previsto dall'articolo 8 nell'ambito dei nuovi strumenti di risoluzione delle crisi bancarie, in base al quale le autorità competenti potranno disporre la riduzione forzosa del valore delle azioni, degli altri strumenti di capitale e delle passività delle banche in

crisi, ritiene che, qualora si dovesse nuovamente verificare la crisi di grandi istituti bancari, tale meccanismo non sarebbe attuato, dovendosi comunque fare ricorso ai tradizionali strumenti di salvataggio pubblico attraverso il meccanismo del *bail-out*. In tale contesto evidenzia come l'errore compiuto finora sia stato quello che gli Stati si sono fatti carico delle crisi degli istituti di credito, senza tuttavia avere il coraggio di assumere il controllo delle stesse banche oggetto di salvataggio.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che l'articolo 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, evidenziando quindi come le norme contenute nella direttiva 2014/59/UE in materia di *bail-in* risultino in palese contrasto con tale previsione costituzionale.

Ritiene dunque che tale direttiva, per come attualmente formulata, non debba essere recepita, anche a costo di incorrere in una procedura di infrazione, e che occorra avvalersi di tutte le opzioni lasciate agli Stati membri dalla direttiva stessa, nell'ottica di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e ai depositanti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comprende le ragioni che inducono la maggioranza e il Governo a chiedere l'approvazione, senza ulteriori modifiche, del disegno di legge, ma invita tutti a rifuggire dall'errore di fornire risposte meramente burocratiche a problemi molto rilevanti, che investono i diritti dei cittadini e su cui l'Unione europea ha compiuto scelte non democratiche. Nel rilevare di non apprezzare né la configurazione attuale dell'Unione bancaria, né il meccanismo del *bail-in*, né la prospettiva di generalizzati salvataggi pubblici delle banche, ritiene comunque possibile migliorare i meccanismi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, ad esempio stabilendo, come previsto dal suo emendamento 8.21, di realizzare una capillare campagna di informazione sui mezzi di comunicazione radiotelevisiva pubblici che coinvolga i cittadini circa le novità introdotte dal nuovo sistema del

bail-in, nonché prevedendo, come proposto dal suo emendamento 8.4, che la Banca d'Italia sia chiamata ad operare un monitoraggio costante delle situazioni a rischio, trasmettendo alle Camere una relazione annuale circa i provvedimenti adottati nell'ambito delle attività del risanamento e risoluzione delle crisi, nonché circa gli eventuali impatti sui depositanti, sui piccoli azionisti e sugli obbligazionisti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Prodani 6.1 e 6.2.

Alessandro PAGANO (AP) ritira il proprio emendamento 8.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Capezzone 8.3 e 8.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Capezzone 8.3 e 8.4, nonché gli identici emendamenti Sberna 8.6 e Barbanti 8.7.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritira i propri emendamenti 8.8 e 8.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sberna 8.10 e Barbanti 8.11, nonché gli identici Sberna 8.14 e Barbanti 8.15.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ribadisce al Sottosegretario la richiesta di indicare la posizione del Governo rispetto alle tematiche affrontate dalle proposte emendative.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alla sollecitazione avanzata dal deputato Laffranco, sottolinea come alcune delle problematiche poste dagli emendamenti potranno essere affrontate in sede di predisposizione e di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo che saranno predisposti ai sensi delle deleghe conferite dal disegno di legge. In tale prospettiva suggerisce di trasformare alcuni degli emendamenti in

ordini del giorno, invitando a tal fine i presentatori a realizzare un'interlocuzione con l'Esecutivo che consenta di approfondire previamente il contenuto di tali atti di indirizzo e di assumere quindi un impegno politico realmente concreto.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), alla luce delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario, ritira i propri emendamenti 8.16 e 8.20.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sberna 8.18 e Barbanti 8.19.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Capezzone 8.21.

La Commissione respinge l'emendamento Capezzone 8.21.

La Commissione approva la proposta di parere formulata al relatore sugli emendamenti al disegno di legge C. 3123 trasmessi dalla XIV Commissione.

Marco CAUSI (PD) condivide le considerazioni espresse in precedenza dal deputato Paglia, sottolineando la necessità che la Commissione Finanze utilizzi ogni spazio di intervento nella fase ascendente di elaborazione degli atti normativi europei. In tale prospettiva sottolinea l'esigenza di intervenire sulle prossime iniziative normative concernenti il mercato dei capitali e propone a tal fine di esaminare il Libro Verde elaborato in materia dalla Commissione europea.

Condivide quindi il contenuto dell'emendamento Capezzone 8.21, il quale, in consonanza con le indicazioni espresse al riguardo dal Governatore della Banca d'Italia, segnala l'esigenza di compiere interventi in materia di informazione finanziaria dei risparmiatori, preannunciando l'appoggio del gruppo PD rispetto ad un eventuale ordine del giorno che dovesse essere presentato in materia.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 7 della legge di delegazione ribadisce come, sebbene in base alla direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di

garanzia dei depositi sussistesse la possibilità utilizzare alcuni margini di manovra concessi dalla direttiva stessa alle normative nazionali, il Governo abbia ritenuto, in modo del tutto inaccettabile, di adottare misure ancora più stringenti a danno dei cittadini.

In particolare stigmatizza come il disegno di legge di delegazione abbia ulteriormente ristretto il termine entro il quale i risparmiatori potranno ottenere il rimborso dei propri depositi bancari, nonché la scelta, effettuata dal Governo nell'ambito dello stesso disegno di legge, di prevedere che i depositi su conti cointestati debbano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.0000 euro previsto dalla direttiva per l'intervento del sistema di garanzia dei depositi.

Ribadisce quindi il giudizio fortemente critico del suo gruppo sul provvedimento in esame, il quale ha ulteriormente peggiorato, a danno dei cittadini, quanto previsto dalla normativa europea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) coglie l'occasione per evidenziare una grave problematica nel funzionamento del meccanismo unico di risoluzione, evidenziando al riguardo come le banche potranno opporsi al pagamento del contributo *ex ante* previsto a loro carico.

Sottolinea quindi l'esigenza di chiarire che i cosiddetti « Monti *bond* » emessi per il salvataggio del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena siano esclusi dal meccanismo di svalutazione previsto dal *bail-in*.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato – Legge di delegazione europea 2014 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 formulate dal relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Carla RUOCCO (M5S), Marco CAUSI (PD), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*, cui risponde Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*.

Pone un ulteriore quesito Daniele PESCO (M5S), cui replica Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Direttore generale del Tesoro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:

1-bis. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6. 1. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:

1-bis. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina e in euro 0,05 per un ml di liquido da inalazione senza combustione.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6. 2. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

ART. 8.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e tenendo conto dei

principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal *Financial Stability Board*;

b) dopo la lettera h) inserire la seguente: « *h-bis* disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari »;

c) alla lettera l), numero 5) sopprimere le parole: « anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità »;

d) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole: « ai fini » con le seguenti: « ai soli fini »;

e) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: « *7-bis*) estendere il reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione »;

f) alla lettera m), sopprimere il numero 4);

g) alla lettera o), sostituire le parole: « coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il » con le seguenti: « apportare al », e sostituire le parole: « anche apportando ai suddetti testi unici » con la seguente: « tutte »;

h) sostituire la lettera p) con la seguente: « *p*) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore ef-

ficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti »;

i) alla lettera q), sostituire le parole: « coordinare, ove necessario, le » con le seguenti: « apportare le conseguenti modificazioni alle »;

l) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;

q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 1. Pagano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tenendo conto dei principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal *Financial Stability Board*;

b) dopo la lettera h) inserire la seguente: *h-bis*) disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;

c) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole ai fini con le seguenti: ai soli fini.

d) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: *7-bis*) estendere il

reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (« Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ») all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione;

e) alla lettera o), sostituire le parole coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il con le seguenti: apportare al, e sostituire le parole anche apportando ai suddetti testi unici con la seguente parola: tutte;

f) sostituire la lettera p) con la seguente: p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti;

g) alla lettera q), sostituire le parole: coordinare, ove necessario, le con le seguenti: apportare le conseguenti modificazioni alle;

h) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;

q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

8. 2. Petrini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*a-bis) prevedere in modo stringente ed inequivoco che l'applicazione dello strumento del *bail-in* avvenga considerando esclusivamente alla stregua di una *ultima ratio* ogni eventuale misura inerente i depositi, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva, e comunque come eventualità estrema ipotizzabile soltanto dopo aver proceduto alla svalutazione o conversione delle azioni, degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale e di tutte le altre passività ammissibili;*

8. 3. Capezzone.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione circa i provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti;

8. 4. Capezzone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 5.** Ginato, Petrini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 6.** Sberna.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 7.** Barbanti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 8.** Laffranco.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 9.** Petrini, Ginato.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 10.** Sberna.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 11.** Barbanti.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 12.** Laffranco.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 13.** Ginato, Petrini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 14.** Sberna.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezio-

nalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 15.** Barbanti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 16.** Laffranco.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 17.** Petrini, Ginato.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della

direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 18.** Sberna.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 19.** Barbanti.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 20.** Laffranco.

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) prevedere adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da realizzare anche attraverso i mezzi di co-

municazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori rispetto alle novità e ai rischi insiti nel nuovo strumento del *bail-in*, anche al fine di aumentare la consapevolezza circa l'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.

8. 21. Capezzone.

ART. 9.

Al comma 1, lettera m), sopprimere dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine.

9. 1. Carella.

Al comma 1, lettera m), sostituire dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo, avuto anche riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati.

9. 2. Carella.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

f) prorogare i termini stabiliti dall'articolo 15, commi 16, lettera b), e 17, del

decreto legislativo n. 44 del 2014 in aderenza al termine del 18 marzo 2016 stabilito per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014: a tal fine al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 16, lettera b), le parole: « entro il 22 luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 marzo 2016 »;

b) all'articolo 15, comma 17, le parole: « il termine 22 luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 marzo 2016 ».

10. 1. Petrini.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari.

13. 1. De Maria.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo,.

13. 2. De Maria.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: , in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi.

4. 1. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali.

Conseguentemente, alle medesime lettere b) aggiungere infine le seguenti parole: secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

4. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevedendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento.

4. 3. Busin, Gianluca Pini.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza.

5. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole disposizioni vigenti, inserire le seguenti: di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di in fornì azione sugli emittenti e.

5. 1. Busin, Gianluca Pini.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;

b) al comma 2, dopo la lettera *f)* inserire la seguente:

f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;

****6. 10.** Busin, Gianluca Pini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;

b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;

****6. 2.** Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;

b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

***6. 3.** Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;

b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

***6. 11.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, e sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

6. 1. Cenni, Oliverio.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza, del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

6. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina conte-

nuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi relativi a:

1.1) fabbricazione clandestina di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 7.500, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento;

1.2) contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina,

esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riferito ad un quantitativo superiore a 5 litri, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 per ogni millilitro di prodotto.

6. 17. Busin, Gianluca Pini.

ART. 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo la parola: « apportare » inserire le seguenti: « , sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, »;

2) dopo le parole: « agli obiettivi della » inserire le seguenti: « più ampia »;

3) dopo le parole: « risparmiatori e della » inserire le seguenti: « più ampia »;

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori »;

c) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « , applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso »;

d) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi,

sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « sistema bancario, » inserire le seguenti: « in modo da prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».

7. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori »;

b) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso »;

c) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.1).

7. 2. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), numero 1.1), prima della parola: « prevedere » aggiungere la seguente: « non ».

7. 3. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), al numero 1.2) aggiungere infine le seguenti parole: « , previa verifica circa il compimento di reati di usura o anatocismo da parte dell'ente creditizio ».

7. 6. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.3).

7. 9. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) prevedere entro 10 anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei propri depositi ».

7. 8. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

« 1.4) introdurre sistemi che proteggano prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo ».

7. 7. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/

49/UE al fine di garantire una copertura integrale dei depositi per ciascun depositante.

7. 4. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire, per ciascun depositante, una copertura per gli importi superiori a 100.000 euro.

7. 5. Pesco, Battelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento ».

7. 1. Pesco, Battelli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 9.** Villarosa, Battelli.

Sopprimerlo.

***8. 19.** Occhiuto, Elvira Savino, Palese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: « al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

8. 18. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex-ante* di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale ».

8. 2. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) con riferimento alla disciplina dell'ambito di applicazione dello strumento del *bail-in* di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE escludere integralmente dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione gli strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per interventi di *bail-out* ».

8. 3. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » *aggiungere le seguenti:* « amministrative ».

8. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni;

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali »;

b) al numero 1.2) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al numero 1,2.1), *sostituire le parole:* « 30.000 euro » *con le seguenti:* « 50.000 euro » *e le parole:* « 10 per cento » *con le seguenti:* « 30 per cento »;

2) al numero 1,2,2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » aggiungere le seguenti: « amministrative ».

8. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » inserire le seguenti: « e penali »;

b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » aggiungere le seguenti: « amministrative ».

8. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 13. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1 lettera l), numero 3), dopo la parola: « sanzioni » aggiungere le seguenti: « in modo da assicurare la massima trasparenza ».

8. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: « sanzioni » aggiungere le seguenti: « , in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione ».

8. 16. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) in attuazione dell'articolo 44, comma 2, lettera h), prevedere che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività con durata residua inferiore ad un mese, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo ».

8. 4. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) prevedere i seguenti strumenti di risoluzione delle crisi:

a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;

b) strumento dell'ente-ponte;

c) strumento della separazione delle attività;

d) strumento del *bail-in*.

8. 5. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex ante* di cui all'articolo 103, comma 3, della direttiva 2014/59/UE 3, prevedere che i mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102

della medesima direttiva comprendano impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1, prevedendo altresì che la quota di impegni di pagamento irrevocabili non debba superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi raccolti.

8. 6. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

8. 8. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: « e di celerità delle procedure » con le seguenti: « , di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza ».

8. 17. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.

8. 7. Villarosa, Battelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rap-

porto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento ».

8. 1. Pesco, Battelli.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

sottolineato come il provvedimento preveda il recepimento di numerose direttive e atti normativi dell'Unione europea afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto attiene alle materie dell'Unione bancaria europea, della regolazione dei mercati finanziari e del contrasto all'evasione e all'elusione tributaria;

rilevata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 7, il quale conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, che intende garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari, e dell'articolo 8, volto a recepire la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, introducendo una pluralità di strumenti nuovi che le autorità di vigilanza nel settore potranno impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto, sia sul piano preventivo, sia sul piano della risoluzione della crisi;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la novità più rilevante sia costituita dall'introduzione dello strumento del *bail-in*, che consentirà di passare da un sistema

in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (*bail-out*) a un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie, tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (*bail-in*), limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi e configurando pertanto il salvataggio pubblico solo come estremo rimedio;

segnalata, a tale proposito, l'esigenza che, in sede di applicazione di tale nuovo meccanismo di *bail-in*, si garantisca il rigoroso rispetto della gerarchia in materia di svalutazione o conversione delle passività stabilita dalla direttiva 2014/59/UE, la quale prevede che i depositi bancari possano essere svalutati o convertiti solo in via residuale e solo al di sopra di un determinato ammontare;

evidenziata a tale proposito anche la necessità di assicurare un'adeguata informazione dei risparmiatori rispetto alle novità del nuovo meccanismo di *bail-in*, anche al fine di aumentare la consapevolezza del pubblico circa l'esigenza di diversificare gli investimenti finanziari;

segnalato come l'attuazione nell'ordinamento nazionale, previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, costituisca, sul piano interno, un ulteriore tassello nel

processo di realizzazione dell'Unione bancaria e di rafforzamento dei presidi pubblicistici di vigilanza sul settore;

evidenziato come l'articolo 5, relativo all'attuazione della direttiva 2013/50/UE in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva *Transparency*), intenda aggiornare il quadro normativo vigente in tale settore alle rapide trasformazioni del mercato finanziario, nell'intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la loro possibilità di accedere ai capitali;

rilevata inoltre l'importanza dell'articolo 9, il quale intende attuare la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori in un mercato finanziario sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza;

richiamata altresì la rilevanza dell'articolo 11, il quale delega il Governo a attuare la nuova disciplina UE sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2014/57/UE e al regolamento n. 596/2014, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere, incentivando il ricorso a forme di doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e introducendo sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette il reato e ai danni provocati anche ai mercati e all'economia in generale;

evidenziata quindi l'importanza delle previsioni dell'articolo 13, le quali intendono adeguare il quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based*

Investment Products – PRIIPs), con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei documenti informativi e ridurre il grado di disomogeneità tra le normative in materia dei singoli Stati della UE, attenuando le attuali asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, e migliorando soprattutto il grado di consapevolezza degli investitori;

rilevata, sotto il profilo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, l'importanza della direttiva 2014/48/UE, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge, la quale intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale, della direttiva 2014/86/UE, anch'essa contenuta nell'Allegato B, la quale modifica la cosiddetta « Direttiva madri-figlie » (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, e della direttiva 2014/107/UE, a sua volta contenuta nell'Allegato B, la quale intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere;

richiamata altresì la direttiva 2014/56/UE, annoverata nell'Allegato B al disegno di legge, la quale, in un contesto più ampio di interventi adottati immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, contribuisce a riformare la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, introducendo una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, al fine di migliorare l'affidabilità e la qualità della revisione;

evidenziata, per quanto riguarda il diritto societario, la direttiva 2014/95/UE, la quale interviene sulla disciplina in materia di comunicazione di informazioni di

carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;

segnalata, in generale, la necessità prioritaria di assicurare la tempestiva approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dal Senato, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il

mancato recepimento degli atti normativi dell'UE contenuti nel provvedimento;

rilevato, peraltro, come eventuali esigenze di integrazione e modifica potranno essere soddisfatte nel prossimo disegno di legge di delegazione europea relativa al 2015, che dovrebbe essere presentato alle Camere nel prossimo mese di settembre,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3);

sottolineato come la Relazione sia stata trasmessa al Parlamento con maggiore tempestività rispetto alla precedente Relazione consuntiva relativa al 2013, la quale era stata presentata alle Camere con notevole ritardo, compromettendone pertanto la sua funzione di strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

evidenziato come la Relazione consuntiva sia formulata in termini più sintetici rispetto alla precedente Relazione, migliorandone la leggibilità e, conseguentemente, la sua capacità di fornire al Parlamento un'informazione utile sull'attività degli organismi dell'Unione europea nell'anno considerato, sui principali snodi dei dibattiti svoltisi nelle sedi decisionali europee, nonché sulle iniziative e le posizioni assunte dal Governo italiano in tali ambiti;

rilevato positivamente, in tale contesto, la netta diminuzione nel 2014, rispetto al 2013, del numero di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, scese da 104 a 89, nonché il miglioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (*internal market scoreboard*), che è

passato dall'1,5 per cento nel novembre 2013 allo 0,5 per cento nel novembre 2014,

ribadita comunque l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento sulle tematiche europee, al fine di aumentare incrementare la qualità e l'incisività della partecipazione dell'Italia alla formazione e realizzazione delle politiche europee, per rafforzare il coordinamento della posizione negoziale italiana nelle relative sedi decisionali, nonché per migliorare i processi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;

segnalati, in particolare, sotto il profilo del merito, i positivi passi avanti compiuti sul piano della realizzazione dell'Unione bancaria, segnatamente per ciò che attiene alla vigilanza, alla stabilità degli enti creditizi e alla risoluzione delle crisi;

rilevati inoltre i progressi compiuti nel settore della disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, in particolare per ciò che concerne la tutela degli investitori, la trasparenza e il miglioramento dell'informazione;

evidenziati i risultati raggiunti per quanto riguarda il coordinamento tra le iniziative adottate in sede UE sui temi dell'evasione e dell'elusione fiscale e i lavori svolti dall'OCSE in materia di contrasto all'erosione di base imponibile e di *profit shifting*;

rilevata la necessità di approfondire e portare a conclusione, assumendo solu-

zioni condivise, il dibattito relativo alla fiscalità dell'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari alla nuova realtà derivante dall'innovazione tecnologica in questo campo e alle conseguenze che quest'ultima ha determinato sull'organizzazione e l'operatività dei soggetti eco-

nomici, nonché sulla conformazione dei processi produttivi e distributivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI
DALLA XIV COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Busin 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.1, sugli identici emendamenti Busin 6.10 e Cenni 6.2, sugli identici emendamenti Cenni 6.3 e Busin 6.11, sugli emendamenti Cenni 6.1, Busin 6.12, 6.14, 6.15, 6.17, 7.11, 7.10 e 7.12, sugli emendamenti Pesco 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.8, 7.7, 7.4, 7.5 e 7.1, sugli identici emendamenti Villarosa 8.9 e Occhiuto 8.19, sugli emendamenti Busin 8.18, Villarosa 8.2 e 8.3, Busin 8.12, 8.11, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, sugli emendamenti Villarosa 8.4, 8.5, 8.6 e 8.8, nonché sugli emendamenti Busin 8.17, Villarosa 8.7 e Pesco 8.1.

ALLEGATO 6

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

premesso che:

il disegno di legge di delegazione europea 2014 delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, disponendo il recepimento di 58 direttive europee, l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, nonché, l'attuazione di 10 decisioni quadro;

considerato che:

l'articolo 4 del disegno di legge delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma in esame, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

la Banca centrale europea è un organo dotato di personalità giuridica e di indipendenza assoluta rispetto alle istituzioni nazionali ed europee ed è partecipata dalle banche centrali degli Stati membri;

tra i compiti della Banca centrale europea si riscontra la determinazione dei tassi d'interesse di riferimento per l'area dell'Euro ed il controllo della massa monetaria, la gestione delle riserve in valuta estera finalizzata a garantire l'equilibrio dei tassi di cambio, il monitoraggio dei prezzi al fine di tenere sotto controllo l'inflazione;

si rileva, in particolar modo, come la Banca centrale europea risulti partecipata anche dalle Banche centrali di Stati che non hanno aderito all'Euro e che dispongono di sistemi di oscillazione delle valute entro intervalli più o meno limitati come ad esempio la Danimarca, la Svezia ed il Regno Unito;

la Danimarca dispone di un Accordo Europeo di Cambio mentre la Svezia, il Regno Unito, l'Ungheria, la Croazia, la Polonia, la Bulgaria, la Romania e la Repubblica Ceca non dispongono di un Accordo Europeo di Cambio; fatta eccezione della Danimarca e del Regno Unito, che dispongono di un *opt-out* in materia di unione economica e monetaria, gli altri Stati membri citati hanno rinviato a distanza di anni ovvero a tempo indeterminato l'adesione all'Euro;

si evidenzia come il processo di unificazione economica e monetaria non sia ancora completato e l'esistenza di più sistemi di oscillazione delle valute tra le singole valute nazionali degli Stati membri sia pregiudizievole per la stabilità economica e finanziaria degli Stati membri che

hanno aderito all'Euro, per tale motivo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuiscono alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in aggiunta ai compiti di cui già dispone la Banca centrale europea, sono eccessivi e poco coerenti con il contesto economico e monetario europeo e potrebbero pregiudicare definitivamente le peculiarità finanziarie dei singoli Stati membri su cui si fondano le relative economie;

ritenuto che:

l'articolo 8 del disegno di legge delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari;

la direttiva 2014/59/UE prevede che le disposizioni in materia di *bail-in* si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e disciplina il meccanismo di svalutazione forzata delle azioni e del debito delle banche nelle ipotesi di crisi finanziarie e la conversione del debito della banca in capitale di rischio;

le disposizioni della richiamata direttiva violano palesemente le norme della Costituzione repubblicana ed in particolar modo l'articolo 47 della stessa, il quale dispone: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;

il concetto di tutela del risparmio – tra l'altro in tutte le sue forme – non prevede certo che ignari risparmiatori risolvano le crisi finanziarie delle banche, seppur generate da condotte irresponsabili dei soggetti che ricoprono i ruoli apicali della gestione delle medesime banche; l'individuazione di nuove e più rigide funzioni di vigilanza, nonché di ampi poteri di intervento delle Banche centrali degli Stati membri di carattere cautelativo e preposti alla integrità del sistema finanziario nel suo complesso sembrerebbero, in linea di principio, del tutto condivisibili, ed in linea

con la necessità della Repubblica di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, così come previsto dall'articolo 47 della Costituzione; estendere, invece, ai risparmiatori l'onere economico di risolvere le crisi finanziarie prodotte da manager ed amministratori – dai lauti compensi e retribuzioni – non solo risulta del tutto immorale, ma entra in conflitto con il compito – costituzionale – della Repubblica di tutelare il risparmio in tutte le sue forme;

le disposizioni relative al *bail-in* prevedono esclusivamente la risoluzione delle crisi finanziarie delle banche con i depositi dei risparmiatori, ma non consentono agli stessi di partecipare alla ripartizione dell'utile netto della banca, qualora di valore positivo, e per tal motivo rappresentano una ingiusta compressione dei diritti fondamentali dell'individuo e di valori tutelati costituzionalmente, come il risparmio e la proprietà privata;

il processo di armonizzazione tra gli Stati membri in materia di armonizzazione della disciplina dei sistemi di garanzia potrebbe indurre i competenti organi europei a ridurre notevolmente il valore delle stesse, adeguandolo ad importi inferiori previsti da altri Stati membri;

il valore complessivo della garanzia è indicato esclusivamente nella direttiva 2014/59/UE, e la stessa non attribuisce nessuna facoltà agli Stati membri di individuare un valore di garanzia superiore; la previsione di sistemi di garanzia preposti alla tutela dei depositi, per il loro valore complessivo, escluderebbe la necessità sia di interventi di *bail-out* sia di interventi di *bail-in*;

considerato che:

molti Stati membri dell'Unione Europea:

a) intendono ridefinire le condizioni di adesione al progetto dell'Unione Europea come la Gran Bretagna guidata dal Primo ministro David Cameron;

b) non intendono rinunciare agli *opt-out* contratti (13 *opt-out* attualmente in vigore che interessano 6 Stati membri);

c) non intendono completare il processo di unificazione economica e monetaria dell'Unione Europea;

molti dei vincoli giuridici, economici e monetari imposti dai competenti organi dell'Unione Europea mal si conciliano con le peculiarità del sistema economico e finanziario della Repubblica italiana e rendono difficile la permanenza di Stati membri come la Grecia che avrebbero necessità di maggiori spazi finanziari per rilanciare l'economia interna;

i rigidi vincoli del patto di stabilità e crescita e la mancata adesione da parte di alcuni dei richiamati Stati membri legittima un regime economico, finanziario e monetario del tutto impari, che, paradossalmente, piuttosto che agevolare la cooperazione pacifica tra gli Stati membri, consente a quest'ultimi di porre in essere diverse politiche economiche e fiscali aumentando il divario tra gli stessi Stati membri e favorendo gli Stati non aderenti all'Euro ed al patto di stabilità e crescita,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco,
Fico, Pisano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02107 Parentela: Sulla ristrutturazione del Castello di Carlo V a Crotone	148
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-04685 Di Benedetto: Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
5-03912 Ascani: Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	156
5-03625 Binetti: Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione	150
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	151

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-02107 Parentela: Sulla ristrutturazione del Castello di Carlo V a Crotone.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Condivide i molti dubbi sul percorso che ha portato al restauro previsto per il Castello di Carlo V a Crotone. Attende anch'ella di essere messa a conoscenza dei dettagli tecnici di questa operazione, di cui il Ministero non è ancora in possesso, affinché il suo dicastero, per mezzo della

soprintendenza competente, possa valutare l'idoneità del progetto al suo scopo.

Paolo PARENTELA (M5S) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Rileva, intanto, che non viene chiarito in che modo sia stato aggiudicato l'appalto dei lavori senza che si sia svolta una formale gara. Ribadisce le diffuse perplessità sulle modalità di esecuzione della ristrutturazione del Castello di Carlo V a Crotona, il cui progetto non è stato reso noto, e che pregiudicano il prestigioso manufatto e l'ambiente circostante. Dopo aver ricordato che gli è stato impedito il diritto di accesso agli atti e di partecipare alla relativa Conferenza di servizi, sottolinea che questa vicenda, come quella del sito archeologico di Capo Colonna, saranno da lui e dai cittadini dell'area di Crotona costantemente monitorate.

5-04685 Di Benedetto: Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta resa, tra l'altro, da un rappresentante del Governo non appartenente al MIUR. Il suo atto inerisce alle dichiarazioni del procuratore generale della Corte dei conti, Salvatore Nottola, il quale, presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, ha sminuito la presenza di un'organizzazione di stampo mafioso a Roma, in lampante contraddizione con ciò che sta chiaramente emergendo in queste settimane. Reputa, in conclusione, che il MIUR abbia eluso la questione in modo formalistico, quasi che le premesse dell'interrogazione non contenessero il nocciolo del tema da lei posto.

5-03912 Ascani: Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dalla rappresentante del Governo, trattata, tra l'altro, nel corso del *Question time* svoltosi nella seduta di ieri in Assemblea. Osserva che il fatto da lei specificamente denunciato nell'interrogazione in oggetto, che vede un insegnante di danza discriminato – in ragione della sua presunta omosessualità – da un gruppo di genitori di un istituto comprensivo umbro, rientra nella più ampia questione dell'educazione al rispetto delle diversità nelle scuole. Auspicando che la questione da lei evidenziata non sia affrontata in maniera ideologica, ritiene, infine, che talune circolari emanate da alcuni dirigenti scolastici non siano adeguate a promuovere correttamente la cultura del rispetto di ogni persona.

5-03625 Binetti: Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (AP) replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta della risposta. Pur apprezzandone le modalità espositive, reputa che non venga indicata la soluzione dell'attuale critica situazione, che vede migliaia di giovani medici, ogni anno, alle prese con le prove per l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale, che presentano un numero di partecipanti ben superiore a quello dei posti disponibili. Aggiunge che questa si-

tuazione ha portato molti candidati, che non hanno superato le prove d'accesso, a presentare ricorsi alla giustizia amministrativa, adducendo sia motivi di inidoneità del contesto nel quale si sono svolte le prove (ad esempio, per l'uso di telefoni cellulari), sia motivi attinenti al contenuto, concernenti, ad esempio, il riferimento a taluni farmaci. Ricorda, quindi, che appare quasi più facile accedere sia alle facoltà di medicina sia alle scuole di specializzazione per ricorso che per concorso, come dimostrano recenti sentenze del TAR, le quali hanno dato ragione a centinaia di ricorrenti. Auspica infine una scrupolosa preparazione e organizzazione – da parte dei soggetti pubblici competenti – delle prossime prove d'accesso, affinché non si ricreino condizioni idonee a generare un successivo contenzioso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Sui lavori della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza or ora conclusa, si è preso atto

della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2015 il disegno di legge sulla cosiddetta « Buona scuola », ove approvato, con modificazioni, dal Senato, a cominciare dal 7 luglio.

Nell'ufficio di presidenza si è pertanto concordato di dedicare la prossima settimana all'esame di tale disegno di legge, subordinatamente alla sua effettiva trasmissione dal Senato e assegnazione alla Commissione. Ove tale condizione si avverasse, il disegno di legge verrebbe posto all'ordine del giorno sin da martedì 30 giugno alle ore 10.45. Tale seduta sarebbe preceduta da una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, che determinerà con maggiore dettaglio le scadenze della terza lettura in Commissione. Al riguardo, precisa che nell'Ufficio di presidenza medesimo si è valutato che nella giornata di lunedì 6 luglio potrà essere dato soltanto il mandato al relatore, dopo sarà stato concesso il dovuto tempo alle Commissioni in sede consultiva per rendere i loro pareri. L'esame degli emendamenti, pertanto, dovrà essere concluso in un momento antecedente.

Il sindacato ispettivo si svolgerà nella mattinata di mercoledì 1° luglio, mentre nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì 2 luglio verranno stabiliti i tempi d'esame dell'atto del Governo n. 180 (Fondo premiale per gli Enti di ricerca).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che il provvedimento in titolo è stato inserito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2015, a cominciare dal 20, nella quota degli argomenti riservata ai gruppi d'opposizione. Tale circostanza determina un regime procedurale leggermente diverso per

quel che concerne la scelta del testo base, che rientra nella facoltà del gruppo proponente, secondo le indicazioni del Presidente della Camera della XIII legislatura. Chiede pertanto al deputato Brescia se sia d'accordo con la costituzione di un comitato ristretto che rediga un testo nuovo.

Giuseppe BRESCIA (M5S) non si oppone alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

**5-02107 Parentela: Sulla ristrutturazione
del Castello di Carlo V a Crotona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione con la quale l'On.le Parentela richiede notizie in merito al progetto ed agli interventi di ristrutturazioni interessanti il Castello di Carlo V a Crotona.

Vorrei, a tale proposito riferire che la fortezza di Carlo V di Crotona, che appartiene al Demanio dello Stato, ramo storico ed artistico, è in parziale consegna, a titolo gratuito, al Comune di Crotona, giusta verbale del 16 gennaio 1987, allora sottoscritto dal Comune medesimo, con la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, con la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici della Calabria e con l'intendenza di Finanza di Catanzaro.

In particolare, sono in consegna al Comune di Crotona gli edifici costituiti dalle Caserme, già utilizzate dalla Guardia di Finanza, costruite sull'area dell'antica acropoli ricompresa entro il perimetro delle mura del Castello e denominate, rispettivamente, Caserma Campana (integralmente consegnata al Comune) e Caserma Sottocampana (in consegna parziale al Comune).

Detti edifici ospitano, rispettivamente, la Biblioteca comunale e il cosiddetto Museo Civico.

L'accordo del 1987 è stato rinnovato nel 2003 mediante la stipula di una convenzione fra il Comune di Crotona e l'Agenzia del Demanio di Catanzaro.

È ancora da dire che, al momento, il Museo nazionale archeologico di Crotona ha sede in uno stabile progettato dall'architetto Minissi nel 1968 e conta circa 13.000 visitatori l'anno; i ricchi depositi e alcuni uffici della Soprintendenza sono

invece all'interno di palazzo Morelli, di proprietà privata, per il cui utilizzo viene pagato un canone di locazione annuo, da parte di questo Ministero, di 54.000 euro.

Pertanto l'attuale sistemazione del Museo è del tutto inadeguata, sia perché non consente di esporre, per mancanza di spazi, tutte le opere che invece potrebbero trovare idonea collocazione in un ampliato percorso espositivo, sia perché non consente un'ottimale dislocazione del personale ad esso afferente.

Nel 2007 è stato finanziato dall'Unione Europea il progetto « Restauro dei bastioni e di alcuni locali del castello » per circa 1.300.000 euro, progetto la cui realizzazione è stata affidata, dal Comune di Crotona, con Delibera del primo dicembre 2008, al Raggruppamento Temporaneo di professionisti (RTP) con capogruppo il prof. arch. M. Dezzi Bardeschi.

L'elaborato predisposto da detto professionista prevedeva una sistemazione a verde del fossato del Castello con l'inserimento di vasche, poi realizzate con il primo finanziamento di cui s'è detto, e quindi la costruzione di una nuova torre faro panoramica collocata sulla sommità della collina al posto dell'antica Torre Marchesana, abbattuta nel 1873. Tale nuova edificazione è però rimasta, al momento solo a livello progettuale.

Nel 2012 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, la Soprintendenza beni archeologici della Calabria, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Cosenza, Crotona e Catanzaro, il Comune e la Provincia di Cro-

tone, hanno stipulato un Protocollo d'intesa finalizzato alla valorizzazione del Castello.

All'interno del protocollo è riportata la volontà di trasformare il castello in « un polo culturale fortemente interconnesso con gli spazi urbani, insediandovi istituti culturali e organizzandovi attività ed eventi attrattivi di alto profilo culturale »; viene ribadito che il progetto preliminare dell'arch. Dezzi Bardeschi è coerente con gli obiettivi prefissati anche se interessa solo una parte del Castello; sono definite le aree di utilizzo di ogni singolo sottoscrittore del protocollo onde consentire la realizzazione, all'interno dell'area del Castello, dei locali per allocarvi il Museo nazionale archeologico di Crotona e, al contempo, mantenervi le strutture comunali al momento presenti.

Le modalità di utilizzo avrebbero dovuto essere definite tramite un regolamento interno, condiviso tra le parti, che si sarebbe dovuto emanare entro il 31 ottobre 2012 (articolo 2 del suddetto Protocollo di intesa).

Con il detto protocollo il Comune di Crotona si è assunto l'onere della progettazione complessiva del recupero e dell'adeguamento funzionale degli spazi, mentre la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria si è fatta carico di « coordinare ed indirizzare le attività di progettazione e definizione del modello di gestione ».

Nello stesso anno 2012 è stato finanziato con risorse POIN « Attrattori culturali, turistici e naturali » (fondi FESR 2007-2013) un nuovo progetto, « Recupero funzionale degli spazi interni ai bastioni per la nuova localizzazione del Museo archeologico nazionale di Crotona » per 10.000.000 euro suddivisi in 4 anni, con completamento dei lavori previsto per il 2015.

La redazione di tale ultimo progetto è stata affidata, dal Comune di Crotona, direttamente all'arch. M. Dezzi Bardeschi, perché è stata considerata una progettazione in prosecuzione del lavoro del 2007, così come riportato anche nel suddetto Protocollo d'intesa all'articolo 1.

Il progetto è stato presentato a Ferrara in occasione del Salone internazionale del Restauro nel 2012.

In data 3 marzo 2014, il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili con le risorse POLIN e PAC: nell'allegato A, alla voce « ulteriori interventi ammissibili fuori programmazione II fase » è riportato il Castello di Carlo V e i Bastioni del castello di Carlo V, per importi rispettivamente di 10.500.000 euro e di 3.000.000 euro, a condizione di avviare le procedure di evidenza pubblica entro il 30 aprile 2014.

Nello stesso mese di marzo 2014 è stato presentato un nuovo progetto al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara, solo parzialmente reso pubblico.

Il 15 maggio 2014 si è tenuta una Conferenza dei servizi sul progetto, convocata dal Comune di Crotona, alla quale, nonostante le richieste, non hanno potuto partecipare alcune associazioni locali che avevano presentato regolare domanda. In mancanza di un piano antincendio, i Vigili del fuoco non hanno espresso alcun parere e data anche l'assenza del rappresentante della ASL, all'esito della Conferenza dei servizi non è stata presa alcuna risoluzione.

La Direzione regionale e la Soprintendenza per i beni archeologici hanno dato parere favorevole.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, nel maggio del 2014 ha invece espresso un parere condizionato all'acquisizione di ulteriori dati progettuali, in quanto l'attuale proposta, sulla base degli elaborati pervenuti, interferisce in modo non trascurabile con le strutture antiche; non garantisce gli equilibri statici esistenti, e presenta nuovi corpi di fabbrica con volumetrie ed altezze che altererebbero la percezione dei luoghi, costituendo di fatto corpi estranei dissonanti e non compatibili con la dignità storica ed artistica del Castello, in violazione del disposto di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La stessa Soprintendenza si è poi riservata di esprimere l'autorizzazione definitiva subordinandola agli esiti favorevoli delle prescrizioni dettate.

Il progetto prevede, principalmente, la realizzazione di un museo, ricavato nel terreno alle spalle del muraglione, ricostruito sul fronte sud negli anni sessanta, dopo il crollo di cui s'è detto, fra il Bastione San Giacomo e la Torre Comandante. Le nuove strutture dovrebbero, come riportato dagli stessi progettisti, garantire anche la soluzione alle complesse problematiche statiche ancora presenti lungo quel versante.

Il nuovo museo, con ingresso indipendente sul fronte, dovrebbe avere uno sviluppo verticale di cinque piani, ricavati nel vuoto creatosi a seguito delle frane degli anni passati. Un edificio che, per come progettato, sembrerebbe scavato nella terra e al cui centro svettano sette grandi alberi in acciaio che sostengono, a mo' di « chiome », dei pannelli solari.

Non avendo al momento conoscenza dei dettagli tecnici del progetto definitivo, sui quali esprimere valutazioni più attente, la stessa Direzione generale Archeologia concorda con quanto dichiarato nel parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (ora belle arti e paesaggio), e a constatare che tale tipo di progetto sembra non includere alcuna

previsione di intervento sullo stato di conservazione complessivo della fortezza, che pure presenta diffusi e spesso gravi fenomeni di fessurazione e distacchi profondi: inoltre la progettazione del nuovo si sovrappone alla preesistenza senza tener conto della sua consistenza materica e della ormai consolidata percezione del luogo stesso.

In pratica, l'intervento progettato utilizza il Castello come mero « contenitore » entro cui inserire volumi edificati e spunti architettonici (ci si riferisce in particolare ai dettagli dei pali in acciaio su cui sono impostati i pannelli solari) del tutto indifferenti alle valenze storico-architettoniche del manufatto che li ospita e con il quale non cercano alcun tipo di rapporto armonico o quanto meno rispettoso della sua identità e della sua forma architettonica.

Viceversa, il complesso avrebbe bisogno di urgenti interventi di restauro e consolidamento in grado di assicurarne in modo adeguato la conservazione.

La Direzione generale Archeologia di questo Ministero ha chiaramente espresso fortissime perplessità circa l'attuazione del progetto e pertanto sta valutando l'adozione di provvedimenti idonei a scongiurare una tale eventualità, qualora dovesse risultare confermato lo stanziamento di fondi di cui s'è detto in precedenza.

ALLEGATO 2

5-04685 Di Benedetto: Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle dichiarazioni espresse dal già Procuratore generale della Corte dei conti, in occasione dell'incontro con gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Statale « Giovanni XXIII » di Roma del 29 gennaio 2015, gli Onorevoli interroganti chiedono chi abbia inoltrato l'invito.

Appare opportuno riferire, preliminarmente, che nell'ottobre 2013, la Procura Generale della Corte dei conti ha stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per sviluppare un programma di incontri con il mondo della scuola allo scopo di diffondere la cultura della legalità.

Il progetto denominato « Legalità e Scuola » si propone di coinvolgere gli studenti attraverso uno scambio paritetico di informazioni e di opinioni. La diffusione dell'iniziativa su tutto il territorio nazionale è garantita dal coinvolgimento delle strutture periferiche della Corte dei conti e del MIUR.

Nel 2014, nell'ambito del citato Progetto, è stato indetto un concorso, intitolato « L'Italia incompiuta », sui danni provocati alle risorse pubbliche dal mancato completamento delle opere pubbliche, cui hanno potuto partecipare le scuole di ogni ordine e grado.

L'adesione all'iniziativa è stata notevole e la premiazione ha assunto un alto significato culturale e di civiltà in quanto è avvenuta sulla cosiddetta « Nave della legalità », durante il viaggio per Palermo nell'anniversario della strage di Capaci.

Ciò posto, in riferimento all'iniziativa citata nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, si precisa quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dal competente ufficio scolastico regionale con nota del 20 febbraio 2015.

L'intervento del Procuratore generale non è avvenuto « in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione », come indicato nell'atto di sindacato ispettivo, ma in occasione di un incontro con gli studenti tenutosi in data 29 gennaio 2015 presso l'istituto « Giovanni XXIII » di Roma, cui il Procuratore generale della Corte dei conti si è offerto di partecipare.

L'iniziativa si è incentrata sui temi dell'ambiente e sull'attività della Corte dei conti a tutela dello stesso sotto i profili economici. Alla medesima manifestazione è intervenuta anche la professoressa Maria Falcone.

L'evento è stato concepito dalla succitata istituzione scolastica nei primi mesi dell'anno scolastico, avviando i necessari contatti con gli ospiti.

Il Convegno, quindi, risulta essere stato organizzato dalla stessa istituzione scolastica in seguito alla accertata disponibilità degli invitati, rispettivamente, del Procuratore generale della Corte dei conti e della professoressa Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. È stata la stessa istituzione scolastica, pertanto, a invitare i suddetti relatori.

ALLEGATO 3

5-03912 Ascani: Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, in relazione ad un episodio verificatosi in una scuola di Passignano sul Lago Trago Trasimeno (PG), chiede quali misure, anche in ambito scolastico, vengano promosse al fine di sensibilizzare la pubblica opinione sui temi del contrasto alle discriminazioni fondate sulla diversità di genere.

Corre l'obbligo precisare conio il MIUR ha avviato da tempo iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza e di discriminazione di ogni genere.

A tal riguardo si cita, solo a titolo di esempio, il Protocollo d'Intesa siglato tra il MIUR e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità del 30 gennaio 2013 a seguito del quale è stata istituita la « Settimana Nazionale contro la violenza e la discriminazione ».

In occasione di questa ricorrenza, sono promosse, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla prevenzione e il contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.

In particolare, quest'anno, in occasione della Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione, è stato bandito un avviso pubblico destinato al finanziamento, per 500.000 euro, di progetti contro la violenza e la discriminazione rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Si sta, attualmente, procedendo ad una loro attenta disamina. La valutazione

definitiva sarà comunicata in tempo utile per programmare i relativi interventi nel corso del prossimo anno scolastico.

Inoltre, il disegno di legge rubricato « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », attualmente all'esame del Senato della Repubblica è assolutamente in linea con le azioni sino ad ora intraprese dal MIUR su tali tematiche. Infatti esso introduce la previsione secondo cui: « Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119... omissis ».

Difatti, il richiamato articolo 5 istituisce un « Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere », in particolare il comma 2, alla lettera c), sancisce che sia promossa un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promossa, nell'ambito delle indicazioni, nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle

scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.

Da quanto sopra accennato è di tutta evidenza l'impegno del MIUR su tale fronte.

Per quanto riguarda, in particolare, l'episodio segnalato nell'interrogazione, il competente Ufficio scolastico regionale ha precisato, con nota del 10 febbraio 2015 a questo Ministero, che si è trattato di

una circostanza generatasi dall'iniziativa di singoli individui i quali hanno espresso personali giudizi, evidentemente inadeguati, nei confronti del maestro di danza.

A tale atteggiamento si è contrapposta la posizione dalla scuola che ha sempre mirato a salvaguardare la dignità del maestro di danza, al quale è stata manifestata piena solidarietà. Non solo l'istituzione scolastica si è rifiutata di proseguire il progetto di danza, del resto liberamente scelto tra le attività aggiuntive programmate e, quindi, non obbligatorio, se non fosse stato portato avanti con lo stesso esperto inizialmente incaricato.

ALLEGATO 4

5-03625 Binetti: Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nei limiti di competenza del Ministero della salute.

In via preliminare e a carattere generale, preciso che la problematica sollevata si riferisce a fatti e situazioni verificatesi nell'autunno 2014; ritengo, inoltre, doveroso precisare l'esatto ambito nel quale si colloca il concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale, al fine di poter meglio comprendere l'effettivo riparto di competenze e responsabilità in merito alle vicende contestate.

In particolare, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed il successivo decreto ministeriale 7 marzo 2006, pongono in capo alle Regioni la competenza in materia di formazione specifica in Medicina Generale, sia per quanto attiene all'organizzazione ed alla gestione dei corsi triennali, sia per quanto concerne l'organizzazione e l'espletamento del concorso (ivi compresi la costituzione delle Commissioni di esame, gli adempimenti delle medesime, nonché quelli del Presidente di Commissione).

Pertanto, è di tutta evidenza che il Ministero della salute non ha competenza specifica, né compiti di vigilanza.

Riguardo all'espletamento del concorso, infatti, l'attività del Ministero della salute è del tutto marginale, dovendosi limitare a pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* il giorno e l'ora di svolgimento dello stesso, e a fornire supporto alla Commissione di esperti (di cui all'articolo 3, comma 3, del citato d.m. 7 marzo 2006), incaricata di predisporre i quiz a risposta multipla

oggetto della prova, così come previsto dall'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto ministeriale.

Al riguardo, le attività di supporto alla Commissione che, predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della salute, preciso meglio: la formulazione dei 100 quesiti a risposta multipla, nonché l'indicazione delle risposte esatte, è di esclusiva pertinenza dei componenti di detta Commissione, all'interno della quale non è prevista alcuna presenza da parte di funzionari di questo Dicastero.

A livello comunitario, la formazione specifica in Medicina Generale è disciplinata da una serie di direttive: il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di Medicina Generale negli Stati membri.

Scopo delle direttive è quello di garantire la libera circolazione dei professionisti dell'area sanitaria all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento dei titoli di formazione. La normativa comunitaria in questione è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale: in data 7 marzo 2006, è stato emanato il citato decreto ministeriale recante i «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

A seguito di ciò, le Regioni e le Province Autonome hanno cominciato ad emanare, ogni anno, i bandi di concorso per l'ammissione al corso in parola, in conformità ai principi fondamentali defi-

niti dal Ministero della salute e in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni.

Il concorso si struttura in una prova scritta, identica per tutte le Regioni e le Province Autonome, da svolgersi nel medesimo giorno e ora, avente ad oggetto la soluzione di cento quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Come già riferito, i quiz vengono formulati da una Commissione di sette esperti – di cui ben sei individuati dalle singole Regioni e Province Autonome a rotazione e designati dalla Conferenza delle Regioni e solo uno designato dal Ministero della salute – individuati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti o direttori di struttura complessa.

La Commissione di esperti provvede anche a predisporre la griglia delle risposte esatte.

Tutte le operazioni di stampa dei quiz, l'inserimento degli opuscoli nei plichi ed il trasporto presso le sedi regionali è di spettanza delle Regioni che, fino ad oggi, si sono avvalse della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Una volta ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, durante i 36 mesi di corso, ai medici in formazione è corrisposta, sempre ad opera delle Regioni e Province Autonome, una borsa di studio annuale di 11.603,00 che è strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle attività di formazione.

Nel rispetto delle competenze sopra descritte, in data 17 settembre 2014 si è svolto il concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017.

Successivamente all'espletamento della prova di accesso, sia tramite gli organi di stampa che tramite il Web, sono state diffuse notizie riguardanti gravi « disservizi » e « presunte irregolarità » che avrebbero caratterizzato, in tutta Italia, tale espletamento.

Le contestazioni formulate dai partecipanti riguardavano gravi carenze organizzative e gestionali.

In considerazione della delicatezza della vicenda, il Ministero ha ritenuto opportuno avviare un confronto con tutte le Regioni, che si è svolto il giorno 2 ottobre 2014.

Nel corso dell'incontro, alcune Regioni (Marche, Campania, Toscana, Piemonte e Molise) hanno comunicato di avere già provveduto alla pubblicazione delle rispettive graduatorie, mentre le altre Regioni hanno segnalato di essere in procinto di farlo.

In merito alle segnalazioni pervenute, la quasi totalità delle Regioni ha riferito il regolare svolgimento delle prove, durante le quali non si sarebbero verificati incidenti e/o disservizi, né sarebbero state sollevate dai candidati le contestazioni in seguito riportate.

Secondo quanto riferito da alcuni rappresentanti regionali, il regolare espletamento delle prove troverebbe indiretta conferma nel fatto che – sulla scorta di una preliminare analisi dei dati – il numero dei candidati che si sarebbe collocato nella parte alta della graduatoria, avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, è in linea con il « trend » degli anni precedenti.

È stata negata senza ombra di dubbio l'attendibilità di alcune specifiche segnalazioni quali, ad esempio, l'espulsione nel Lazio di un candidato per aver chiesto l'annullamento della prova a causa di gravi disservizi ed irregolarità rilevate dal candidato medesimo.

Nel corso dell'incontro i presenti hanno manifestato perplessità in ordine all'intera vicenda, non escludendo possibili « orchestrazioni ». Con riferimento a tale aspetto, sono stati posti a conoscenza del Ministero due documenti.

Il primo è stato messo a disposizione dal Presidente dell'ordine dei Medici di Firenze: si tratta di una lettera predisposta da alcuni studi legali e diffusa sul Web, con la quale si invitano i partecipanti al concorso ad aderire « alla attivazione della controversia amministrativa di impugnazione degli atti di tutti i concorsi ».

In essa si sostiene che la prova di ammissione ai corsi regionali è stata ca-

ratterizzata da numerose irregolarità non solo durante l'espletamento della prova, ma anche « nella fase di formulazione dei quesiti ».

Il secondo documento concerne un comunicato datato 17 settembre 2014 (ore 07:03, ben tre ore prima dell'inizio del concorso) in cui si parla già di disservizi nello svolgimento delle prove.

A seguito di alcune contestazioni formulate alle Regioni da parte di alcuni candidati, e successivamente trasmesse per le vie formali a questo Ministero da parte delle Regioni, per ottenere la revisione di alcuni quiz in via stragiudiziale ed in sede di autotutela, il Ministero ha prontamente proceduto a convocare nuovamente la Commissione che ha elaborato i quiz in questione, al fine di esaminare le argomentazioni addotte dai candidati e di valutarne l'accogliabilità o meno.

Attesa l'insolita copiosità delle contestazioni pervenute, la Commissione si è dovuta riunire due volte, il 6 novembre ed il 1° dicembre 2014.

La Commissione ha accolto solo le contestazioni che hanno avuto ad oggetto la seguente domanda: « Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento della angina instabile. Quale? », esprimendosi in senso positivo in merito alle contestazioni dei candidati che sostenevano che la risposta esatta fosse « digossina », contrariamente a quanto indicato nella griglia di risposte esatte, predisposta dalla Commissione medesima, ove era riportato « nitrati ».

Di tale determinazione della Commissione, questo Ministero ha prontamente

informato tutte le Regioni, al fine di consentire a ciascuna Amministrazione regionale di assumere le iniziative di propria competenza.

I fatti descritti, hanno generato vari contenziosi in sede amministrativa, mentre si registra un solo esposto alla Procura della Repubblica, relativo al concorso svoltosi nella Regione Liguria, attivato dai responsabili regionali nei confronti di un candidato che si sarebbe introdotto in un'aula differente da quella allo stesso assegnata, per non meglio precisati motivi.

Va anche detto che il Ministero della salute, all'indomani delle denunce di brogli ed irregolarità, non ha potuto imporre alle Amministrazioni regionali alcun provvedimento di congelamento e/o di sospensione delle attività connesse alla formazione specifica in Medicina Generale, atteso che in alcune realtà regionali, le procedure di ammissione ai corsi in parola erano già in stato avanzato di espletamento e che, in caso contrario, eventuali blocchi alle attività formative avrebbero ingenerato gravi danni ai concorrenti regolarmente risultati vincitori del concorso.

D'altro canto, nei rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni, qualsiasi provvedimento non poteva che essere adottato dall'Amministrazione competente, che in questo caso è ogni singola Regione.

Inoltre, le Regioni si sono espresse sulla sostanziale infondatezza delle contestazioni e sul regolare svolgimento delle prove, assumendosi la totale responsabilità del proprio operato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse</i>)	169
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05881 Carrescia: Sulla riduzione delle garanzie finanziarie per le spedizioni dei rifiuti transfrontalieri	164
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-05882 Matarrese: Sullo stato di attuazione delle opere per il contrasto del dissesto idrogeologico in Puglia	164
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	171
5-05883 Castiello: Sulle autorizzazioni relative alle prospezioni nel Mar Adriatico dinanzi alle coste pugliesi	165
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-05884 Terzoni: Sulle iniziative a tutela del sito di Cercemaggiore in Molise	165
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-05885 Pellegrino: Sull'impatto ambientale del terminale di rigassificazione di Monfalcone ...	165
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-05886 Segoni e Barbanti: Sulla proroga delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dalla giunta regionale della Calabria	165
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	175

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2014.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, in quanto concernenti le materie di competenza della Commissione, le proposte emendative Kronbichler 1.12, 1.8, 1.7, Zolezzi 14.9 e 14.10, De Rosa 14.8, Colonnese 14.7 e Kronbichler 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 (*vedi allegato 1*). In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprimesse parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarebbe tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprimesse parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto delle tredici proposte emendative trasmesse, rileva che i primi tre emendamenti, riferiti all'articolo 1, comma 1, sono volti ad inserire nell'Allegato B del provvedimento ulteriori direttive che il Governo è delegato a recepire mediante l'adozione di decreti legislativi. Più nel dettaglio, precisa che l'emendamento Kronbichler 1.12 è volto ad inserire nell'Allegato B la direttiva 2014/43/UE della Commissione del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di sostanze inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Rileva, inoltre, che l'emendamento Kronbichler 1.8 intende aggiungere, nell'elencazione delle direttive di cui all'Allegato B, la direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014, che modifica l'Allegato II della

direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Aggiunge che l'emendamento Kronbichler 1.7 è volto ad inserire nell'Allegato B la direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Segnala, inoltre, che le ulteriori proposte emendative sono riferite all'articolo 14 del provvedimento, che reca specifici principi e criteri direttivi, oltre a quelli indicati dall'articolo 1, comma 1, che il Governo è tenuto a seguire per dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare, evidenzia che l'emendamento Zolezzi 14.9 si propone di sostituire il principio e il criterio direttivo di cui alla lettera *a*), prevedendo la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sistematicamente integrate con la Valutazione di Impatto Sanitario, l'armonizzazione con la Valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale. Precisa, altresì, che l'emendamento Zolezzi 14.10 sostituisce il principio e il criterio direttivo di cui alla lettera *b*) prevedendo il potenziamento della valutazione di impatto ambientale, il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale attraverso il ricorso sistematico della consultazione pubblica allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee nazionali. Fa presente, inoltre, che l'emendamento De Rosa 14.8 è volto ad inserire, quali ulteriori principi e criteri direttivi, l'introduzione di meccanismi di trasparenza e di pubblicità sulle modalità di scelta dei membri della Commissione V.I.A.; l'esclusione della possibilità di no-

mina di soggetti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione; l'esclusione di ogni forma di conflitto di interessi, con la previsione di periodiche forme di controllo per prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata; l'introduzione di meccanismi di monitoraggio sulle decisioni della Commissione V.I.A. e di misure di trasparenza sul funzionamento della stessa. Rileva, poi, che l'emendamento Colonnese 14.7 prevede l'introduzione, tra i principi e criteri direttivi, della consultazione pubblica dei cittadini residenti nell'area di realizzazione dei diversi interventi sull'ambiente o sul paesaggio. Segnala, quindi, che i successivi emendamenti presentati dal deputato Kronbichler si propongono di inserire, quali ulteriori principi e i criteri direttivi: l'utilizzo sostenibile del suolo, con riferimento all'impatto dei progetti pubblici e privati (emendamento 14.1); la semplificazione dei meccanismi di accesso alle informazioni e il rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico ai processi decisionali (emendamento 14.2); la garanzia di una valutazione completa del possibile impatto del progetto sull'ambiente e sul territorio (emendamento 14.3); la piena considerazione dell'impatto visivo dei progetti (emendamento 14.4); la previsione di misure di mitigazione e compensazione ambientali (emendamento 14.5); la precisazione dei dati analizzati nella determinazione successiva alle procedure di *screening* (emendamento 14.6).

Tutto ciò premesso, preso atto dell'intenzione del Governo di non modificare il provvedimento in modo da approvarlo il più celermente possibile, considerati l'imminente presentazione della legge di delegazione 2015 e il rischio di incorrere in numerose procedure di infrazione, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza la volontà di prescindere dal-

l'esame nel merito delle proposte emendative, evidenziando come tale atteggiamento svilisca il ruolo della Commissione.

Martina NARDI (PD), *relatrice*, ribadisce come la proposta di parere formulata sia da valutare alla luce dell'imminente presentazione della legge di delegazione 2015 e dell'esigenza evidenziata dal Governo di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame. Evidenzia quindi come, in occasione dell'esame della legge di delegazione 2015, potranno essere contemplate, tra le direttive che devono essere recepite, anche quelle elencate negli emendamenti testé illustrati.

La sottosegretaria Silvia VELO, con riferimento al merito delle proposte emendative esaminate, osserva, relativamente all'emendamento Kronbichler 1.12, che i contenuti della direttiva 2014/43/UE, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE, sono stati già recepiti dal decreto interministeriale – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – dell'8 ottobre 2014. Fa presente, inoltre, con riferimento all'emendamento Zolezzi 14.9, che gli aspetti relativi agli impatti sulla salute umana e alle modalità di integrazione e coordinamento tra la VIA e altre direttive comunitarie sono già inclusi nella direttiva 2014/52/UE; con riferimento all'emendamento Zolezzi 14.10, precisa, altresì, che il Ministero ritiene esaustiva l'attuale formulazione del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 14, in quanto la consultazione pubblica è già garantita dalle norme nazionali attualmente vigenti ed è ulteriormente rafforzata a livello comunitario dalla direttiva 2014/52/UE. Osserva, quindi, in ordine all'emendamento De Rosa 14.8, che gli aspetti relativi alla competenza e all'obiettività delle valutazioni da parte delle autorità competenti, nonché alla trasparenza e alla responsa-

bilità degli atti, sono già inclusi nella direttiva 2014/52/UE. Fa altresì presente, con riferimento alle ulteriori proposte emendative presentate all'articolo 14, che la materia in essa contenuta è già disciplinata dal disegno di legge C. 2039, « Continenimento del suolo e riuso del suolo edificato », attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e XIII, precisando, altresì, che, in quella sede, la Commissione potrà approfondire gli aspetti relativi al recepimento delle direttive contemplate nelle proposte emendative illustrate. Specifica, peraltro, che le questioni relative alla trasparenza e alla partecipazione del pubblico, indipendentemente dalla localizzazione del progetto, sono già incluse nella direttiva 2014/52/UE. Precisa, infine, che, essendo prevista per il 2016 la scadenza del termine di recepimento delle direttive cui fanno riferimento gli emendamenti Kronbichler 1.8 e 1.7, appare quindi più opportuno inserirne il recepimento nella legge di delegazione 2015.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), stigmatizzando la decisione di non svolgere una discussione nel merito delle proposte emendative in esame, invita comunque a valutare attentamente quegli emendamenti incidenti sulle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05881 Carrescia: Sulla riduzione delle garanzie finanziarie per le spedizioni dei rifiuti transfrontalieri.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che il Governo si impegna a monitorare la fase istruttoria relativa al decreto ministeriale di cui all'articolo 194, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), pur prendendo atto dell'impegno del Governo ad accelerare l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 194, comma 4, del citato decreto legislativo, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria, auspicando che il Ministero si adoperi al più presto al fine di rimediare a tale inaccettabile ritardo.

5-05882 Matarrese: Sullo stato di attuazione delle opere per il contrasto del dissesto idrogeologico in Puglia.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta esaustiva resa dalla rappresentante del Governo, che dà puntualmente atto dello stato di attuazione degli interventi adottati per contrastare il dissesto idrogeologico in Puglia.

5-05883 Castiello: Sulle autorizzazioni relative alle prospezioni nel Mar Adriatico dinanzi alle coste pugliesi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) esprime la sua piena insoddisfazione per la risposta della sottosegretaria, che dimostra l'esistenza di un evidente – seppur non significativo – rischio di inquinamento ambientale. Dopo aver espresso preoccupazione per l'assenza di coordinamento tra le posizioni dei Ministeri coinvolti, preannuncia che si attiverà nelle sedi più opportune al fine di eliminare gli effetti di un provvedimento che giudica scellerato, in quanto penalizza fortemente il territorio e le bellezze naturali della regione Puglia.

5-05884 Terzoni: Sulle iniziative a tutela del sito di Cercemaggiore in Molise.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Patrizia TERZONI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la precisa e puntuale risposta, auspicando che la Commissione tecnica, nominata dalla prefettura di Campobasso, si riunisca con più frequenza, al fine di individuare le più opportune indicazioni per una celere risoluzione della questione descritta nell'interrogazione.

5-05885 Pellegrino: Sull'impatto ambientale del terminale di rigassificazione di Monfalcone.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Serena PELLEGRINO (SEL), nel sottolineare che è indispensabile preservare il carattere di terzietà della Commissione tecnica VIA/VAS, auspica che il Ministero dell'ambiente segua con attenzione la situazione descritta nell'interrogazione. Espressa, altresì, insoddisfazione per le linee politiche seguite dalle autorità locali per quanto di loro competenza, stigmatizza infine la politica del Governo in tema di energia.

5-05886 Segoni e Barbanti: Sulla proroga delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dalla giunta regionale della Calabria.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) non si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, dalla quale non si evincono le motivazioni della proroga delle ordinanze citate nell'interrogazione. Sottolinea quindi la necessità che si intervenga in tempi certi e che siano resi noti i soggetti su cui ricadono le responsabilità, al fine di adottare le indispensabili iniziative per migliorare il paesaggio della regione Calabria enormemente deturpato.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 1.

All'Allegato B, dopo il punto 23), inserire i seguenti:

23-bis) Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (termine di recepimento 1° gennaio 2015).

1. 12. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Al comma 1, Allegato B, dopo il numero 43), inserire la seguente direttiva:

43-bis) 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);

1. 8. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, Allegato B, dopo il numero 50), inserire la seguente direttiva:

50-bis) 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);

1. 7. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sistematicamente integrate con la Valutazione di Impatto Sanitario, armonizzazione con la Valutazione Ambientale Strategica e coordinamento con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

14. 9. Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) potenziamento della valutazione impatto ambientale, rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale attraverso il ricorso sistematico della consultazione pubblica allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

14. 10. Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) introduzione di meccanismi di trasparenza e di pubblicità sulle modalità di scelta dei membri della Commissione V.I.A., anche attraverso la diffusione di avvisi pubblici per la raccolta dei curricula e la previsione di criteri specifici ed oggettivi per la valutazione dei curricula; esclusione della possibilità di nomina di soggetti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione ed immediata decadenza dei membri per i quali il rinvio a giudizio sia intervenuto dopo la nomina; esclusione di ogni forma di conflitto di interessi e previsione di forme periodiche di controllo per verificare i requisiti di onorabilità dei candidati e dei membri nominati e prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b-ter) introduzione di meccanismi di monitoraggio sulle decisioni della Commissione V.I.A.; introduzione di misure di trasparenza sul normale funzionamento della commissione VIA-VAS, tra cui l'obbligo di pubblicizzazione delle sedute della commissione e dell'ordine del giorno, la possibilità di fare audizioni pubbliche;

14. 8. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) prevedere la consultazione pubblica e trasparente dei cittadini residenti nell'area ove dovrebbero essere realizzati lavori di costruzione o altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

14. 7. Colonnese, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) utilizzo sostenibile del suolo, al fine di ricomprenderne tra gli impatti dei progetti pubblici e privati l'eventuale sottrazione, i fenomeni di erosione, degrado della componente organica, compattazione e impermeabilizzazione, nonché i possibili danni agli strati superficiali e sotterranei del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.

14. 1. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) semplificazione dei meccanismi di accesso alle informazioni e rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, sin dalle prime fasi di elaborazione dei progetti, in modo da garantire la migliore alternativa possibile, compresa la possibilità di non procedere con la realizzazione degli stessi, prevedendo, in tal senso, obbligo di documentazione e motivazione delle decisioni, in modo da comprovare l'avvenuta valutazione dei risultati dei meccanismi di partecipazione attivati e delle pertinenti informazioni raccolte.

14. 2. Kronbichler, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) garanzia di una valutazione completa e consapevole, attraverso l'analisi di tutti gli elementi e delle alternative esistenti maggiormente ragionevoli, compresa la possibilità di non realizzare il progetto sulla base del possibile impatto sull'ambiente e sul territorio.

14. 3. Kronbichler, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) piena considerazione dell'impatto visivo dei progetti, del cambiamento,

ossia, di aspetto o di visuale nel paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.

14. 4. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di misure di mitigazione e compensazione ambientali adeguate e proporzionate all'impatto sull'ambiente e sul territorio derivante dalla realizzazione di progetti pubblici o privati.

14. 5. Kronbichler, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) precisazione dei contenuti e dei dati analizzati nella determinazione successiva alle procedure di *screening*, in particolar modo qualora non sia obbligatoriamente prevista una valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche nel caso in cui non venga attivata una consultazione formale.

14. 6. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PARERE APPROVATO SULLE PROPOSTE
EMENDATIVE TRASMESSE**

L'VIII Commissione,

esaminate le proposte emendative Kronbichler 1.12, 1.8, 1.7, Zolezzi 14.9 e 14.10, De Rosa 14.8, Colonnese 14.7, Kronbichler 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 al disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione

europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative Kronbichler 1.12, 1.8 e 1.7, Zolezzi 14.9 e 14.10, De Rosa 14.8, Colonnese 14.7, Kronbichler 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.

ALLEGATO 3

5-05881 Carrescia: Sulla riduzione delle garanzie finanziarie per le spedizioni dei rifiuti transfrontalieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa il quesito posto dagli Onorevoli Carrescia e Borghi, vertente sulla possibilità di applicare, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 194, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), la riduzione delle garanzie finanziarie, del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si rappresenta che, così come chiarito in passato dai pre-

posti Uffici del Ministero dell'ambiente, « La disciplina applicabile dovrà *medio tempore* essere quella prevista dal decreto ministeriale n. 370 del 1998 », come sancito dal comma 5, dell'articolo 194 citato che individua la disciplina transitoria allo scopo applicabile, la quale non prevede le riduzioni percentuali di cui sopra.

Il provvedimento attuativo *ex* articolo 194, comma 4, del testo unico ambientale, di cui era stata già formalizzata una bozza condivisa da alcuni Ministeri concertati, a causa del susseguirsi dei Governi negli ultimi tempi non è ancora stato definito e si trova attualmente ancora in fase istruttoria.

ALLEGATO 4

5-05882 Matarrese: Sullo stato di attuazione delle opere per il contrasto del dissesto idrogeologico in Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 25 novembre 2010 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e la regione Puglia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, sono stati programmati e finanziati n. 86 interventi da realizzarsi nella citata regione, per un totale di 194,69 milioni di euro.

Dall'analisi dei dati sullo stato di attuazione dei predetti 86 interventi, aggiornati dalla regione Puglia nel sistema ReNDiS web, allo stato attuale consta che:

n. 1 intervento è da avviare per un importo di euro 3.290.000,00;

n. 4 interventi sono in fase di progettazione per un importo di euro 17.680.000,00;

n. 35 interventi con progettazione ultimata per un importo di euro 71.840.000,00;

n. 44 interventi in esecuzione per un importo di euro 99.780.000,00;

n. 2 interventi conclusi per un importo di euro 2.100.000,00.

Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio ReNDiS risultano, pertanto, 5 interventi in ritardo di attuazione e che saranno presumibilmente soggetti alla procedura di revoca e di contestuale rifinanziamento del finanziamento statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013.

Per quanto attiene agli interventi finanziati dai precedenti programmi di mitigazione del rischio idrogeologico nel periodo 1998-2008 in Puglia, sono stati trasferiti complessivamente circa 105 milioni di euro, per 121 interventi localizzati sull'intero territorio regionale.

Dei suddetti 121 interventi, 10 risultano in progettazione, 11 in esecuzione e 100 conclusi, quest'ultimi per un importo corrispondente di euro 86.220.881,00.

Risulta avviata un'unica procedura di revoca del finanziamento statale ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'intervento « Scogliera al piede della falesia perimetrata a rischio R4 » nelle Isole Tremiti per un importo di euro 700.000,00, che risulta, attualmente, in fase di progettazione.

ALLEGATO 5

5-05883 Castiello: Sulle autorizzazioni relative alle prospezioni nel Mar Adriatico dinanzi alle coste pugliesi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I provvedimenti di VIA citati dagli Onorevoli interpellanti riguardano le attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare, preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di idrocarburi che potranno essere realizzate in futuro, previe ulteriori e distinte « valutazioni di impatto ambientale ».

Le prospezioni in argomento, vagliate con esito positivo nel procedimento VIA e non ancora autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, mirano infatti a stabilire se nelle aree citate siano presenti idrocarburi e in quale quantità, con lo studio preliminare della struttura geologica del sottosuolo, mediante l'emissione di onde acustiche rivolte verso il fondale e prodotte al largo, al fine di acquisire dati ed elementi utili per l'eventuale successiva fase di ricerca.

Allo stato, non vi è rischio significativo di inquinamento ambientale, né tanto meno per la salute dei cittadini.

Inoltre, in tale fase progettuale non è prevista alcuna installazione di piattaforme, che invece potranno eventualmente essere allocate solo a seguito di riscontri positivi delle prospezioni citate e, comunque, fra diversi anni, previa nuova valutazione di impatto ambientale e ulteriore diversa autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Da quanto detto, appare chiaramente che l'autorizzazione finale all'avvio delle attività di prospezione oggetto del presente sindacato ispettivo – che in Italia non sono vietate ma considerate con attenzione (da ultimo con il cosiddetto decreto-legge « Sblocca Italia ») pur in un quadro di grandi cautele – spetta al Ministero dello sviluppo economico, preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi pubblici incisi o comunque interessati da dette attività, comprese le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere.

Il Ministero dell'ambiente svolge, assieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una funzione di valutazione endoprocedimentale degli impatti, anche potenziali, di dette attività sugli ecosistemi e sulle matrici ambientali interessate, oltre che sul paesaggio e sui valori culturali, mediante un'attenta valutazione di tutte le componenti interessate dal progetto.

Per quanto riguarda gli orientamenti delle Amministrazioni locali, si evidenzia che nell'ambito della procedura di VIA già effettuata sono state valutate e considerate tutte le osservazioni pervenute sia da parte delle amministrazioni coinvolte che dai privati cittadini.

ALLEGATO 6

**5-05884 Terzoni: Sulle iniziative a tutela
del sito di Cercemaggiore in Molise.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito di talune notizie di stampa concernenti una situazione di presunta contaminazione ambientale di natura radioattiva in località Capoiaccio del Comune di Cercemaggiore, il Ministero dell'ambiente provvedeva a chiedere elementi informativi alle Autorità locali.

Tempestivamente la Prefettura di Campobasso forniva dettagliate informazioni, corredate dei risultati degli accertamenti analitici condotti dall'ARPA Molise, in esito ai quali veniva dedotto che la radioattività, presente nelle aree in cui erano state realizzate le vasche di decantazione delle acque provenienti dai pozzi, deriva dai cosiddetti NORM (*Naturally Occurring Radioactive Materials*), cioè materiali generalmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre, tali da provocare un aumento significativo dell'esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dell'ambiente. Tale situazione si riscontra in numerose attività industriali quali, ad esempio, le estrazioni petrolifere, come nel caso di specie.

A seguito di una riunione tecnica svoltasi nel giugno 2014, è stata affermata la competenza della prefettura di Campobasso per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, in tema di esposizioni prolungate a radia-

zioni ionizzanti dovute agli effetti di una attività lavorativa non più in atto, mentre per la gestione della contaminazione da benzene e diclorometano, sono competenti il Comune, la Provincia e la Regione territorialmente competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dal canto suo, la prefettura di Campobasso ha provveduto a nominare una commissione tecnica di supporto che, nella prima riunione del 14 novembre 2014, ha esaminato le risultanze delle analisi preliminari svolte nel sito da parte di ISPRA, Vigili del fuoco e ARPA Molise, decidendo, nell'occasione, di effettuare ulteriori mirati accertamenti sulle falde acquifere, volti ad escludere la presenza di anomale concentrazioni di radionuclidi di origine naturale rilevati in alcuni punti dell'area.

Nel far presente che, allo stato, permane il provvedimento cautelare già adottato dal sindaco di Cercemaggiore nel giugno 2014, con il quale è stato inibito l'accesso all'area, opportunamente recintata e delimitata da apposita segnaletica, nonché interdetto il pascolo di bestiame e l'utilizzo di colture alimentari, la prefettura di Campobasso, opportunamente interpellata per gli aggiornamenti del caso, ha comunicato che proprio per questa stessa mattina è stata programmata, e dovrebbe essere quindi in corso di svolgimento, la seconda riunione della predetta commissione tecnica.

ALLEGATO 7

5-05885 Pellegrino: Sull'impatto ambientale del terminale di rigassificazione di Monfalcone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti è stato presentato dalla Smart Gas S.p.A. ed è relativo alla costruzione e all'esercizio del terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del GNL e delle opere connesse nel porto di Monfalcone, al fine di incrementare la capacità di importazione del GNL in Italia.

La relativa istruttoria tecnica, cui provvede la commissione tecnica VIA/VAS, ha avuto avvio il 23 luglio 2014 ed è attualmente in corso.

All'esito di essa, sarà cura del Ministro dell'ambiente adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il provvedimento di compatibilità ambientale, eventualmente con prescrizioni, ovvero di negazione, rigettando la domanda.

Anche sulla base di detto provvedimento, sarà poi cura del competente Ministero dello sviluppo economico rilasciare la pertinente autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Per quanto nello specifico chiedono di conoscere gli interroganti, tuttavia, spiace comunicare di non essere in grado, allo stato, di fornire alcun elemento conoscitivo utile. Ciò per due ragioni, entrambe dirimenti.

La prima, in quanto le valutazioni, anche istruttorie, sul progetto presentato dai proponenti sono rimesse alla responsabilità della commissione tecnica VIA/VAS, rimanendo esclusi il Ministero e le proprie strutture da qualsiasi competenza in materia di valutazione tecnica del progetto, ovvero degli eventuali impatti ambientali derivanti dalla sua realizzazione.

La seconda, in quanto risultano essere ancora in corso le valutazioni istruttorie rimesse appunto alla detta Commissione – come già anticipato – per cui, allo stato, si ignora nel modo più assoluto quali possano essere i pertinenti esiti, per quanto attiene sia al punto specifico segnalato dagli interroganti sia, più complessivamente, all'intero progetto.

ALLEGATO 8

5-05886 Segoni e Barbanti: Sulla proroga delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dalla giunta regionale della Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel premettere che il settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria, da anni versa in grave situazione di crisi, tanto che nel 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza e nominato un Commissario straordinario delegato alla gestione dell'emergenza, situazione protrattasi fino al 31 dicembre 2011 anche se di fatto è ancora in atto la fase di rientro all'ordinario, si rappresenta quanto segue.

Il Commissario delegato, in virtù dei poteri conferitigli, è in grado di provvedere anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

Le azioni svolte dai Commissari succedutisi negli anni hanno riguardato: la gestione degli impianti di smaltimento, la valorizzazione e il recupero energetico, l'adeguamento delle discariche, la realizzazione di impianti di compost e recupero inerti.

Tuttavia, nel chiarire che il Ministero dell'ambiente non partecipa al procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi degli impianti di smal-

timento o di recupero dei rifiuti che è in capo alla Regione, in merito al raggiungimento dei limiti dei poteri emergenziali, che la legge stabilisce in 18 mesi di proroga e che sarebbero stati superati, si rappresenta che non appena è giunta comunicazione dell'ordinanza n. 53 dello scorso 13 maggio che ha concretizzato il superamento del suddetto termine, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente ha provveduto a segnalare la questione al presidente della regione Calabria e al responsabile del Dipartimento ambiente e territorio della regione.

Tuttora si è in attesa di conoscere i provvedimenti che la Regione intenda assumere in autotutela e per il rientro al regime ordinario.

Sulla base degli elementi che il presidente della Regione formulerà in risposta alla segnalazione inoltrata, si valuteranno le iniziative opportune, comprese quelle per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, da adottare, se necessario, anche in via sostitutiva.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04354 Capone: Disagi per i cittadini derivanti dalla chiusura dell'ufficio postale di Serrano, frazione di Carpignano Salentino (LE)	176
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	179
5-04641 Bargerò: Ipotesi di chiusura di uffici postali e di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane in Piemonte	177
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	181
5-04710 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Cretone, nel territorio del comune di Palombara Sabina (RM)	177
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	183
5-04827 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale ubicato nella frazione di Granieri, nel territorio del comune di Caltagirone (CT)	178
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	185
5-05091 Malisani: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane in Friuli-Venezia Giulia	178
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	187
AVVERTENZA	178

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-04354 Capone: Disagi per i cittadini derivanti dalla chiusura dell'ufficio postale di Serrano, frazione di Carpignano Salentino (LE).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia per l'importante lavoro svolto dal Ministero dello sviluppo economico e finalizzato a contemperare l'esigenza di razio-

nalizzazione della società Poste italiane con le legittime esigenze rappresentate dai territori. Sottolinea, in particolare, le difficoltà che si registrano nelle piccole realtà periferiche, come quella oggetto dell'interrogazione, in cui la chiusura dell'ufficio postale crea gravi disagi alla popolazione, perlopiù anziana, costretta a recarsi nell'ufficio collocato nel comune di riferimento, spesso lontano, per usufruire dei servizi postali. Pur comprendendo le esigenze di razionalizzazione della società Poste italiane, manifesta apprezzamento per la volontà della società Poste italiane di rimodulare il piano di riorganizzazione degli uffici postali, in modo tale da tenere conto delle richieste dei territori che necessitano di un presidio. Auspica, in conclusione, un rafforzamento dei servizi al cittadino, compresi i servizi postali, nel Mezzogiorno d'Italia, e invita il Governo a valutare con attenzione le eventuali riduzioni del servizio postale che possano recare danno alle fasce disagiate della popolazione.

5-04641 Bargerò: Ipotesi di chiusura di uffici postali e di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane in Piemonte.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). In particolare sottolinea l'importante ruolo avuto dal presidente della regione Piemonte al tavolo di concertazione, anche in relazione alla richiesta fatta a titolo personale, oltre che nome degli enti locali, di tenere aperto il dialogo con la società Poste, al fine di poter valutare in futuro, in sinergia con gli enti locali, le situazioni di disagio sulle quali non si riuscirà ad intervenire in questa prima fase.

Cristina BARGERÒ (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, della quale si dichiara soddisfatta, e dell'importante intervento operato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Conferenza Stato regioni e

con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per pervenire ad una rimodulazione del piano di riorganizzazione degli uffici postali. Pur facendo presente che al momento della presentazione dell'interrogazione lo scenario era assai più preoccupante di quello attuale, invita in ogni caso il Governo a vigilare con attenzione sugli ulteriori sviluppi della questione, soprattutto riguardo alle regioni, come il Piemonte, nelle quali è presente un numero di comuni molto elevato.

5-04710 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Cretone, nel territorio del comune di Palombara Sabina (RM).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, fa presente di essersi occupato della vicenda sin dal suo nascere, attraverso la presentazione di numerosi atti di sindacato ispettivo, con i quali si contestava l'ipotesi di chiusura di un gran numero di uffici postali sul territorio nazionale. Ricorda che già nelle risposte rese dal rappresentante del Governo a precedenti interrogazioni sulla materia era stato dichiarato l'impegno del Governo a costituire un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, la società Poste italiane, l'ANCI e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di valutare l'assetto della razionalizzazione della rete postale ed esprime quindi apprezzamento per la decisione di Poste italiane di sospendere l'attuazione del piano di riorganizzazione degli uffici postali. Nel ribadire l'importanza, soprattutto per alcune realtà più marginali, della presenza dell'ufficio postale anche in ragione della tipologia di servizi offerti dalla società Poste italiane, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo volti a monitorare gli sviluppi della questione oggetto dell'interrogazione.

5-04827 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale ubicato nella frazione di Granieri, nel territorio del comune di Caltagirone (CT).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, nel ribadire le considerazioni già svolte nel corso della precedente interrogazione a propria firma, riguardo all'ufficio postale di Granieri osserva che esso è ubicato in una realtà a fortissima vocazione agricola, seppur non classificato come rurale e che l'ubicazione dell'ufficio postale in un locale di proprietà del comune di Caltagirone consente a Poste di abbattere i costi per il suo mantenimento in esercizio. Auspica quindi che sia tenuta in debita attenzione dalla società esercente del servizio postale la specificità di alcune realtà territoriali.

5-05091 Malisani: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane in Friuli-Venezia Giulia.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianna MALISANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal

rappresentante del Governo alla propria interrogazione, presentata sulla scorta della preoccupazione riguardo alla chiusura di numerosi uffici postali nella regione Friuli-Venezia Giulia, di cui la maggior parte nella provincia di Udine, perlopiù ubicati in territori rurali o montani. Nell'esprimere apprezzamento per la costituzione di un tavolo di concertazione tra la società Poste italiane e i soggetti istituzionali coinvolti, che vede la partecipazione attiva degli enti locali, e concordando con le considerazioni già svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, invita il Governo a vigilare sulla questione oggetto dell'interrogazione, anche per evitare disagi alle popolazioni dei territori interessati dalle scelte di razionalizzazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04683 Sanga: Ipotesi di chiusura di numerosi uffici postali e ridimensionamento nei servizi offerti da Poste italiane nel territorio della provincia di Bergamo.

ALLEGATO 1

5-04354 Capone: Disagi per i cittadini derivanti dalla chiusura dell'ufficio postale di Serrano, frazione di Carpignano Salentino (LE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'amministratore delegato di Poste Italiane ed il presidente dell'AGCOM.

Su richiesta del Ministero, Poste Italiane, con lettera del 7 aprile 2015, ha accettato di sospendere l'attuazione del piano di razionalizzazione, originariamente prevista per il 13 aprile 2015, al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e delle specificità dei territori. L'azienda si è

inoltre impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale a tutti i cittadini.

In un incontro, avuto lo scorso 23 giugno 2015, con l'amministratore delegato di Poste Italiane, il presidente di AGCOM, il presidente della Conferenza delle Regioni ed il coordinatore dei piccoli comuni di ANCI, il Ministero ha potuto verificare gli effetti dell'utile e costruttivo dialogo avviato tra la società Poste ed i rappresentanti di regioni e comuni, che ha portato alla rimodulazione degli interventi inizialmente previsti da Poste tra chiusure e razionalizzazioni. È emersa peraltro la disponibilità delle parti in gioco a proseguire un percorso coordinato nella modernizzazione dei servizi ai cittadini mantenendo una attenzione particolare ai presidi in territori a rischio desertificazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, l'ufficio postale di Serrano, frazione di Carpignano Salentino (Lecce) la società Poste Italiane ha rappresentato che l'intervento di chiusura di tale ufficio, non unico di comune, era stato inserito nel Piano delle chiusure 2012, regolarmente trasmesso all'Agcom e attuato nel dicembre 2012, in conformità di quanto previsto nel decreto ministeriale del 7 ottobre 2008.

La società fa, altresì, presente che nello stesso comune è attualmente operativo l'ufficio « Carpignano Salentino », aperto 6 giorni a settimana in modalità monoturno e dotato di uno sportello automatico ATM attivo 24 ore, in grado di soddisfare le esigenze della clientela. In posizione limitrofa al predetto ufficio si trovano gli uffici « Martano », aperto su due turni, dal lunedì al venerdì, e nel turno antimeridiano

il sabato, « Castrignano de' Greci » e « Canole », aperti 6 giorni a settimana in modalità monoturno, tutti dotati di sportelli automatici ATM operativi 24 ore.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le istituzioni locali.

La predetta società ha ribadito, infine, che i suddetti interventi non implicheranno alcuna criticità gestionale, mantenendo gli attuali livelli di servizio senza generare alcuna problematica occupazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che, al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5 comma 1 della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 2

5-04641 Bargerò: Ipotesi di chiusura di uffici postali e di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane in Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'amministratore delegato di Poste Italiane ed il presidente dell'AGCOM.

Su richiesta del Ministero, Poste Italiane, con lettera del 7 aprile 2015, ha accettato di sospendere l'attuazione del piano di razionalizzazione, originariamente prevista per il 13 aprile 2015, al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e delle specificità dei territori. L'azienda si è

inoltre impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale a tutti i cittadini.

Inoltre, nell'incontro avuto lo scorso 23 giugno 2015, con l'amministratore delegato di Poste Italiane, il presidente di AGCOM, il presidente della Conferenza delle Regioni ed il coordinatore dei piccoli comuni di ANCI, il Ministero ha potuto verificare gli effetti dell'utile e costruttivo dialogo avviato tra la società Poste ed i rappresentanti di regioni e comuni, che ha portato alla rimodulazione degli interventi inizialmente previsti da Poste tra chiusure e razionalizzazioni, e la disponibilità delle parti in gioco a proseguire un percorso coordinato nella modernizzazione dei servizi ai cittadini mantenendo una attenzione particolare ai presidi in territori a rischio desertificazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, la regione Piemonte, la predetta società ha precisato che, rispetto ai 1412 uffici postali *retail* attualmente operativi, (89 dei quali aperti anche il pomeriggio) e, ai 20 uffici Poste Impresa, sono stati inseriti nel Piano 40 interventi di chiusura e 134 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura. Nel territorio regionale, peraltro, sono presenti 399 sportelli automatici ATM, dei quali 390 attivi h. 24.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel

Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le istituzioni locali.

La predetta società ha ribadito, infine, che i suddetti interventi non implicheranno alcuna criticità gestionale, mantenendo gli attuali livelli di servizio senza generare alcuna problematica occupazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5 comma 1 della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 3

**5-04710 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Cretone,
nel territorio del comune di Palombara Sabina (RM).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'amministratore delegato di Poste Italiane ed il presidente dell'AGCOM.

Su richiesta del Ministero, Poste Italiane, con lettera del 7 aprile 2015, ha accettato di sospendere l'attuazione del piano di razionalizzazione, originariamente prevista per il 13 aprile 2015, al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e delle specificità dei territori. L'azienda si è

inoltre impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale a tutti i cittadini.

Inoltre, nell'incontro avuto lo scorso 23 giugno 2015, con l'amministratore delegato di Poste Italiane, il presidente di AGCOM, il presidente della Conferenza delle Regioni ed il coordinatore dei piccoli comuni di ANCI, il Ministero ha potuto verificare gli effetti dell'utile e costruttivo dialogo avviato tra la società Poste ed i rappresentanti di regioni e comuni, che ha portato alla rimodulazione degli interventi inizialmente previsti da Poste tra chiusure e razionalizzazioni, e la disponibilità delle parti in gioco a proseguire un percorso coordinato nella modernizzazione dei servizi ai cittadini mantenendo una attenzione particolare ai presidi in territori a rischio desertificazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, l'ufficio postale di Cretone nel comune di Palombara Sabina la citata società ha confermato che lo stesso è stato inserito nel piano di razionalizzazione degli uffici postali, nel rispetto della normativa sopra indicata e ha, altresì, che nello stesso comune è attivo anche l'ufficio di Palombara Sabina aperto 6 giorni a settimana e dotato di uno sportello automatico (ATM) fruibile h. 24.

La società ha evidenziato che il comune di Palombara Sabina non è qualificato come comune rurale e montano.

In ogni caso, la stessa ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le istituzioni locali.

La predetta società ha ribadito, infine, che i suddetti interventi non implicheranno alcuna criticità gestionale, mantenendo gli attuali livelli di servizio senza generare alcuna problematica occupazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5 comma 1 della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 4

5-04827 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale ubicato nella frazione di Granieri, nel territorio del comune di Caltagirone (CT).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'amministratore delegato di Poste Italiane ed il presidente dell'AGCOM.

Su richiesta del Ministero, Poste Italiane, con lettera del 7 aprile 2015, ha accettato di sospendere l'attuazione del piano di razionalizzazione, originariamente prevista per il 13 aprile 2015, al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e delle specificità dei territori. L'azienda si è

inoltre impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale a tutti i cittadini.

In un incontro, avuto lo scorso 23 giugno 2015, con l'amministratore delegato di Poste Italiane, il presidente di AGCOM, il presidente della Conferenza delle Regioni ed il coordinatore dei piccoli comuni di ANCI, il Ministero ha potuto verificare gli effetti dell'utile e costruttivo dialogo avviato tra la società Poste ed i rappresentanti di regioni e comuni, che ha portato alla rimodulazione degli interventi inizialmente previsti da Poste tra chiusure e razionalizzazioni. È emersa peraltro la disponibilità delle parti in gioco a proseguire un percorso coordinato nella modernizzazione dei servizi ai cittadini mantenendo una attenzione particolare ai presidi in territori a rischio desertificazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, la Regione Sicilia, Poste Italiane ha precisato che, rispetto ai 793 uffici postali *retail* attualmente operativi, di cui 178 aperti anche il pomeriggio, e ai 16 uffici Poste Impresa, sono inseriti nel Piano 28 interventi di chiusura e 6 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura.

Nel territorio regionale sono presenti, altresì, 658 sportelli automatici ATM, dei quali 627 attivi 24 ore.

In provincia di Catania a fronte dei 130 uffici postali *retail* al momento attivi, di cui 37 aperti in modalità doppio turno, e ai 5 uffici Poste Impresa, sono inseriti nel Piano 4 interventi di chiusura ed 1 intervento di rimodulazione oraria. Nello stesso territorio provinciale sono presenti 118 sportelli automatici ATM, dei quali 110 attivi 24 ore.

La società, in merito all'ufficio postale « Granieri » inserito nel Piano delle chiusure, ha riferito che lo stesso è ubicato nel Comune di Caltagirone, non classificato come rurale e montano, ove sono presenti

altri 2 uffici *retail*, « Caltagirone » e « Caltagirone 1 », entrambi aperti 6 giorni a settimana. In posizione limitrofa all'ufficio « Granieri », oltre ai due menzionati uffici attivi nello stesso Comune, sono presenti gli uffici « San Michele di Ganzaria » e « Grammichele », entrambi aperti 6 giorni a settimana con turno antimeridiano e dotati di 1 distributore automatico ATM attivo 24 ore.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le istituzioni locali.

La predetta società ha ribadito, infine, che i suddetti interventi non implicheranno alcuna criticità gestionale, mantenendo gli attuali livelli di servizio senza generare alcuna problematica occupazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che, al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5 comma 1 della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai Sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

ALLEGATO 5

5-05091 Malisani: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane in Friuli-Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, occorre premettere che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare, il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per effetto del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

In tale ambito la fornitura del servizio universale presenta problematiche relative a particolari condizioni demografiche e territoriali, caratterizzate da vaste zone di difficile accessibilità ed a scarsa densità abitativa.

Il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di

verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS recante «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane» ha integrato i criteri di distribuzione degli uffici postali di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, attraverso l'introduzione di specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Si auspica, quindi, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, la massima concertazione tra Poste Italiane e le amministrazioni locali. Tale impegno è stato, peraltro, evidenziato anche durante l'incontro del 12 febbraio scorso avuto con l'amministratore delegato di Poste Italiane ed il presidente dell'AGCOM.

Su richiesta del Ministero, Poste Italiane, con lettera del 7 aprile 2015, ha accettato di sospendere l'attuazione del piano di razionalizzazione, originariamente prevista per il 13 aprile 2015, al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali e dei loro amministratori, in modo da tener effettivo conto delle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e delle specificità dei territori. L'azienda si è

inoltre impegnata a spiegare come servizi innovativi assicureranno la tutela del servizio universale a tutti i cittadini.

In un incontro, avuto lo scorso 23 giugno 2015, con l'amministratore delegato di Poste Italiane, il presidente di AGCOM, il presidente della Conferenza delle Regioni ed il coordinatore dei piccoli comuni di ANCI, il Ministero ha potuto verificare gli effetti dell'utile e costruttivo dialogo avviato tra la società Poste ed i rappresentanti di regioni e comuni, che ha portato alla rimodulazione degli interventi inizialmente previsti da Poste tra chiusure e razionalizzazioni. È emersa peraltro la disponibilità delle parti in gioco a proseguire un percorso coordinato nella modernizzazione dei servizi ai cittadini mantenendo una attenzione particolare ai presidi in territori a rischio desertificazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, in particolare, il territorio friulano Poste Italiane ha precisato che, rispetto ai 334 uffici postali *retail* attualmente operativi, di cui 35 aperti anche il pomeriggio, e ai 3 uffici Poste Impresa, sono stati inseriti nel Piano 19 interventi di chiusura e 7 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura.

Nel territorio regionale sono presenti, altresì, 163 sportelli automatici ATM, dei quali 161 attivi 24 ore.

In Provincia di Udine a fronte dei 181 uffici postali *retail* al momento attivi, di cui 17 aperti a doppio turno e di 1 ufficio Poste Impresa, sono stati inseriti nel Piano 13 interventi di chiusura e 4 interventi di

rimodulazione oraria. Nello stesso territorio provinciale sono presenti 81 sportelli automatici ATM, tutti attivi 24 ore.

In ogni caso, Poste Italiane ha assicurato che tutti gli interventi inseriti nel Piano risultano essere pienamente rispettosi della normativa sopra menzionata e che l'attuazione degli stessi avverrà solo dopo aver completato il dialogo avviato con le istituzioni locali.

La predetta società ha ribadito, infine, che i suddetti interventi non implicheranno alcuna criticità gestionale, mantenendo gli attuali livelli di servizio senza generare alcuna problematica occupazionale.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita al riguardo, ha evidenziato che, al fine di consentire una valutazione più puntuale dell'impatto del suddetto Piano sulla popolazione locale, nonché l'eventuale individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale, l'articolo 5 comma 1 della citata delibera n. 342/14/CONS ha previsto l'obbligo di notifica preventiva ai sindaci dei Comuni interessati almeno 60 giorni prima della data prevista di attuazione dell'intervento.

La stessa Autorità ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse</i>) ..	195

INTERROGAZIONI:

5-04793 Mura: Razionalizzazione e delocalizzazione dei servizi e delle attività di Telecom .	190
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	196
5-05374 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.	
5-05390 Terzoni: Piano industriale di Whirlpool/Indesit	190
ALLEGATO 4 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	198
5-05642 Ricciatti: Rilancio produttivo e tutela dei livelli occupazionali della società Mercatone Uno Holding	191
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	200

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	191
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	201
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, sono state trasmesse dalla XIV Commissione gli emendamenti Kronbichler 1.4,

1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 (vedi allegato 1).

Marco DONATI, *relatore*, osserva che gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione sono volti ad inserire nell'allegato B, previsto dal comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge di delegazione europea, ulteriori direttive da recepire mediante decreto legislativo relative, in particolare, ad esenzioni riguardanti il piombo presente negli elettrodi di platino, nelle saldature e in alcuni specifici dispositivi, o relative ad esenzioni per il mercurio nelle lampade fluorescenti o nei tubi luminosi.

Non intende soffermarsi sui profili di merito delle proposte emendative, ma ricorda che sussiste la particolare urgenza, rappresentata anche dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, di pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato. Il provvedimento in esame, infatti, dispone sul recepimento di direttive per le quali il termine è assai vicino o, in alcuni casi, è già scaduto. Per questo, alla luce dell'esigenza di non apportare modifiche al testo del disegno di legge che ne ritarderebbero l'approvazione, comportando un nuovo esame da parte del Senato, propone di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 2).

Il viceministro Carlo CALENDÀ esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 13.45.

5-04793 Mura: Razionalizzazione e delocalizzazione dei servizi e delle attività di Telecom.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Romina MURA (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per il percorso delineato che prevede anche un'attività di monitoraggio e di confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di verificare il rispetto degli impegni da parte di Telecom e la tutela dei livelli occupazionali.

5-05374 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.

5-05390 Terzoni: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Prende atto che sono stati fatti dei passi in avanti, ma occorrono garanzie per tutelare tutti i livelli occupazionali ed evitare decisioni errate in materia di mobilità dei lavoratori medesimi. Sottolinea la risposta odierna rappresenta il prosieguo di un'interlocuzione avviata da tempo con il Governo che auspica possa proseguire dopo lo svolgimento della riunione del tavolo tecnico fra le parti sociali previsto il prossimo 2 luglio.

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, stigmatizza l'intenzione dell'azienda di trasformare lo stabilimento di Fabriano in un magazzino e, in prospettiva, il suo spostamento in Campania. Si prevedono inoltre nuovi contratti di solidarietà con la perdita certa di posti di lavoro. Si tratta di una misura tampone per mettere a tacere le proteste dei lavoratori.

Auspica quindi che il Governo possa intervenire con interventi di altra natura anche al fine di scongiurare del tutto la chiusura di stabilimenti produttivi. Stigmatizzata la delocalizzazione delle produzioni più complesse, ricorda come la Indesit fosse in realtà un'azienda sana e ribadisce la necessità di un piano di risanamento ispirato a logiche del tutto diverse rispetto a quelle attuali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che si potrà fare il punto della situazione dopo la riunione del tavolo tecnico prevista il prossimo 2 luglio, al fine di valutare con attenzione le misure da adottare per evitare la chiusura degli stabilimenti e tutelare al meglio la tenuta dei livelli occupazionali per un settore ad altissima competizione tecnologica come quello degli elettrodomestici. Osserva che, rispetto alla chiusura del tutto inopinata dello stabilimento di Caserta, si sarebbe corso il rischio in una zona di grandissima desertificazione industriale, di perdere anche un insediamento produttivo. La soluzione individuata lo renderebbe il polo logistico di tutto il gruppo europeo: ciò rappresenta un passo in avanti rispetto a una situazione difficile in un settore altamente competitivo.

5-05642 Ricciatti: Rilancio produttivo e tutela dei livelli occupazionali della società Mercatone Uno Holding.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lara RICCIATTI (SEL) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolineato la necessità di superare l'attuale situazione di stallo, ritiene che, al fine di tutelare sia i consumatori-utenti che i lavoratori del gruppo Mercatone Uno, andrebbe tempestivamente riconvocato il tavolo tecnico fra le parti sociali entro il prossimo 15 luglio per assicurare prospettive più certe ai circa 3 mila lavoratori coinvolti dalla crisi aziendale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

C. 3098 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2015.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Marco DA VILLA (M5S), richiamate le disposizioni recate dall'articolo 8, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, ricorda che l'attuale Governo ha tentato di abolire il diritto annuale tornando successivamente sulle proprie decisioni. Ritiene che sia necessario recuperare la percezione

dell'utilità della funzione delle camere di commercio. A questo fine, si dovrebbero rendere pubbliche tutte le informazioni detenute negli archivi delle camere di commercio, *in primis* quelle del registro delle imprese, consentendo l'accessibilità ad alcuni dati rilevanti quali, ad esempio, la regolarità del deposito dei bilanci, senza l'obbligo di pagare i diritti di segreteria. Ciò aiuterebbe la trasparenza del mercato ed eliminerebbe operazioni di *business* su informazioni che dovrebbero essere pubbliche.

Riguardo alla *governance* e alla gestione delle risorse a disposizione degli enti camerali, ritiene necessaria una disciplina del conflitto di interessi all'interno delle camere di commercio. Osserva che esse sono, di fatto, governate dalle associazioni di categoria e che la promozione sul territorio molto spesso si risolve in una spartizione delle risorse ad essa destinate. In questo modo, i soggetti che governano le camere di commercio vengono a coincidere con i beneficiari delle erogazioni deliberate dagli organi delle camere medesime. Sottolinea che, da confronti avuti con i soggetti interessati, ha potuto verificare che, in alcuni casi, si è intervenuti con operazioni surrettizie di taglio della pianta organica al fine di disporre di maggiori risorse da investire sul territorio. Ritiene, in conclusione, che vi sia necessità di una maggiore trasparenza dell'attività delle camere di commercio in modo che

possa essere meglio percepita l'utilità e l'importanza della loro azione, nonché di una maggiore possibilità di accesso alle loro informazioni da parte dei cittadini.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il parere proposto. Osserva, con riferimento alla lettera *d*) delle osservazioni, che gli enti di ricerca sono costretti a farraginose procedure di autorizzazione spesso incompatibili con l'acquisizione di commesse estere o comunitarie. Pur sottolineando che gli enti di ricerca debbano essere mantenuti all'interno del perimetro della pubblica amministrazione, ritiene opportuno prevedere una riforma basata sulla semplificazione delle procedure e sul riordino di settore. Propone pertanto di integrare la lettera *d*) della proposta di parere inserendo, dopo le parole « l'opportunità di esplicitare » le seguenti: « , a valle di un percorso di riordino ».

Luigi TARANTO (PD) *relatore*, riformula la proposta di parere nel senso indicato dal collega Benamati (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere riformulata del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE inserire i seguenti:

43-bis) Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

1. 4. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 56 (UE) 2015/413, inserire la seguente:

56-bis) 2015/652/UE che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);

1. 9. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014,

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

1. 14. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, *stacked die elements*) (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

1. 15. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014,

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 16.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi « C-

press » per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 17.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:

43-bis) Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (termine di recepimento 31 dicembre 2014).

- 1. 18.** Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE**

La X Commissione

esaminati gli emendamenti Kronbichler 1.4, 1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, trasmessi dalla XIV Commissione e riferiti al disegno di legge « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 » (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

preso atto del parere del Governo,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Kronbichler 1.4, 1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04793 Mura: Razionalizzazione e delocalizzazione dei servizi e delle attività di Telecom.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto in esame, in cui si rappresentano le gravi difficoltà che il settore delle telecomunicazioni sta vivendo in Sardegna, si riferiscono i seguenti elementi di risposta.

L'azienda ha dichiarato la volontà di mantenere la propria presenza sul territorio della regione Sardegna ed ha evidenziato che, in data 27 e 28 marzo 2013, è stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali del settore delle telecomunicazioni col duplice intento di rafforzare la propria presenza sul mercato e di salvaguardare al contempo i livelli occupazionali, prevedendo sia il ricorso ad ammortizzatori sociali non traumatici (contratti di solidarietà e mobilità volontaria *ex lege* n. 223 del 1991) che l'attivazione di percorsi di riconversione professionale.

Pur in presenza di un mercato sempre più caratterizzato dall'inasprirsi della pressione competitiva e dalla riduzione del fatturato complessivo del settore, la società ha dichiarato di voler realizzare significativi processi di internalizzazione di attività su tutto il territorio nazionale, utilizzando e valorizzando le capacità produttive e la competitività del personale interno.

L'avanzamento di tale percorso sarà oggetto di monitoraggio e confronto semestrale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sopra citato.

In particolare, per quanto riguarda la Divisione *Caring Services*, che in Sardegna occupa 85 persone, Telecom ha rappre-

sentato di aver avviato degli interventi per aumentarne la capacità competitiva e le flessibilità operative, assicurando una maggiore efficienza ed un elevato livello di qualità nel settore.

In tale contesto, la predetta società ha dovuto tener conto del fatto che la dispersione sul territorio delle sedi della Divisione *Caring Services* incide negativamente sui costi industriali, comportando spese per canoni di locazione e gestione di più immobili e, pertanto, ha ritenuto necessario assumere iniziative volte a ridurre tali svantaggi competitivi mediante anche una razionalizzazione delle sedi territoriali al fine di rafforzarne le sinergie di funzionamento.

Per rispondere a tali esigenze, è stata costituita la nuova società del *Caring*, di proprietà Telecom al 100 per cento.

Per quanto riguarda la ricaduta occupazionale nel territorio sardo, pur confermando che nel corso del 2015 il presidio di *Caring Services* (*call center* del servizio 187) della città di Nuoro, che occupa 7 persone, verrà chiuso, Telecom ha evidenziato che, al fine di minimizzare gli effetti derivanti da tale manovra, nell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali è stato previsto il ricorso al telelavoro, su base volontaria, per tutte le unità operative in forza alla sede in chiusura, soluzione questa che consentirà di evitare perdite occupazionali nella città di Nuoro.

L'azienda ha infine, precisato che, qualora si presenti l'occasione di diversificazione professionale, al momento non

prevista né prefigurabile nel breve-medio periodo, ai lavoratori della citata struttura saranno garantite pari opportunità di accesso ad eventuali selezioni interne, sempre che siano in possesso dei requisiti necessari.

Il Ministero dello sviluppo economico ha convocato per il prossimo 3 luglio un tavolo di confronto inerente alla sopracitata società di *Caring*, controllata da Telecom al 100 per cento, per discutere nel suo complesso la questione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05374 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.**Interrogazione n. 5-05390 Terzoni: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda Whirlpool è seguita con la massima attenzione dal Governo, il quale ha tempestivamente attivato il confronto con le parti sociali sul piano industriale per gli anni 2015-2018, presentato dall'azienda. Questo piano prevede 500 milioni di investimenti in processi, prodotti, ricerca e sviluppo, e lo sviluppo di piattaforme produttive all'avanguardia, oltre al consolidamento di una forte presenza industriale nel nostro Paese.

Va anche sottolineato che Whirlpool collocherà in Italia oltre il 70 per cento della ricerca e sviluppo presente in Europa; sarà lasciato in un altro Paese solo lo sviluppo relativo alle lavastoviglie.

Nello stesso piano, tuttavia, sono contenuti elementi del tutto inaccettabili: anzitutto, una quantità di eccedenze occupazionali, che, al netto delle assunzioni previste, è pari ad un quarto della forza lavoro esistente. Questo significa che l'occupazione dovrebbe ridursi di oltre 2 mila persone entro il 2018 (di queste 600 sono impiegati e quadri), attestandosi a circa 4.800 dipendenti. In questa difficile situazione si colloca l'annunciata volontà di chiudere il sito di Carinaro, dove sono occupate 820 persone, e quello di None, dove sono occupate altre 90 persone, mentre le eccedenze occupazionali tra gli impiegati sono tutte allocate a Fabriano e a Varese.

La maggiore criticità resta comunque quella della Campania, ove, oltre a Carinaro, altre 200 eccedenze sono presenti nello stabilimento di Napoli, mentre per

quanto riguarda gli stabilimenti di Fabriano e Comunanza, la società Whirlpool ha confermato l'impegno a mantenere una specifica missione produttiva e non ha dichiarato esuberi strutturali. Su tutti questi temi si sono svolti presso il Ministero dello sviluppo economico una serie di incontri, con l'attiva presenza anche del Ministero del lavoro; incontri che si sono sommati a quelli svolti direttamente tra le parti.

Nell'incontro dello scorso maggio, il Governo ha dovuto prendere atto dell'indisponibilità di Whirlpool a modificare in modo significativo le parti di piano maggiormente negative, poiché il piano, nel suo complesso, non compensava gli aspetti positivi previsti e pur presenti nel progetto. Il Governo ha sempre ribadito la propria disponibilità a riconvocare le parti, ma soltanto dopo che l'azienda avesse presentato nuove proposte, capaci di dare maggiori certezze ai lavoratori e rispondenti all'esigenza, più volte sottolineata dallo stesso Ministro, di dare prospettive reali anche ai lavoratori degli stabilimenti campani.

Solo nell'incontro del 17 giugno, al Ministero dello sviluppo economico, si sono verificati significativi passi avanti. Whirlpool, infatti, ha annunciato sostanziali modifiche al piano industriale, dichiarando che lo stabilimento di Carinaro non cesserà l'attività, perché avrà una nuova missione strategica per tutto il mer-

cato europeo, mediorientale ed africano, con un ulteriore aumento degli investimenti in Italia.

In ordine allo stabilimento di Teverola la società Whirlpool ha altresì manifestato la volontà di investire in un progetto di reindustrializzazione, al fine di trovare un nuovo soggetto industriale capace di presentare un piano sostenibile che garantisca una nuova missione produttiva allo stabilimento stesso.

Con riferimento, invece, al sito torinese di None, l'Azienda ha informato di un progetto di riconversione di una parte di esso, quella dedicata all'attività di logistica, grazie all'intesa con una società

attiva nel settore; mentre per gli addetti alla ricerca è previsto il loro totale utilizzo nel gruppo.

Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso il proprio apprezzamento per le novità introdotte dall'Azienda che ha accolto le richieste del Governo e ha mostrato di comprendere il senso delle Sue richieste, soprattutto motivate dalla difesa dell'occupazione, in una difficile realtà economica come quella del Mezzogiorno.

Il prossimo 2 luglio è previsto un nuovo e decisivo incontro, presso il Ministero dello sviluppo economico, nel corso del quale si cercherà di addivenire ad una positiva intesa con le parti interessate.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05642 Ricciatti: Rilancio produttivo e tutela dei livelli occupazionali della società Mercatone Uno Holding Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La procedura di amministrazione straordinaria per «Mercatone Uno» è stata aperta, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 aprile 2015.

La richiesta avanzata dalla proprietà dell'azienda è avvenuta dopo la rinuncia ad un tentativo di Concordato Preventivo dimostratosi incapace di risolvere i gravi problemi economici-finanziari.

Il Gruppo, con sede ad Imola, fondato alla fine degli anni '70, svolge la propria attività nell'ambito della grande distribuzione non alimentare e rappresenta, nel segmento *low cost*, una delle più importanti realtà in Italia con circa 80 punti vendita, dislocati su tutto il territorio nazionale.

«Mercatone Uno», si ritiene opportuno aggiungere, opera in un settore, quello della grande distribuzione, oggi fortemente colpito dal calo dei consumi interni e da importanti processi di riorganizzazione.

In conformità alle previsioni di legge, i commissari straordinari dovranno presentare, entro 180 giorni dall'apertura della procedura, ai fini della relativa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, un programma di recupero dell'equilibrio economico da realizzare o me-

diate una ristrutturazione economico-finanziaria o la cessione dei complessi aziendali.

Secondo quanto anticipato per le vie brevi dai commissari di Mercatone Uno, il programma in corso di predisposizione sarà volto alla cessione dei complessi aziendali.

Per quanto riguarda l'avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse, allo stato non vi sono significativi aggiornamenti rispetto a quanto già informato il 13 maggio scorso, atteso che l'invito è stato pubblicato sulla stampa nazionale ed internazionale lo scorso 15 maggio e scadrà il 30 giugno prossimo.

Si può tuttavia riferire che i signori Commissari hanno di recente comunicato la previsione di poter dare prospettiva economica duratura a circa 50 punti vendita, mentre per altri 30 non si prevede, al momento, una loro positiva proiezione; ciò comporterà la necessità di predisporre adeguata strumentazione per la tutela sociale ed economica dei lavoratori coinvolti.

Un prossimo incontro, è previsto per il giorno 15 luglio; in quell'occasione i Commissari daranno evidenza anche alle Organizzazioni Sindacali del lavoro svolto e delle prospettive che nel frattempo si sono concretizzate circa la cessione degli *asset*.

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (C. 3098);

osservato che, in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), appare opportuno precisare gli effetti della revoca o dell'annullamento d'ufficio di atti endo-procedimentali;

rilevato che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, in cui si prevede l'intervento generalizzato del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, in caso di mancato accordo tra amministrazioni, appare opportuno chiarire l'attribuzione del potere di adozione del provvedimento finale, nonché coordinare detta previsione con le discipline di settore approfondendo la valutazione d'impatto costituzionale in casi di dissenso di amministrazioni regionali o di province autonome in ambiti di competenza regionale concorrente o residuale;

sottolineata, in riferimento agli articoli 2 e 3, l'opportunità del generale coordinamento tra le disposizioni in materia di conferenza di servizi – da adottarsi, ai sensi dell'articolo 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – e le disposizioni in materia di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, aventi – ai sensi dell'articolo 3 – efficacia immediata a decorrere dall'entrata in vigore della legge;

evidenziata, in riferimento all'articolo 14, l'opportunità di un rafforzamento di

principi e criteri di delega particolarmente utili al contrasto – anche alla luce dei ripetuti rilievi della Corte dei conti – di anomalie emergenti nei rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate;

rilevata, in riferimento all'articolo 15, l'opportunità di precisare le linee direttrici per la delega al Governo – ai sensi del comma 1, lettera *n*) – della « individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti » in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale;

sottolineata, infine, in riferimento all'articolo 16, l'opportunità di precisare i principi e i criteri per la individuazione delle disposizioni da modificare o abrogare, con riferimento anche alla definizione delle « condizioni » per l'adozione dei provvedimenti attuativi, la cui mancanza dà luogo ad abrogazione espressa e specifica,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità dell'integrazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla lettera *b*) con il richiamo allo « statuto delle imprese » di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché alle esperienze degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese;

b) in riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'ambito oggettivo della delega (disciplina di SCIA e silenzio assenso e introduzione di disciplina per attività soggette a comunicazione preventiva), nonché i principi e i criteri di delega per la individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa e di comunicazione preventiva;

c) in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le previsioni di cui al comma 1, lettera *a)*, con il richiamo delle funzioni assegnate agli enti camerali, anche sul versante del supporto e della promozione degli interessi generali delle imprese e

delle economie territoriali, nonché con l'adozione del metodo dei costi *standard* ai fini di una determinazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale adeguata alle sue finalità istituzionali, e valuti altresì l'opportunità — in riferimento al comma 1, lettera *b)* — di una riconsiderazione delle soglie dimensionali minime per gli enti camerali;

d) in riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare l'esigenza di dotare gli enti di ricerca, pur nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di uno «statuto speciale», nonché gli effettivi ambiti applicativi del richiamato coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

ALLEGATO 7

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (C. 3098);

osservato che, in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), appare opportuno precisare gli effetti della revoca o dell'annullamento d'ufficio di atti endo-procedimentali;

rilevato che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, in cui si prevede l'intervento generalizzato del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, in caso di mancato accordo tra amministrazioni, appare opportuno chiarire l'attribuzione del potere di adozione del provvedimento finale, nonché coordinare detta previsione con le discipline di settore approfondendo la valutazione d'impatto costituzionale in casi di dissenso di amministrazioni regionali o di province autonome in ambiti di competenza regionale concorrente o residuale;

sottolineata, in riferimento agli articoli 2 e 3, l'opportunità del generale coordinamento tra le disposizioni in materia di conferenza di servizi – da adottarsi, ai sensi dell'articolo 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – e le disposizioni in materia di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, aventi – ai sensi dell'articolo 3 – efficacia immediata a decorrere dall'entrata in vigore della legge;

evidenziata, in riferimento all'articolo 14, l'opportunità di un rafforzamento di

principi e criteri di delega particolarmente utili al contrasto – anche alla luce dei ripetuti rilievi della Corte dei conti – di anomalie emergenti nei rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate;

rilevata, in riferimento all'articolo 15, l'opportunità di precisare le linee direttrici per la delega al Governo – ai sensi del comma 1, lettera *n*) – della « individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti » in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale;

sottolineata, infine, in riferimento all'articolo 16, l'opportunità di precisare i principi e i criteri per la individuazione delle disposizioni da modificare o abrogare, con riferimento anche alla definizione delle « condizioni » per l'adozione dei provvedimenti attuativi, la cui mancanza dà luogo ad abrogazione espressa e specifica,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità dell'integrazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla lettera *b*) con il richiamo allo « statuto delle imprese » di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché alle esperienze degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese;

b) in riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'ambito oggettivo della delega (disciplina di SCIA e silenzio assenso e introduzione di disciplina per attività soggette a comunicazione preventiva), nonché i principi e i criteri di delega per la individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa e di comunicazione preventiva;

c) in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le previsioni di cui al comma 1, lettera *a)*, con il richiamo delle funzioni assegnate agli enti camerali, anche sul versante del supporto e della promozione degli interessi generali delle imprese e

delle economie territoriali, nonché con l'adozione del metodo dei costi *standard* ai fini di una determinazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale adeguata alle sue finalità istituzionali, e valuti altresì l'opportunità – in riferimento al comma 1, lettera *b)* – di una riconsiderazione delle soglie dimensionali minime per gli enti camerali;

d) in riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare, a valle di un percorso di riordino, l'esigenza di dotare gli enti di ricerca, pur nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di uno « statuto speciale », nonché gli effettivi ambiti applicativi del richiamato coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Esame e rinvio</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel dare la parola al relatore per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l'esame del

provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali, che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, nel segnalare che in questa sede si limiterà a richiamare i principali aspetti del provvedimento, riservandosi di formulare valutazioni e proposte in una sede successiva, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato predisposto in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, che prevede la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso l'adozione di misure di coordinamento ovvero l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti

e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Rileva che il provvedimento, optando per la seconda delle due possibilità previste dalla norma di delega, prevede, all'articolo 1, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. Ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'Ispettorato, che è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne verifica periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e ha un massimo di 80 sedi territoriali.

Sottolinea che l'articolo 2, prevedendo l'approvazione dello statuto con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall'entra in vigore del provvedimento in esame, elenca le funzioni esercitate dall'Ispettorato. Tra le principali, segnala: esercizio e coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle direttive operative rivolte al personale ispettivo; individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione; formazione e aggiornamento del personale ispettivo; prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Passando agli articoli 3 e 4, sottolinea che esso recano la disciplina degli organi dell'Ispettorato, che restano in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta. Si tratta, in particolare, del Direttore, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il Direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche e viene nominato con apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Inoltre, propone alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento

dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati.

Osserva che il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. L'INPS e l'INAIL indicano un componente ciascuno. Uno dei componenti del Consiglio svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Per quanto attiene le funzioni, il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

Rileva che il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da tre membri, due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche. L'assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto. Il collegio dei revisori svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'Ispettorato, nonché tutte le funzioni riconosciute all'organo dalla disciplina codicistica. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo.

Osserva che i criteri relativi all'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, nonché quelli relativi alla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativi alla sua gestione sono disciplinati, secondo quanto disposto dall'articolo 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali decreti prevedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, tenendo conto delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per l'ordinaria attività istituzionale, con il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 6 che dispone che la quantificazione della dotazione organica dell'Ispettorato, in misura comunque non superiore a 6.357 unità, è demandata agli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione. Sono, in particolare, previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione sono demandate, inoltre, la costituzione, presso la sede di Roma dell'Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la cui attività di vigilanza è assicurata mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici e la definizione della dislocazione dell'Ispettorato sul territorio. Dalla data stabilita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, mentre il personale ispettivo già appartenente a INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento.

Osserva che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'articolo 7 prevede che con i decreti di organizzazione sono individuate specifiche forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.

Sottolinea poi che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione individuano, secondo quanto disposto dall'articolo 8, le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato), già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'Ispettorato stesso, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Rileva che specifiche disposizioni, infine, sono dedicate, nell'ambito dell'articolo 9, alla rappresentanza in giudizio. Con riferimento alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'INPS e dell'INAIL, in seguito alla creazione del nuovo Ispettorato, segnala che l'articolo 10 prevede, in particolare, la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e rinvia ai decreti di organizzazione del Ministero l'individuazione della struttura ministeriale deputata alla vigilanza sul nuovo Ispettorato.

Illustra, quindi, l'articolo 11, che reca abrogazioni e altre norme di coordinamento, introduce modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. In particolare, interviene sulla normativa che regola la composizione e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nonché sulla normativa in materia di ricorsi, con riferimento sia a quelli al direttore della sede territoriale dell'ispettorato del lavoro sia a quelli al Comitato per i rapporti di lavoro.

Osserva che il successivo articolo 12 reca disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato, in particolare prevedendo la nomina di un comitato operativo per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato.

Infine, rileva che l'articolo 13, in conformità a quanto previsto nella legge delega, prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento, al termine del programmato ciclo di audizioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente, preliminarmente, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.

Nel dare la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. La discussione sul provvedimento riprenderà quindi al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di

decreto legislativo n. 177 è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro e, limitatamente all'articolo 26, recante norme per utilizzo diretto di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, in attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), della medesima legge n. 183 del 2014.

Rileva che il provvedimento si compone di quattro Titoli, per un totale di 34 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca disposizioni relative alla rete dei servizi per le politiche del lavoro. Il Titolo II, che si compone degli articoli da 18 a 28, detta principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro. Gli articoli da 29 a 32, ricompresi nel Titolo III, dettano norme per il riordino degli incentivi all'occupazione, mentre gli articoli 33 e 34, che compongono il Titolo IV, recano disposizioni « urgenti e finali ».

Passando a illustrare il Titolo I, rileva che l'articolo 1 individua i soggetti, pubblici e privati, che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro. La norma specifica che l'indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome, con riferimento alle rispettive competenze, mentre il coordinamento della suddetta rete è assicurato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi del successivo articolo 4.

Segnala che l'articolo 2 stabilisce che gli indirizzi generali in materia di politiche attive per il lavoro siano individuati con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Essi consistono nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli minimi delle prestazioni che devono essere erogate su tutto

il territorio nazionale e, in via eventuale, dei tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti e dei tempi e delle modalità di definizione dei percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo.

Rileva che l'articolo 3 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, di verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di espressione del parere preventivo su alcuni atti dell'ANPAL e di adozione, anche su proposta dell'ANPAL, di altri atti, ivi individuati. Il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a livello nazionale è definito dal successivo articolo 28.

Come anticipato, osserva che l'articolo 4 istituisce l'ANPAL. La nuova agenzia ha autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e, come detto, è sottoposta all'indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per garantire il funzionamento dell'ANPAL, che ha sede in Roma, sono previsti una dotazione organica non superiore a 395 unità e il trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, mediante decreti del Presidente del Consiglio. Nell'ambito di tale dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale e sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Il presidente dell'ANPAL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente dell'ANPAL assume anche l'incarico di commissario straordinario di Italia Lavoro S.p.A., con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di tale società. Rileva che vengono definiti criteri per il reclutamento a regime, mediante concorso, del personale dell'ANPAL e che viene prevista, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, la stipulazione di convenzioni a titolo gratuito tra l'ANPAL e taluni soggetti pubblici (INPS, INAIL, ISFOL, Ispettorato

del lavoro), nonché con Italia Lavoro S.p.A. Osserva che dall'istituzione dell'ANPAL, alla quale si applicano, per quanto non specificamente previsto dallo schema in esame, le disposizioni di carattere generale in materia di agenzie, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala quindi che l'articolo 5 determina, a decorrere dal 2016, le risorse finanziarie dell'ANPAL. Ad essa sono destinati, tra le altre risorse, il Fondo per le politiche attive del lavoro e il 50 per cento dell'importo delle entrate contributive relative alla formazione professionale a carico dei datori di lavoro che non aderiscano ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il restante 50 per cento del suddetto importo viene invece destinato, sempre a decorrere dal 2016, al Fondo sociale per occupazione e formazione. Rileva che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annue spettanti all'ANPAL può essere destinata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle esigenze gestionali e operative dell'Agenzia, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

Con riferimento agli articoli 6 e 7, precisa che essi individuano quali organi dell'ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, disciplinandone le procedure di nomina e i relativi requisiti soggettivi, nonché le funzioni. La durata dei mandati è di tre anni, rinnovabili una sola volta. L'articolo 7 stabilisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia.

Segnala che l'articolo 8 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura per la nomina del direttore generale, definendone le relative funzioni. Anche per tale incarico, rinnovabile una sola volta, si prevede una durata di 3 anni.

Passa, quindi, a illustrare l'articolo 9, che individua le funzioni e le attività dell'ANPAL. Ad essa spettano, in particolare, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'im-

piego e delle politiche di attivazione dei disoccupati; di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione; di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione, nonché di programmi sperimentali; di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto, anche con interventi di gestione diretta, a supporto delle regioni, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Osserva che vale la pena segnalare sin d'ora che su questo ultimo punto sono state sollevate obiezioni importanti dalle parti sociali che hanno la responsabilità della gestione dei suddetti Fondi. Rileva, poi, che l'articolo 10 interviene sull'attività dell'ISFOL, prevedendo che l'istituto svolga essenzialmente funzioni di studio, ricerca e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego; la disposizione, inoltre, prevede la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto e il conseguente rinnovo degli organi e l'adozione di modifiche allo statuto ed al regolamento.

Con riferimento all'articolo 11, segnala che, confermando sostanzialmente l'impianto normativo vigente, esso dispone che le funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro spettano alle regioni ed alle province autonome, introducendo l'istituto della convenzione tra il singolo ente territoriale ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. La conven-

zione può contemplare il deferimento all'ANPAL delle funzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette e di avviamento a selezione numerica, in base alle graduatorie di collocamento, nelle pubbliche amministrazioni, per i profili per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Ricorda che alle regioni e province autonome restano assegnate anche la programmazione delle politiche attive per il lavoro e la funzione di accreditamento degli enti di formazione nell'ambito, rispettivamente, degli indirizzi generali e dei criteri stabiliti con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che l'articolo 12 prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro. L'albo è gestito dall'ANPAL, sulla base di un regolamento per l'accreditamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e degli eventuali specifici regimi di accreditamento su base regionale.

Rileva che l'articolo 13 prevede che l'ANPAL, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, realizzi il sistema informativo unico delle politiche del lavoro e il portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Osserva che il sistema informativo unico è costituito dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, dall'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, dai dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro e dal sistema informativo della formazione professionale. Il nuovo sistema comprende anche il fascicolo elettronico del lavoratore, all'interno del quale confluisce il libretto formativo. Si prevede, inoltre, la stipulazione di una convenzione tra l'ANPAL e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici, al fine di monitorare gli esiti occupazionali

dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, si prevede che esse siano fatte, per via telematica, all'ANPAL, la quale le mette a disposizione di altri soggetti interessati.

Segnala che l'articolo 14 regola l'impiego del sistema informativo unico delle politiche del lavoro e dell'interconnessione con altre banche dati di soggetti pubblici, mentre il successivo articolo 15 istituisce il sistema informativo della formazione professionale, comprensivo dell'albo nazionale degli enti di formazione, attribuendone all'ANPAL la relativa gestione. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema, le amministrazioni pubbliche, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e i fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro possono finanziare attività di formazione professionale esclusivamente in favore degli enti di formazione iscritti nell'albo nazionale.

Rileva che l'articolo 16 disciplina le attività dell'ANPAL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL, concernenti il monitoraggio e la valutazione sulla gestione delle politiche attive per il lavoro, sui servizi per l'impiego e sui risultati conseguiti dai soggetti, pubblici e privati, accreditati a svolgere tali funzioni. Al fine di assicurare una valutazione indipendente delle politiche per il lavoro, si prevede l'allestimento, da parte dell'ANPAL, di banche dati informatizzate anonime, accessibili per fini di ricerca. L'articolo 17 modifica la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, trasferendo la funzione di vigilanza sui medesimi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL.

Passa, quindi, a esaminare il Titolo II, composto degli articoli da 18 a 28, recante principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro, osservando che l'articolo 18 prevede che il sistema dei servizi pubblici per l'impiego si

basi su uffici territoriali denominati « centri per l'impiego » e costituiti dalle regioni o dalle province autonome. Le attività dei centri per l'impiego possono essere esercitate anche con il coinvolgimento di soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di « quasi mercato », sulla base di costi *standard* definiti dall'ANPAL. L'articolo enumera quindi le attività di competenza dei centri per l'impiego, essenzialmente incentrate sull'offerta di servizi ai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione. Osserva che non si prevede, invece, espressamente che i centri per l'impiego offrano altresì servizi alle imprese. Si tratta, tuttavia, di un aspetto dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego che merita di essere valorizzato, anche tenendo conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla materia dei servizi per l'impiego.

Illustrando l'articolo 19, osserva che esso modifica la nozione di stato di disoccupazione, prevedendo che esso implichi l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i servizi per l'impiego. La dichiarazione di disponibilità è resa, in forma telematica, al portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al precedente articolo 13 ovvero si intende implicitamente resa in caso di presentazione della domanda all'INPS per uno dei trattamenti di disoccupazione. Sottolinea che si introducono, inoltre, le nuove categorie di « disoccupato parziale », nella quale rientrano i lavoratori, dipendenti o autonomi, con reddito annuale di importo pari o inferiore a quello esente di fatto dall'IRPEF e i lavoratori a tempo parziale o interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, e di lavoratore « a rischio di disoccupazione », ossia il dipendente che abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento il quale, al fine di accelerare la presa in carico, può effettuare la registrazione al portale unico anche in pendenza del periodo di preavviso. Sulla base delle informazioni ricevute all'atto della regi-

strazione i centri per l'impiego assegnano ogni disoccupato a una classe di profilazione, curandone l'aggiornamento ogni novanta giorni, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.

Osserva che l'articolo 20 richiede che, entro sessanta giorni dalla registrazione al portale effettuata dal lavoratore in cerca di occupazione, ovvero entro trenta giorni dalla decorrenza del trattamento di disoccupazione, i soggetti siano convocati dai centri per l'impiego per la stipulazione di un patto di servizio personalizzato. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo si perde il diritto al trattamento di disoccupazione e si preclude l'applicabilità dell'assegno di ricollocazione di cui al successivo articolo 23. Qualora, scaduto il termine di sessanta giorni, il soggetto non sia stato convocato dal centro per l'impiego, egli ha diritto a richiedere all'ANPAL le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL ai fini dell'applicabilità dell'istituto dell'assegno di ricollocazione. Precisa che si prevede, inoltre, la definizione del contenuto minimo del patto di servizio, tra i cui contenuti si segnala, in particolare, la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica. Segnala che al successivo articolo 21 viene introdotta, quindi, una nuova disciplina di dettaglio sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei titolari dei trattamenti di disoccupazione e dell'ASDI, con l'introduzione, accanto alle ipotesi di decadenza dal trattamento, anche della possibilità di una riduzione dell'importo. Nel caso di decadenza dal trattamento una nuova registrazione è possibile solo dopo che siano decorsi due mesi. Le risorse finanziarie derivanti dalle decadenze o dalle riduzioni dell'importo dei trattamenti di disoccupazione sono destinate, nella misura del 50 per cento, al Fondo per le politiche attive del lavoro e, per il restante 50 per cento, alle strutture regionali e delle province autonome che abbiano emesso i relativi provvedimenti, ai fini dell'impiego in strumenti di incentivazione del personale. Os-

serva che non sembra invece essere prevista alcuna sanzione per il mancato compimento degli atti di ricerca attiva di lavoro, prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera c).

Segnala che l'articolo 22 reca norme specifiche sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei disoccupati parziali titolari di un trattamento di integrazione salariale, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50 per cento e che l'articolo 23 istituisce l'assegno individuale di ricollocazione, già in parte disciplinato dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anch'esso attuativo della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, riconoscendolo in favore dei lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi. All'articolo 33 è, quindi, prevista l'abrogazione dei commi da 2 a 7 del richiamato articolo 17, che recavano la disciplina del contratto di ricollocazione. La nuova disciplina precisa che l'ammontare dell'assegno è graduato in relazione al profilo personale di occupabilità. In ogni caso, l'assegno è riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tal fine per la regione o la provincia autonoma di residenza. L'assegno può essere « speso » dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, da lui scelto, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Segnala che la determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione è rimessa ad una delibera del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra i criteri previsti si evidenziano, in particolare, il riconoscimento dell'assegno « prevalentemente » in ragione del risultato occupazionale conseguito e la graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità. L'assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e della contribuzione previdenziale.

Con riferimento all'articolo 24, segnala che esso prevede che al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrano l'intera dotazione del Fondo per le poli-

tiche attive del lavoro e le risorse di programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali. Inoltre, si dispone la riduzione, da 50 a 20 punti percentuali, della misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di un trattamento di disoccupazione, con contestuale destinazione della residua quota (di 30 punti percentuali) al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Rileva quindi che l'articolo 25 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda, su proposta dell'ANPAL, alla definizione dell'offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato comporta la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale, e che l'articolo 26 prevede che, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche e sulla base di convenzioni con enti territoriali, nel rispetto della convenzione quadro definita dall'ANPAL, i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza. Possono essere impiegati in tali attività anche lavoratori disoccupati, di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, per un massimo di 20 ore settimanali, retribuite con un importo mensile pari all'assegno sociale.

Precisa, infine, che l'articolo 27 specifica che il presente decreto si applica anche al collocamento della gente di mare e che le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL, mentre il successivo articolo 28 specifica che costituiscono oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11, comma 1, e quelle attribuite ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 18; il patto di servizio personalizzato di

cui all'articolo 20; l'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23; lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all'articolo 26.

Passando quindi al Titolo III, composto degli articoli da 29 a 32, recanti disposizioni per il riordino degli incentivi all'occupazione, osserva che l'articolo 29 abroga il credito di imposta per le assunzioni di lavoratori giovani (fino a 29 anni) a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (cosiddetto « *bonus* Giovannini »), prevedendo che le relative risorse, unitamente a quelle di cui all'articolo 32, comma 5, affluiscono ad un piano gestionale per il finanziamento di politiche attive per il lavoro istituito nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Rileva che l'articolo 30 prevede l'istituzione, presso l'ANPAL, del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, relativo agli incentivi di fonte statale e regionale. Al fine di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi si prevede, inoltre, che i benefici economici connessi a una misura di incentivo all'occupazione siano attribuiti, di regola, mediante conguaglio con il versamento dei contributi previdenziali.

Sottolinea poi che l'articolo 31 definisce i principi generali per la fruizione degli incentivi. Rispetto ai principi attualmente vigenti, posti dall'articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la modifica consiste essenzialmente nell'inserimento dei principi di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 1, relativi rispettivamente agli incentivi riferiti ai contratti di somministrazione e al calcolo dell'incremento occupazionale netto.

Rileva che l'articolo 32 interviene in materia di apprendistato, introducendo, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Ricorda che gli incentivi riguardanti le as-

sunzioni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016 consistono nella riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota contributiva per gli apprendisti e nell'esclusione di una serie di altri contributi, tra cui il contributo dovuto all'INPS in caso licenziamento. Si prevede, poi, un incremento, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Passa quindi ad illustrare il Titolo IV, composto degli articoli 33 e 34, recante le disposizioni « urgenti e finali », segnalando che l'articolo 33 dispone l'abrogazione di una serie di norme vigenti, in conseguenza delle modifiche apportate dal provvedimento alla normativa vigente, e che l'articolo 34 specifica, in conformità alla disciplina di delega, che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, con riferimento all'assetto complessivo del sistema dei servizi per l'impiego delineato dal provvedimento, il relatore osserva che la sua struttura essenziale, per quanto attiene agli operatori pubblici, resta incentrata sui centri per l'impiego, ai quali sono attribuiti importanti compiti di supporto ai disoccupati nella ricerca di un lavoro e di applicazione del meccanismo di condizionalità nei confronti dei beneficiari dei sussidi. In proposito, rileva che si tratta un assetto che sostanzialmente conferma quello previsto dalla legislazione vigente, a partire dal decreto legislativo n. 181 del 2000, mentre l'esperienza maturata induce a pensare che, in assenza di radicali interventi, i risultati delle politiche attive tenderanno a essere quelli osservati in passato. Ricorda infatti che, come emerso in modo evidente nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati e come riscontrato nel documento conclusivo approvato dalla Commissione stessa al

termine dell'indagine, l'azione dei centri pubblici per l'impiego, a parte alcune punte di eccellenza, risulta scarsamente efficace. Solo una quota molto ridotta di lavoratori dichiara di trovare lavoro attraverso i centri pubblici per l'impiego e men che meno lo trovano i beneficiari dei sussidi di disoccupazione che raramente vengono avvicinati dai servizi pubblici, come invece le norme attuali imporrebbero. Ciò è dovuto al fatto che, a fronte di un'unica istituzione nazionale che gestisce gli ammortizzatori, l'INPS, si pongono venti sistemi regionali, tra loro diversi, che gestiscono le politiche attive. È risultato pressoché impossibile garantire un coordinamento tra politiche attive e passive, considerata l'autonomia di carattere istituzionale che caratterizza il sistema regionale e che lo separa da quello nazionale, cui appartiene l'INPS. Solo se il soggetto che gestisce gli strumenti di sostegno al reddito è titolare, allo stesso tempo, di un interesse, istituzionalmente e finanziariamente vincolante, a ridurre al minimo la durata delle erogazioni, è possibile promuovere il rapido raggiungimento da parte del lavoratore di un obiettivo occupazionale.

A suo avviso, lo schema in esame dovrà essere ben analizzato nel corso della discussione e delle audizioni al fine di valutare se esso sia in grado di superare in modo efficace le richiamate criticità, che hanno sinora impedito quell'integrazione virtuosa delle politiche attive e passive, che tutti ritengono essere fondamentale per realizzare il cambio di passo indicato anche nella legge delega. Occorre considerare, in proposito, che una radicale riforma dell'assetto vigente incontra ostacoli significativi, dovuti principalmente alla circostanza che il provvedimento in esame interviene in una fase nella quale non si è ancora completato il percorso di redistribuzione delle competenze delle province, in attuazione della legge n. 56 del 2014, ed è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento una riforma della Costituzione che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, inserisce le politiche

attive del lavoro nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Osserva che l'istituenda Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si trova, quindi, in mezzo al guado, con una sponda costituita dall'attuale testo della Costituzione, dalla legge n. 183 del 2014 e dalla « legge Delrio », e l'altra sponda costituita dal nuovo testo della Costituzione, all'esame del Senato della Repubblica.

Crede pertanto che compito della discussione e delle audizioni che la Commissione svolgerà sarà anche quello di affrontare questo delicato aspetto, che rischia, da un lato, di riaprire il contenzioso di natura costituzionale sulle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni e, dall'altro, di trascurare l'obiettivo principale della riforma in questa complicata fase di transizione, e cioè il potenziamento della struttura operativa, i centri per l'impiego, che costituiscono il punto debole di tutto sistema.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire al termine del ciclo di audizioni programmato, osservando che il governo valuterà con attenzione gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo fornito al dibattito.

Il sottosegretario Massimo CASSANO ribadisce che in questa fase il compito principale del Governo consiste nell'ascolto delle Camere, al fine di valutare eventuali modifiche al testo dello schema in discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, auspicando un confronto sereno in Commissione, sottolinea l'opportunità offerta dalle prossime audizioni, che permetteranno di avere un quadro reale della situazione sulla quale lo schema di decreto in esame si propone di intervenire. A tale riguardo, ricorda ad esempio di avere recentemente avuto modo di constatare come il centro per l'impiego di Cosenza, molto grande e

ben organizzato, incontri difficoltà nel far fronte alle esigenze del territorio, dei lavoratori e dei disoccupati che ad esso fanno ricorso, in ragione della ristrettezza delle risorse a disposizione.

Claudio COMINARDI (M5S), ricordando preliminarmente le numerose proposte presentate dal proprio gruppo in materia e mai prese in considerazione dalla Commissione, chiede chiarimenti al Governo sui tempi di scioglimento di Italia Lavoro Spa, società rispetto alla quale il Movimento 5 Stelle si è sempre dimostrato critico, e sul futuro occupazionale dei suoi dipendenti. In proposito, infatti, lo schema di decreto in esame non fornisce i necessari elementi di valutazione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, facendo preliminarmente presente che Italia Lavoro Spa è una delle tante società dotate di autonomia su cui il Governo spesso non è riuscito a esercitare efficacemente il proprio controllo, ricorda che la maggioranza dei suoi dipendenti ha contratti di lavoro a termine.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che Italia Lavoro Spa è una società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, ritiene che il Governo abbia tutti gli strumenti per esercitare un potere di controllo su di essa.

Claudio DELL'ARINGA (PD), *relatore*, sottolinea la grande opportunità offerta dallo schema di decreto in esame, che ha la possibilità di procedere alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La riorganizzazione riguarderà, in primo luogo, l'ISFOL al quale, nell'ambito di una ristrutturazione generale del sistema, potrà essere attribuito un ruolo di ente di ricerca in materia di valutazione delle politiche del lavoro, come avviene in altri Paesi. A tale proposito ricorda che lo schema di decreto in esame precisa meglio, rispetto alla disciplina vigente, le funzioni e gli obiettivi dell'ISFOL. Diverso

è il discorso che riguarda Italia Lavoro Spa che, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, non avrà più una funzione propria. Al riguardo, occorre considerare che, trattandosi di una società per azioni, i suoi dipendenti hanno rapporti di lavoro di diritto privato e, non essendo stati assunti tramite concorso, non potrebbero per questo essere assorbiti direttamente, a differenza dei dipendenti dell'ISFOL, nelle nuove strutture dell'Agenzia. A parte i dipendenti con contratti a tempo determinato, per i quali è possibile il subentro dell'Agenzia nei rapporti di lavoro, rimane ancora da individuare una soluzione per i 390 dipendenti assunti a tempo indeterminato. In relazione ad essi, appare pertanto prioritario comprendere come e quando si procederà, in base allo schema di decreto in esame, allo scioglimento di Italia Lavoro Spa, al fine di verificare se tale scioglimento avrà luogo prima o dopo l'istituzione dell'Agenzia. Ritiene, infatti, che sarà nell'interesse dell'Agenzia medesima valorizzare le professionalità disponibili, tra cui rientrano anche 390 dipendenti di Italia Lavoro Spa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che la natura giuridica privatistica dell'attività di Italia Lavoro Spa è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 2003.

Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che sia un obbligo per la Commissione avere rassicurazioni sul futuro del personale di Italia Lavoro Spa, ferma restando la necessità di un riordino del settore delle politiche attive. Sottolinea che Italia Lavoro Spa, pur essendo stata spesso male utilizzata, si è dimostrata tuttavia utile in numerose occasioni nello studio delle ricadute occupazionali della crisi sul territorio.

Marco MICCOLI (PD) ritiene che una effettiva difesa dei posti di lavoro potrà realizzarsi solo grazie a un'efficace riorganizzazione del sistema per effetto dello

schema di decreto in esame. Constata che la volontà politica e le risorse finanziarie adeguate depongono in favore della piena realizzazione del progetto. Per la prima volta, infatti, c'è la possibilità di costruire una rete nazionale di servizi per le politiche del lavoro, in grado di assicurare in modo stabile, in prospettiva, una maggiore occupazione. La rete nazionale, una volta funzionante, potrà riassorbire tutte le professionalità maturate sul campo, non solo quelle dell'ISFOL e di Italia Lavoro Spa, ma anche quelle delle province che, a causa delle riforme in corso di attuazione, rischierebbero di essere disperse.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04110 Carloni: Garanzia dei LEA nella regione Campania a seguito del passaggio dell'ospedale S. Annunziata alla ASL NA 1 previsto dal nuovo piano ospedaliero	218
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	220
5-05148 Di Vita: Chiusura del punto nascite presso il comune di Cefalù	218
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	222
5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare	219

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.45.

5-04110 Carloni: Garanzia dei LEA nella regione Campania a seguito del passaggio dell'ospedale S. Annunziata alla ASL NA 1 previsto dal nuovo piano ospedaliero.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Go-

verno e ribadisce l'opportunità della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo alla luce della rilevanza del tema oggetto dello stesso.

5-05148 Di Vita: Chiusura del punto nascite presso il comune di Cefalù.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia GIORDANO (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara tendenzialmente insoddisfatta della risposta che dimostra come si stia procedendo a individuare solo soluzioni temporanee senza offrire una risposta definitiva ai problemi messi in luce dal-

l'interrogazione. Osserva, in ogni caso, che si sarebbe aspettata una risposta maggiormente dettagliata e approfondita. Sottolinea che occorre evitare una contrapposizione tra le diverse realtà locali in merito alla chiusura dei punti nascita, ricordando le ulteriori complicazioni causate dalle precarie condizioni della viabilità siciliana che pongono maggiormente a rischio la salute delle partorienti e dei nati. Criticando l'inerzia della Regione siciliana, ribadisce l'invito ad inviare sul luogo rappresentanti del Ministero della salute per assumere una conoscenza diretta della gravità della situazione.

5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, d'accordo il Governo e l'interrogante, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra data.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-04110 Carloni: Garanzia dei LEA nella regione Campania a seguito del passaggio dell'ospedale S. Annunziata alla ASL NA 1 previsto dal nuovo piano ospedaliero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto n. 49 del 27 settembre 2010 del Commissario *ad Acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario nella Regione Campania, recante il riassetto della rete ospedaliera della Regione Campania, così come modificato e integrato dal DCA n. 50/2011, ha stabilito che, a far data dal 1° luglio 2011, il P.O. « S.S. Annunziata » della ASL NA 1 Centro fosse annesso con tutte le sue funzioni all'A.O. « Santobono-Pausilipon » di Napoli, al fine di costituire l'A.O. Unica Pediatrica della Regione Campania.

Complessivamente, nell'A.O. « Santobono-Annunziata » sono previsti: un Trauma center pediatrico, un Centro risvegli e cure palliative pediatrico e, nel dipartimento di nefrourologia, un centro di trapianto del rene; sono, inoltre, programmati posti letto di recupero e riabilitazione funzionale.

Nei citati Decreti è altresì indicato che l'A.O. Unica Pediatrica, pur insistendo sul territorio della Provincia di Napoli, è una struttura monospecialistica, che svolge un'attività potenzialmente rivolta ad un bacino di utenza regionale; pertanto, si dovrà provvedere alla riadozione dell'Atto Aziendale della A.O., che costituirà anche modifica al Piano Attuativo Aziendale, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale.

La dotazione di posti letto del P.O. « S.S. Annunziata » per l'anno 2014, è così articolata: 8 posti letto in Chirurgia Pediatrica; 28 in Ostetricia e Ginecologia; 36 in Pediatria; 4 in Recupero e Riabilitazione; 19 in Terapia Intensiva Neonatale, per un totale di 95 posti letto.

Dalla banca dati delle schede di dimissioni ospedaliere, per l'anno 2013, si evince che la stessa struttura ha erogato 2.642 ricoveri, di cui 1.545 per l'attività dedicata alla cura delle acuzie in regime ordinario.

In particolare, l'attività chirurgica viene erogata, per una quota pari al 96 per cento del totale, in regime di ricovero diurno, mentre il 63 per cento dell'attività medica viene erogata in regime di ricovero ordinario.

L'indice di occupazione dei posti letto, sempre nel medesimo anno 2013, è pari al 28 per cento, indicativo di un inefficiente utilizzo delle risorse.

Per ciò che concerne l'attività afferente all'area materno-infantile, non si rinven- gono, nonostante i 28 posti letto dedicati alla branca specialistica di Ostetricia e Ginecologia, parti, né naturali né cesarei: tale dato trova conferma anche nella banca dati del Programma Nazionale di Valutazione degli Esiti (PNE).

Nel Programma Operativo 2013-2015, adottato da ultimo con DCA n. 108/2014, la Regione Campania ha espresso l'inten- zione di voler dar seguito alle richieste dei Ministeri competenti relativamente alla ri- definizione dell'obiettivo del Programma relativo alla rete ospedaliera acuti e post acuti, mediante l'emanazione di un prov- vedimento volto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, da sotto- porre ai Ministeri affiancanti in via di preventiva approvazione.

In più occasioni, i Tavoli Tecnici hanno infatti sollecitato la ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post acuti con indivi-

duazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura, disciplina, day hospital e ordinari, ed unità operative nel rispetto delle indicazioni degli standard nazionali e degli standard sulle unità complesse e semplici, approvate dal Comitato Lea il 26 marzo 2012.

Nel corso della riunione del 22 luglio 2014, Tavolo e Comitato hanno subordinato l'erogazione della metà delle spettanze residue relative all'anno 2011, tra l'altro, alla presentazione e valutazione positiva del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza.

Lo schema relativo alla rete ospedaliera è stato trasmesso dalla Struttura Commissariale della Regione Campania in data 24 febbraio 2015.

In tale schema viene precisato che: «Una attenzione particolare è riservata all'unica Azienda Ospedaliero Pediatrica della Regione, Santobono Pausilipon, che svolge il ruolo di Pronto Soccorso Pediatrico di riferimento regionale. Le relative strutture Santobono e Pausilipon sono oggetto di valorizzazione con la previsione aggiuntiva rispetto all'esistente di un modulo di riabilitazione pediatrica con individuazione di posti letto di alta specialità riabilitativa pediatrica, di posti letto per la degenza di neuro-psichiatria infantile e di posti letto tecnici collegati al ruolo di hub nella rete della terapia del dolore. Le attività attualmente svolte nello stabilimento SS. Annunziata vengono concentrate nelle predette due strutture, con la conseguenza di riassegnare all'ASL Napoli 1 detto stabilimento a fini di riconversione in attività territoriale».

Nell'ambito della riunione di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Programmi Operativi del 1° aprile 2015, i

Tavoli Tecnici hanno rilevato alcune criticità in relazione allo schema di atto programmatico in questione, per l'esame delle quali la Struttura Commissariale ha richiesto un incontro di affiancamento, tenutosi in data 6 maggio 2015.

Peraltro, preciso che nessuna delle osservazioni formulate nel corso di tali convegni hanno riguardato la struttura ospedaliera in argomento, contemplando la rete ospedaliera nella sua interezza.

In data 10 marzo 2015, è stato trasmesso al Ministero della salute il Decreto n. 27/2015 del Commissario *ad Acta*, con cui viene disposta l'annessione del Presidio Ospedaliero «SS. Annunziata» dell'Azienda Ospedaliera «Santobono Pausilipon» all'ASL Napoli 1 Centro, per le attività afferenti all'area materno-infantile, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento organico di disciplina della rete ospedaliera e della rete materno-infantile, ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014.

I Tavoli tecnici, nella riunione del 1° aprile 2015, si sono riservati di valutare detto provvedimento nell'ambito della disamina complessiva e di coerenza con la rete ospedaliera regionale.

Sulla questione, la Prefettura di Napoli segnala che la struttura del Commissario *ad Acta* per il Piano di rientro nella Regione Campania, ha fatto presente che l'ipotesi di riattribuzione dell'ospedale della «SS. Annunziata» alla ASL NA 1, non è prevista nella bozza di riordino ospedaliero.

È ipotizzato, invece, un utilizzo da parte della ASL NA 1 degli spazi disponibili di quella struttura, ferma restando la sua annessione, quale polo materno-infantile, all'Azienda Ospedaliera «Santobono-Pausilipon».

ALLEGATO 2

**5-05148 Di Vita: Chiusura del punto
nascite presso il comune di Cefalù.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La riorganizzazione della rete dei punti nascita nasce in seguito all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010, recante « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Tale Accordo impegna tutte le Regioni, comprese quelle in Piano di rientro dal deficit sanitario, ad attuare 10 linee di azioni per la ridefinizione del percorso nascita.

La prima di tali linee (misure di politica sanitaria e di accreditamento) prevede la chiusura dei punti nascita con un volume di attività inferiore a 500 parti/anno, in quanto non in grado di garantire la sicurezza per la madre ed il neonato, prevedendo l'adozione di stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale e fissando il numero di almeno 1000 parti/anno quale parametro a cui tendere.

L'Accordo, inoltre, identifica i livelli di complessità assistenziale delle UU.OO. di ostetricia/ginecologia e di neonatologia e terapia intensiva neonatale/pediatria, e definisce gli standard operativi, di sicurezza e tecnologici a cui le Regioni devono conformarsi nel percorso di ridefinizione dei punti nascita.

Detti standard sono richiamati nel decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2015, n. 70, contenente il « Regolamento recante definizione sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera », pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 4 giugno 2015.

Le linee di azione contenute nel citato Accordo, che fanno specifico riferimento ad un sistema di rete dei punti nascita del tipo « Hub » e « Spoke », vincolano, in tal senso, le Regioni ad attivare anche il sistema di trasporto assistito materno (STAM) e il sistema di trasporto in emergenza del neonato (STEN).

La costante azione di affiancamento alle Regioni operata dal Ministero della salute sulle tematiche della sicurezza del percorso nascita è attestata, tra l'altro, dal rinnovo, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, del Comitato Percorso Nascita Nazionale, che supporta tutte le Regioni e Province Autonome nell'attuazione delle migliori soluzioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita ed assicura, nel contempo, un efficace coordinamento permanente tra le Istituzioni centrali e periferiche.

Segnalo che, a seguito del decesso di una neonata avvenuto durante il trasporto da Catania verso l'unità di terapia intensiva neonatale di Ragusa, verificatosi il 12 febbraio 2015, sono state impartite dal Ministero della salute stringenti prescrizioni alla Regione Siciliana, inerenti al completamento del previsto piano di riorganizzazione della rete dei punti nascita. Tali prescrizioni riguardano, tra l'altro, la chiusura/accorpamento dei punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno, il completamento dell'attivazione su tutto il territorio regionale di STAM/STEN, e, laddove la Regione volesse mantenere in attività punti nascita con numero di parti al di sotto dello standard minimo di 500/anno, la formulazione di

una proposta sulla quale il Ministero della salute intende esprimere un parere preventivo vincolante.

Rispetto a tale proposta di deroga, il 13 marzo 2015 la Regione Siciliana ha inviato a questo Ministero una prima « proposta deroga mantenimento punti nascita per particolari condizioni oro geografiche », in cui viene chiesto di valutare la deroga per 9 punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno: Mussomeli, Bronte, Nicosia, Mistretta, peraltro già chiuso nel 2012, Corleone, Lipari, Petralia, Pantelleria e la Casa di cura « I. Attardi » di Santo Stefano di Quisquina.

A tale nota, in cui non si menziona il punto nascita di Cefalù, ne ha fatto seguito una seconda, il 14 marzo 2015, nella quale la Regione, relazionando in merito alle azioni messe in atto conseguentemente alle prescrizioni impartite, ha dichiarato che sta procedendo alla disattivazione, entro il 30 aprile 2015, dei punti nascita pubblici di Licata, Cefalù, Paternò e della Casa di cura « Argento » di Catania.

Successivamente, in data 23 aprile 2015 è pervenuta al Ministero della salute una

ulteriore nota, con la quale la Regione Siciliana richiede la deroga anche per i punti nascita di Cefalù e di Licata, « a causa degli oggettivi, allo stato attuale, insuperabili disagi di viabilità che rendono difficili i collegamenti con il territorio e che potrebbero comportare inadeguatezza dell'assistenza sanitaria ».

Ecco perché ad oggi, il programma di riorganizzazione dei punti nascita prevede, per quanto attiene agli ospedali di Cefalù e Termini Imerese, la concessione di una deroga fino al 31 dicembre 2016: nel corso di tale periodo i due punti nascita verranno monitorati dalla Regione Siciliana per verificare l'andamento delle nascite.

Successivamente la Regione, sulla base dei volumi di attività, come anche dei volumi totali di attività dei due presidi ospedalieri, ne dovrà valutare il mantenimento in funzione, anche in base a quanto indicato dal citato decreto n. 70 del 2015.

Il suddetto decreto, peraltro, è stato recepito dalla Regione Siciliana con il decreto 14 gennaio 2015 « Riqualificazione e ri-funzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 3123</i>)	225
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	225
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore</i>)	229
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	231

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	227
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	227
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	227

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sulla situazione del settore ippico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	228
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 3123).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV. L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte infine che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, quattro proposte emendative di competenza della XIII Commissione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative Kronbichler 1.3 e 8.01, Massimiliano Bernini 17.1, e Gianluca Pini 17.02.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente che il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, esprime parere contrario sulle proposte

emendative Kronbichler 1.3 e 8.01, Massimiliano Bernini 17.1 e Gianluca Pini 17.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Fiorio, ha formalizzato una proposta di parere. Avverte inoltre che questa mattina il relatore ha predisposto una nuova proposta di parere, che è stata inviata ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rilevando di aver evidenziato una condizione che sottolinea l'integrità del Corpo forestale, formula una ulteriore proposta di modifica. In particolare, alla terza riga della condizione, dopo la parola « unitarietà » aggiungerebbe anche le seguenti parole: « della territorialità ». Ritiene infatti che la Commissione debba farsi carico delle difficoltà del territorio rurale, per cui ha ritenuto opportuno inserire l'osservazione del collega Taricco, formulata nella scorsa seduta.

Mino TARICCO (PD) suggerisce l'introduzione, all'ultimo capoverso, prima delle parole: per la gestione di IPAB », anche della parola « soprattutto », per evitare di applicare la norma solo ad alcune fattispecie e non ad altre.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, concorda con il collega Taricco.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede di sostituire la generica formulazione dei centri di ricerca del CFS con la dizione precisa dei centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità del Corpo forestale dello Stato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda nella necessità di introdurre un'ulteriore osservazione su tale aspetto.

Luca SANI, *presidente*, in attesa della riformulazione della proposta di parere da parte del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.30.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, formula un'ulteriore proposta di parere che recepisce le ulteriori osservazioni formulate nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore, così come da ultimo riformulata.

Massimiliano BERNINI (M5S) preannuncia l'espressione del voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, a causa del carattere non vincolante della condizione posta. Avrebbe infatti preferito che l'unitarietà, la specificità e le competenze del Corpo forestale dello Stato fossero garantite pena il mancato accorpamento. Ricorda, tra l'altro, che l'ipotesi di un accorpamento nei Carabinieri comporterebbe una singolare soluzione di militarizzazione di una forza di polizia.

Franco BORDO (SEL) prende atto delle modifiche introdotte nella nuova proposta di parere del relatore, anche se complessivamente rimane troppo debole rispetto alla necessità di manifestare una decisa volontà della Commissione di mantenere in vita il Corpo forestale dello Stato.

Osserva infine che l'incerto percorso, che si delinea per il Corpo forestale dello Stato, si profila anche per la forza di polizia provinciale e induce il suo gruppo ad esprimere il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia, in dissenso dal suo gruppo, l'espressione di un voto favorevole sulla proposta del relatore, considerando che il parere predisposto rappresenti il massimo di ciò che la Commissione era in grado di produrre. Auspica pertanto che nel prosieguo sia possibile agire al fine di salvaguardare le competenze e l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ripercorrere il contenuto della proposta di parere, manifesta apprezzamento per l'operato del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), preannunciando in ogni caso il suo voto favorevole, esprime però il convincimento che il rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, auspicato unitariamente, potrà innestarsi in una logica di accorpamento solo alla luce di una azione complessiva di riorganizzazione delle forze di polizia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, così come da ultima riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2015 — Presidenza del presidente Luca SANI — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 marzo scorso la Commissione ha deliberato di adottare, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Il termine per la presentazione di proposte emendative a tale testo è scaduto il 16 aprile scorso. Ricorda altresì che nella successiva seduta del 12 maggio scorso è stata abbinata la proposta di legge C. 2987 dell'onorevole Dorina Bianchi.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, ricorda la proficua collaborazione intrattenuta con i firmatari delle proposte, dalla quale è scaturita la fase emendativa del testo, in seguito alla quale è stata avviata una interlocuzione positiva con il Governo al fine di definire la fisionomia complessiva dell'intervento.

Filippo GALLINELLA (M5S) auspica che il Governo possa al più presto dare un contributo all'ulteriore corso del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il

seguito dell'esame ad altra seduta, da prevedere possibilmente per la prossima settimana.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 marzo scorso la Commissione ha deliberato di adottare, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto. Successivamente la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni, che ha visto intervenire le organizzazioni del settore ittico, le associazioni della pesca sportiva e i sindacati di categoria.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, chiede di rinviare i lavori alla prossima settimana, considerando la fase di interlocuzione in corso con il Governo in via di conclusione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2015 — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sulla situazione del settore ippico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e per aver messo a conoscenza la Commissione dello stato del settore dell'ippica. Ricorda infine che la Commissione, al di là di questa fase, potrà ulteriormente espri-

mersi con atti parlamentari idonei, come la risoluzione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), Giuseppe L'ABBATE (M5S) e Paolo COVA (PD).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fornisce ulteriori precisazioni.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), già approvato dal Senato,

considerato che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare; ciò è conseguente — in base alla formulazione del testo — alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma fa salvi, comunque, gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; il comma 4 del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni

e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

rilevato che la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese, consapevoli che il benessere, anche economico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradizioni alimentari del Paese;

considerato che sussiste l'esigenza di razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più efficace l'effettuazione dei controlli ispettivi, l'utilizzo delle risorse facenti capo ai diversi organismi impegnati per il contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni ispettive, la scelta dei target ottimali aziendali che presentano profili di rischio elevati;

condivisa l'opportunità di non disperdere, quindi, nell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra Forza di polizia, il patrimonio di competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano, anche in ragione dell'intensificarsi dei fenomeni legati alla contraffazione dei marchi italiani e della necessità di garantire un presidio del territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità;

considerato, inoltre, che occorre tenere in considerazione l'esigenza di garan-

tire che il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle forze di polizia specializzate per il presidio dell'ambiente, anche in ragione della complessità morfologica del territorio italiano, e della tutela dell'agroalimentare italiano;

esaminate, inoltre, con favore, le modifiche apportate all'articolo 8 nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. I criteri, come rielaborati dal Senato, prevedono, tra le novità più significative, che non venga più soppresso ma rideterminato il contributo annuale a carico delle imprese, che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali debba porsi entro un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese e che, infine, anche i compiti e le funzioni non siano più oggetto di riduzione ma di ridefinizione;

considerato, inoltre, che le altre disposizioni recate dal provvedimento, vertendo su materie riguardanti il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione, interessano direttamente anche l'intero apparato amministrativo che fa capo al Dicastero agricolo, compresi gli enti di ricerca

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

introduca la Commissione di merito norme che specifichino, nella definizione dei criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'accorpamento del Corpo forestale in altra Forza di polizia, la necessità di garantire l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, evitando soluzioni che portino alla sua frammentazione;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare norme per mantenere una continuità nel presidio del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato, con la presenza di specifiche stazioni e di personale tecnico specializzato, un'elevata professionalità e specializzazione delle forze operanti ed un efficiente coordinamento a livello nazionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità introdurre norme che modifichino l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di incarichi a soggetti in quiescenza, per introdurre, senza oneri per lo Stato, limitazioni all'applicazione di detta norma nei piccoli comuni e nei territori rurali e montani, trattandosi di aree nelle quali in moltissimi casi i pensionati sono gli unici soggetti disponibili, anche per l'età media delle popolazioni in tali situazioni, per la gestione di IPAB ed Enti di servizio pubblico a significativa valenza sociale.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**ULTERIORE FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), già approvato dal Senato,

considerato che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare; ciò è conseguente – in base alla formulazione del testo – alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma fa salvi, comunque, gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; il comma 4 del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni

e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

rilevato che la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese, consapevoli che il benessere, anche economico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradizioni alimentari del Paese;

considerato che sussiste l'esigenza di razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più efficace l'effettuazione dei controlli ispettivi, l'utilizzo delle risorse facenti capo ai diversi organismi impegnati per il contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni ispettive, la scelta dei target ottimali aziendali che presentano profili di rischio elevati;

condivisa l'opportunità di non disperdere, quindi, nell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra Forza di polizia, il patrimonio di competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano, anche in ragione dell'intensificarsi dei fenomeni legati alla contraffazione dei marchi italiani e della necessità di garantire un presidio del territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità;

considerato, inoltre, che occorre tenere in considerazione l'esigenza di garan-

tire che il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle forze di polizia specializzate per il presidio dell'ambiente, anche in ragione della complessità morfologica del territorio italiano, e della tutela dell'agroalimentare italiano;

esaminate, inoltre, con favore, le modifiche apportate all'articolo 8 nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. I criteri, come rielaborati dal Senato, prevedono, tra le novità più significative, che non venga più soppresso ma rideterminato il contributo annuale a carico delle imprese, che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali debba porsi entro un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese e che, infine, anche i compiti e le funzioni non siano più oggetto di riduzione ma di ridefinizione;

considerato, inoltre, che le altre disposizioni recate dal provvedimento, vertendo su materie riguardanti il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione, interessano direttamente anche l'intero apparato amministrativo che fa capo al Dicastero agricolo, compresi gli enti di ricerca

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

introduca la Commissione di merito norme che specifichino, nella definizione dei criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'accorpamento del Corpo forestale in altra Forza di polizia, la necessità di garantire l'unitarietà e la territorialità del Corpo forestale dello Stato, evitando soluzioni che portino alla sua frammentazione;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare norme per mantenere una continuità nel presidio del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato, con la presenza di specifiche stazioni e di personale tecnico specializzato, un'elevata professionalità e specializzazione delle forze operanti ed un efficiente coordinamento a livello nazionale, salvaguardando la specializzazione dei centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità del CFS;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità introdurre norme che modifichino l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di incarichi a soggetti in quiescenza, per introdurre, senza oneri per lo Stato, limitazioni all'applicazione di detta norma nei piccoli comuni e nei territori rurali e montani, trattandosi di aree nelle quali in moltissimi casi i pensionati sono gli unici soggetti disponibili, anche per l'età media delle popolazioni in tali situazioni, soprattutto per la gestione di IPAB ed Enti di servizio pubblico a significativa valenza sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a. sul processo di attuazione e aggiornamento concernente i fabbisogni <i>standard</i> di Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della società Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a. sul processo di attuazione e aggiornamento concernente i fabbisogni *standard* di Regioni ed enti locali.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, Francesco PORCELLI, *Responsabile ricerca e sviluppo per la spesa pubblica di SOSE*, e Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica di*

SOSE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Roger DE MENECH (PD), e Federico D'INCÀ (M5S).

Francesco PORCELLI, *Responsabile ricerca e sviluppo per la spesa pubblica di SOSE*, e Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione degli amministratori giudiziari di Italgas SpA, Andrea Aiello, Sergio Caramazza, Marco Frey, Luigi Saporito <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

Giovedì 25 giugno 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione degli amministratori giudiziari di Italgas SpA, Andrea Aiello, Sergio Caramazza, Marco Frey, Luigi Saporito.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gli amministratori giudiziari di Italgas SpA Andrea AIELLO, Sergio CARMAZZA, Marco FREY e Luigi SAPORITO svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il deputato Davide MATTIELLO (PD), nonché il senatore Giuseppe LUMIA (PD), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione della Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani (*Svolgimento e conclusione*)

235

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione della Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

La presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora SERRAC-

CHIANI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo MAZZONI (FI-PdL), Marco SCIBONA (M5S), Laura FASIOLO (PD), Luis Alberto ORELLANA (MISTO), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Marco FILIPPI (PD) e i deputati Laura RAVETTO, *presidente*, e David ERMINI (PD).

Risponde, a più riprese, la presidente Debora SERRACCHIANI.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato la presidente Serracchiani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti Regione siciliana, Domenico Armenio (<i>Seguito dello svolgimento e rinvio</i>)	236
---	-----

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti Regione siciliana, Domenico Armenio.

(Seguito dello svolgimento e rinvio).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti Regione siciliana, Domenico Armenio.

Rosario CROCETTA, *presidente della Regione siciliana*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Francesco SCALIA (PD), Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Giuseppe COMPAGNONE (GAL), Pamela Giacomina GIOVANNA ORRÙ (PD), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Rosario CROCETTA, *presidente della Regione siciliana*, e Domenico ARMENIO, *dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti Regione siciliana*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il presidente Crocetta e il dottor Armenio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	237
Audizione del Presidente di Univendita – Unione italiana vendita diretta, <i>Ciro Sinatra (Svolgimento e conclusione)</i>	237
Comunicazioni del Presidente	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente di Univendita – Unione italiana vendita diretta, *Ciro Sinatra.*

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Ciro SINATRA, *presidente di Univendita – Unione italiana vendita diretta*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Vincenzo GAROFALO (AP).

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Sinatra, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, dell'avvocato Andrea Caristi, esperto nel settore della contraffazione.

Ricorda, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e si intendano a tempo parziale non retribuito e che ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Al predetto consulente sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

La presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su un'istanza trasmessa alla Giunta	3
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
Verifica dei poteri su base nazionale	6
<i>ALLEGATO (Tabelle allegate alla relazione di verifica su base nazionale)</i>	16

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo Centro Meridionale (EUNAVFOR MED) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII, X e XIV Camera e 10^a, 13^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il Clima e l'Energia, Miguel Arias Cañete, sul Pacchetto « Unione dell'energia » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	53
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.	
Rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	69

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. (COM(2015)80 final).	
--	--

Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. (COM(2015)81 final).	
Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. (COM(2015)82 final) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	70

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	82
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del Relatore</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
AVVERTENZA	81

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Sull'ordine dei lavori	87

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania, Zaid Al Lozi, nell'ambito dell'esame del Documento di consultazione congiunto, predisposto dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul tema « Verso una nuova politica europea di vicinato » (Join(2015)6) ..	88
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-04705 D'Arienzo: Sull'allarme provocato nella provincia di Verona da due aerei militari in sorvolo che avrebbero superato la barriera del suono	89
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-05277 Rizzo: Sul presunto utilizzo della base aerea di Pantelleria per attività di <i>intelligence</i> degli USA	89
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	92

5-05448 Zappulla: Sul degrado igienico-sanitario delle basi della Marina militare della giurisdizione di Marisicilia Augusta	90
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	93

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	94
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	96
ALLEGATO (Relazione tecnica)	102

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) ..	99
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3 – Parere su emendamenti</i>) ..	118
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	125
ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	131
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	139
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	142
ALLEGATO 5 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	144
ALLEGATO 6 (Proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo M5S)	145

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02107 Parentela: Sulla ristrutturazione del Castello di Carlo V a Crotone	148
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-04685 Di Benedetto: Su talune dichiarazioni svolte presso l'istituto tecnico Giovanni XXIII di Roma, in occasione della giornata dedicata alla cultura della legalità e alla lotta alla corruzione	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
5-03912 Ascani: Sulle iniziative tese a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	156
5-03625 Binetti: Sulla prova di selezione per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione	150
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	151

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	161
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i>	166
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse)</i>	169
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05881 Carrescia: Sulla riduzione delle garanzie finanziarie per le spedizioni dei rifiuti transfrontalieri	164
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	170
5-05882 Matarrese: Sullo stato di attuazione delle opere per il contrasto del dissesto idrogeologico in Puglia	164
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171
5-05883 Castiello: Sulle autorizzazioni relative alle prospezioni nel Mar Adriatico dinanzi alle coste pugliesi	165
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	172
5-05884 Terzoni: Sulle iniziative a tutela del sito di Cercemaggiore in Molise	165
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	173
5-05885 Pellegrino: Sull'impatto ambientale del terminale di rigassificazione di Monfalcone ...	165
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	174
5-05886 Segoni e Barbanti: Sulla proroga delle ordinanze contingibili e urgenti emesse dalla giunta regionale della Calabria	165
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	175

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04354 Capone: Disagi per i cittadini derivanti dalla chiusura dell'ufficio postale di Serrano, frazione di Carpignano Salentino (LE)	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	179
5-04641 Bargerò: Ipotesi di chiusura di uffici postali e di ridimensionamento del servizio offerto da Poste italiane in Piemonte	177
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	181
5-04710 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale di Cretone, nel territorio del comune di Palombara Sabina (RM)	177
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	183
5-04827 Burtone: Ipotesi di chiusura dell'ufficio postale ubicato nella frazione di Granieri, nel territorio del comune di Caltagirone (CT)	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	185
5-05091 Malisani: Mancato coinvolgimento delle istituzioni locali rispetto alla chiusura di numerosi uffici postali e alla riduzione dei servizi offerti da Poste italiane in Friuli-Venezia Giulia	178
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	187
AVVERTENZA	178

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i>)	189
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i>	193
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse)</i> ..	195
INTERROGAZIONI:	
5-04793 Mura: Razionalizzazione e delocalizzazione dei servizi e delle attività di Telecom .	190
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	196
5-05374 Ricciatti: Piano industriale di Whirlpool/Indesit.	
5-05390 Terzoni: Piano industriale di Whirlpool/Indesit	190
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	198
5-05642 Ricciatti: Rilancio produttivo e tutela dei livelli occupazionali della società Mercatone Uno Holding	191
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	200
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	191
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)</i>	201
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	203

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Esame e rinvio</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04110 Carloni: Garanzia dei LEA nella regione Campania a seguito del passaggio dell'ospedale S. Annunziata alla ASL NA 1 previsto dal nuovo piano ospedaliero	218
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	220
5-05148 Di Vita: Chiusura del punto nascite presso il comune di Cefalù	218
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	222
5-05473 Busto: Iniziative per rilevare sostanze anomale nel trattamento degli animali e delle carni e per rafforzare i controlli negli allevamenti a garanzia della sicurezza alimentare	219

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge C. 3123</i>)	225
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	225
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore)	229
ALLEGATO 2 (Ulteriore formulazione della proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)	231

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	227
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	227
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	227

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, sulla situazione del settore ippico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a. sul processo di attuazione e aggiornamento concernente i fabbisogni <i>standard</i> di Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione degli amministratori giudiziari di Italgas SpA, Andrea Aiello, Sergio Caramazza, Marco Frey, Luigi Saporito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione della Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Debora Serracchiani (*Svolgimento e conclusione*) 235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del dirigente generale del dipartimento acque e rifiuti Regione siciliana, Domenico Armenio (*Seguito dello svolgimento e rinvio*) 236

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori 237

Audizione del Presidente di Univendita – Unione italiana vendita diretta, Ciro Sinatra (*Svolgimento e conclusione*) 237

Comunicazioni del Presidente 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,20



17SMC0004800